

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 134

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 16 agosto 2011)

INDICE

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| ARMATO: sul pericolo di infiltrazioni camorristiche nel Comune di Gragnano (Napoli) (4-04084) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) | Pag. 4309 | COMPAGNA: sulla sospensione dal servizio di un dirigente generale dell'Inail (4-04951) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | Pag. 4329 |
| BAIO, ASTORE: sulla promozione del telelavoro (4-04828) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4311 | DIVINA: su pratiche illegittime poste in essere da un'autoscuola di Trento (4-04868) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i>) | 4332 |
| BIANCONI: sugli aborti clandestini (4-02264) (risp. ROCCELLA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>) | 4313 | FERRANTE ed altri: sulla disparità di trattamento delle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps nel caso di richiesta di congedo per maternità (4-03201) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4333 |
| BIONDELLI: sulla ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso i fondi per i lavoratori telefonici, elettrici e ferotramvieri (4-04288) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4317 | GIARETTA: sull'uso della <i>social card</i> previsto nel decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto milleproroghe) (4-04598) (risp. MUSUMECI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4337 |
| sull'utilizzo in Italia del contrassegno europeo per i disabili (4-05612) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i>) | 4323 | INCOSTANTE: su una risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra uomini e donne nella pubblicità (4-02204) (risp. CARFAGNA, <i>ministro per le pari opportunità</i>) | 4339 |
| BLAZINA ed altri: su problematiche relative all'emissione di carte d'identità bilingui in Friuli-Venezia Giulia e in Valle d'Aosta (4-04595) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) | 4326 | sull'estensione dei benefici di cui alla legge sui lavoratori esposti all'amianto ai lavoratori della Sofer di Pozzuoli (4-03816) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4342 |
| CAMBER: sull'organico degli ispettori di vigilanza Inps (4-03604) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4327 | | |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| LANNUTTI: sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) (4-03988) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | Pag. 4345 | LEDDI: sulla stipula delle polizze vita (4-05654) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | Pag. 4384 |
| sulle dimissioni degli immobili appartenenti agli enti previdenziali Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) e Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri (CNPR) (4-04296) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4348 | MARAVENTANO: sui «matrimoni di comodo» e le pensioni di reversibilità in favore delle giovani mogli straniere (4-05034) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4387 |
| sulla dimissione del patrimonio immobiliare da parte della CNPR (4-04490) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4355 | PEDICA ed altri: sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) (4-04968) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4390 |
| sulla dimissione del patrimonio immobiliare da parte dell'Enasarco (4-04630) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4359 | PEGORER, DEL VECCHIO: su un eventuale spostamento in Polonia della base USA di Aviano (Pordenone) (4-05194) (risp. LA RUSSA, <i>ministro della difesa</i>) | 4395 |
| sul bando di concorso Inpdap «Valore Vacanza» (4-04631) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4366 | PISTORIO ed altri: sui collegamenti marittimi con le isole Egadi (4-04636) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i>) | 4396 |
| sulla legittimità di una procedura esperita dalla CNPR (4-04715) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4371 | SACCOMANNO: sul diritto al lavoro dei disabili (4-04914) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4397 |
| sulla gestione della CNPR (4-04943) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i>) | 4376 | SARO, LENNA: sulla possibile chiusura della caserma dei carabinieri di Torreano (Udine) (4-04847) (risp. LA RUSSA, <i>ministro della difesa</i>) | 4399 |
| LAURO: sulle prospettive dell'istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense (Napoli) (4-04010) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i>) | 4380 | SOLIANI, FRANCO Vittoria: sul rimpatrio degli artisti del Maggio musicale fiorentino in tournée in Giappone (4-05715) (risp. CRAXI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 4400 |

ARMATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il preoccupante fenomeno dello scambio dei voti è una vicenda purtroppo nota in alcune province della regione campana;

da notizie di stampa emergerebbe che l'azione degli inquirenti ha di recente interessato anche il Comune di Gragnano (Napoli), per il quale, in occasione delle ultime amministrative del 6-7 giugno 2009, è stato aperto un fascicolo; la Direzione distrettuale antimafia di Napoli avrebbe formalizzato le deleghe di indagine per verificare la regolarità del voto, e ancor prima quella delle liste elettorali e della loro composizione;

nel corso delle citate elezioni amministrative sarebbero stati sollevati sospetti sulle modalità di voto;

nel fascicolo della Direzione distrettuale antimafia ci sarebbero anche esponenti politici e scrutatori, che avrebbero inquinato le elezioni e fatto votare più volte in maniera illegale;

da recenti notizie di stampa si apprende che le ultime intercettazioni ambientali rese note dagli inquirenti coinvolgerebbero candidati e consiglieri eletti;

dalle dette intercettazioni, emergerebbe che il *clan* malavitoso dei Di Martino sarebbe stato contattato, prima delle ultime elezioni comunali, da alcuni candidati per assicurarsi un appoggio elettorale e che alcuni appartenenti a tale *clan* avrebbero esercitato delle pressioni sui cittadini al fine di condizionarne il voto;

numerose sono state le denunce, alcune consegnate a voce al Vice Prefetto vicario di Napoli da parte dei candidati sindaco Mascolo e Inserra e dai consiglieri comunali Elefante e Sorrentino in ordine al massiccio rilascio di duplicati di schede elettorali, oltre 1.300, e alla presenza nelle urne di schede votate con la stessa calligrafia in numerosi seggi a favore sempre degli stessi personaggi;

inoltre, sono state segnalate all'interrogante numerose violazioni di norme amministrative, contabili, e, in generale, delle regole della buona amministrazione presso il Comune di Gragnano, anche dopo l'insediamento dell'attuale amministrazione;

in particolare, si sarebbe proceduto alla vendita di beni immobili comunali senza un atto autorizzatorio della vendita; la vendita sarebbe avvenuta a trattativa privata, in violazione del regolamento comunale, ad un prezzo inferiore alla metà di analoghi cespiti ceduti dai privati e confinanti con quelli alienati dal Comune; in un altro caso sarebbe emersa un'ano-

mala concessione di locazione immobiliare ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato, sulla base di quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale ben 15 anni prima, adducendo una non meglio specificata «convenienza per l'ente»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire con la massima sollecitudine per disporre le misure necessarie ed urgenti a verificare l'esistenza del legame tra camorra e candidati alle elezioni citate in premessa, inviando, a tal fine la Commissione d'accesso;

se non ritenga doveroso, utile ed urgente avviare le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale di Gragnano.

(4-04084)

(16 novembre 2010)

RISPOSTA. – Si risponde sulla base degli accertamenti disposti per il tramite della Prefettura di Napoli.

Le vicende dell'amministrazione comunale di Gragnano (Napoli) sono seguite con particolare attenzione dal Ministero, nell'ambito della costante attività di monitoraggio degli enti locali, con l'obiettivo di acquisire concreti, univoci e rilevanti elementi su possibili collegamenti diretti e indiretti della criminalità organizzata che possano alterare la libera determinazione dell'attività gestionale degli organi elettivi.

Le indagini svolte dalle Forze dell'ordine hanno portato all'arresto di due soggetti ritenuti responsabili di esercizio fraudolento del diritto elettorale (*ex art. 1023 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957*).

A conclusione degli accertamenti, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, il 25 gennaio 2011, ha emesso un'ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti del Presidente del Consiglio comunale, cugino dei soggetti arrestati.

Le risultanze investigative farebbero, infatti, ritenere che lo stesso amministratore sia stato l'ideatore dei reati per i quali i suoi due parenti hanno già patteggiato la pena ad un anno e 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.

Alla luce di quanto sopra, il Prefetto di Napoli, il 12 aprile 2011, ha chiesto al Ministero di valutare la possibilità di concedere la delega per i poteri di accesso presso il Comune di Gragnano, delega effettivamente concessa con decreto del 3 maggio 2011.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(5 agosto 2011)

BAIO, ASTORE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

gli interroganti intendono lamentare la scarsa credibilità e l'incoerenza dell'indirizzo politico di conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia di recente solennemente enunciato di fronte alle opposte pratiche organizzative di Italia Lavoro, braccio operativo delle politiche di sostegno dell'occupazione dello stesso Ministro in indirizzo;

le politiche di conciliazione dei tempi sociali, del lavoro e della famiglia, come affermato dal Ministro, sono condizione essenziale di armonica crescita economica e sociale, di riduzione del vergognoso scarto italiano in termini di tasso di occupazione femminile, di piena e compiuta espressione dei talenti e delle capacità femminili nei posti di lavoro;

la flessibilità dell'orario di lavoro costituisce componente basilare della conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia;

in particolare, il telelavoro è una modalità fondante di questa flessibilità, soprattutto per le famiglie a basso reddito che, per conciliare i due tempi, non possono accedere ad onerose soluzioni alternative né tanto meno rinunciare a una parte della retribuzione attraverso il ricorso alla formula del tempo parziale;

il telelavoro non si traduce in un maggior costo per il datore di lavoro poiché le prestazioni dovute non subiscono alcuna riduzione, ma anzi, attraverso le più stringenti procedure di controllo che le caratterizzano, assicurano uguale produttività e trasparenza a tutela del buon andamento delle attività lavorative;

il telelavoro non è da considerare un privilegio personale ma una modalità di lavoro che sopperisce ad uno stato di necessità imposto dalla carenza di servizi sociali avanzati e che somma e non sottrae i compiti di chi ne usufruisce a tutto vantaggio del miglior andamento della società civile;

il telelavoro offre un vantaggio anche alla collettività, soprattutto nelle grandi città, attraverso una riduzione della pressione sul traffico nelle ore di punta e il conseguente beneficio per le emissioni inquinanti nelle ore di massima mobilità della popolazione;

il telelavoro, attraverso una maggiore presenza fisica parentale nelle case, riduce il disagio familiare e scolastico delle nuove generazioni e favorisce la formazione di una società più umanizzata e meno esposta al disadattamento della sua popolazione, soprattutto nelle fasi più delicate della vita,

gli interroganti chiedono di conoscere:

perché Italia Lavoro, società strumentale del Ministero, abbia recentemente pressoché soppresso al proprio interno l'istituto del telelavoro eliminandolo anche per quelle attività che, per loro natura, si prestano pienamente e con successo, con gli strumenti tecnologici a disposizione, a questo svolgimento alternativo, assicurando regolare e tempestiva resa delle prestazioni e massimo controllo della produttività giornaliera delle prestazioni stesse;

se l'intervenuta negata possibilità di ricorso al telelavoro, imposta al personale di Italia Lavoro che ha oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di famiglia con quelli di lavoro, non derivi da un'impropria ed iniqua applicazione degli indirizzi politici e delle regole contrattuali che riguardano la materia, o, peggio, da un arbitrario quanto inappropriato esercizio del potere, stante l'evidente possibilità di contemperamento degli interessi dell'amministrazione con le esigenze espresse dal personale;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per rendere effettive e non solo propagandistiche le indicazioni enunciate facendo applicare anche a Italia Lavoro la normativa di tutela del lavoro femminile e della famiglia a cui una società sana e moderna, al passo con le altre civiltà europee, non può rinunciare e la cui mancata applicazione proprio in Italia Lavoro diventa una chiara e stridente manifestazione di volontà contraria alle politiche del Ministero a cui la società stessa fa capo.

(4-04828)

(23 marzo 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia, sulla base degli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero nonché di quelli forniti da Italia lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente è opportuno precisare che l'istituto del telelavoro costituisce una forma di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell'azienda e degli altri luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa ma, al contempo, funzionalmente e strutturalmente collegato ad essa grazie all'ausilio di strumenti informatici e telematici.

Nel settore privato, tale istituto non ha ancora ricevuto una disciplina giuridica, essendo quest'ultima prevalentemente contenuta in accordi quadro conclusi tra le rappresentanze sindacali aziendali e dei lavoratori, allo scopo di definire le garanzie minime per i *teleworkers*, nonché le modalità e le regole per il ricorso al telelavoro da parte dell'impresa.

Con specifico riferimento alla società Italia lavoro, il telelavoro, attualmente in attesa di regolamentazione, era regolato da un accordo quadro, sottoscritto in data 10 ottobre 2006, per un periodo di sperimentazione di due anni.

L'accordo, in particolare, indicava alcune specificità e fissava le modalità nell'ambito delle quali realizzare la sperimentazione dell'istituto: 1) assegnazione temporanea (6 mesi rinnovabili), su base volontaria, a fronte di particolari causali (disabilità psico-fisiche; esigenze di cura di figli minori di 8 anni nonché di conviventi o familiari fino al secondo grado in linea retta; tempo di percorrenza e distanza dall'abitazione del lavoratore alla sede); 2) applicazione dello stesso, nell'ambito di una percentuale massima pari al 5 per cento del personale a tempo indeterminato, in una serie di ambiti (elaborazione di *report/statistiche/screening*, produ-

zione di programmi di informatica/siti *web*; *telemarketing*; gestione comunità virtuali, eccetera).

L' accordo prevedeva altresì rientri periodici settimanali e fasce orarie di reperibilità giornaliera nonché una comunicazione tempestiva (anche per via telematica) da parte del dipendente nei casi di impossibilità a rendersi reperibile nelle fasce previste.

Il ricorso al telelavoro da parte di Italia Lavoro deve tenere necessariamente conto della necessità di conciliare le caratteristiche stesse di tale istituto, e le sue modalità di svolgimento, con le attività realizzate dalla società in relazione alla propria missione istituzionale.

In tal senso, Italia lavoro, pur evidenziando la difficoltà di individuare concretamente posizioni «telelaborabili» nell'ambito dei processi e dell'organizzazione del lavoro aziendale, ha tuttavia precisato che, nel corso degli anni 2007-2010, sono state istituite le seguenti posizioni di telelavoro: 2007: 6 posizioni; 2008: 9 posizioni; 2009: 10 posizioni; 2010: 15 posizioni.

La società ha inoltre reso noto di aver deciso, nel corso dell'ultimo biennio, di incrementare le ore di disponibilità nonché il numero dei rientri in sede, al fine di evitare situazioni permanenti di lontananza operativa e di estraniamento rispetto alle dinamiche organizzative dell'azienda e all'evoluzione delle diverse attività.

Italia lavoro ha infine precisato di attuare, già da diverso tempo, le politiche di conciliazione adottate dal Governo e di aver proceduto, nel corso degli ultimi anni, a regolare l'istituto del telelavoro in modo da consentire ad un numero crescente di dipendenti di accedere a tale forma di conciliazione.

Da quanto su esposto emerge con chiarezza come la società non ha «soppresso» il telelavoro né ha mai negato il ricorso allo stesso; per contro, i dati numerici indicati testimoniano una sostanziale stabilità nel tempo del ricorso a tale modalità di prestazione lavorativa che va comunque armonizzato con le esigenze concrete e le possibilità organizzative della società.

Quest'ultima infatti ha vincoli cogenti nel dimensionamento dell'organico, nell'adempimento della propria missione e nel raggiungimento degli obiettivi che impegnano risorse pubbliche e che, in quanto tali, sono soggetti al controllo di diversi soggetti istituzionali sia interni che esterni.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

BIANCONI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 12 novembre 2009 il quotidiano «La Stampa» ha pubblicato un articolo in cui si denuncia che a Milano, nei pressi della stazione centrale

e nei sotterranei della metropolitana, con pochi euro si fornirebbero indirizzi di medici e farmaci per il distacco della placenta;

da quanto si evince dall'articolo sembra che sia noto che recandosi in questi luoghi della città di Milano bastino gesti semplici come accarezzarsi la pancia e accennare a un «problema» per essere avvicinati da persone che possono offrire la «soluzione» per bloccare una gravidanza con offerte di pastiglie da prendere a manciate o indirizzi di medici compiacenti;

la soluzione farmacologica più economica che viene proposta alle donne si chiama «Cytotec», un farmaco contro l'ulcera che preso a dosi massicce provoca le contrazioni fino a provocare l'aborto. Sempre più spesso, da quanto si apprenderebbe dai medici milanesi e non solo, sarebbero in aumento le donne che arrivano al pronto soccorso e nei reparti con tipiche perdite di sangue da assunzione di Cytotec;

in farmacia la confezione da 30 compresse di questo farmaco costa meno di 15 euro. Da quanto riferisce il quotidiano, invece, clandestinamente il costo sarebbe di 25 euro per 5 pastiglie;

ad acquistare questi farmaci sarebbero prevalentemente donne clandestine e che non hanno documenti da mostrare, ma anche italiane che hanno superato il limite dei tre mesi di gestazione consentito dalla legge n. 194 del 1978 per ricorrere ad un'interruzione volontaria di gravidanza, così come giovani donne minorenni;

questo fenomeno dell'acquisto clandestino di farmaci che possono provocare l'aborto potrebbe peggiorare, sia in termini di diffusione del fenomeno e sia in merito al giro di denaro che potrebbe portare ad ulteriori forme di criminalità, con l'introduzione dell'aborto chimico attraverso il percorso con la pillola Ru486,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario verificare con un'apposita indagine degli uffici ministeriali quale sia l'esatta percentuale degli aborti che avvengono, con le caratteristiche descritte, negli ospedali del Nord rispetto al resto d'Italia considerando la crescita degli aborti spontanei in Lombardia, passati da 10.779 nel 1997 a 12.151 nel 2006, anno degli ultimi dati Istat;

se al Ministero non risultino altri fenomeni così evidenti di clandestinità chirurgica dell'aborto e/o di clandestinità farmacologia territoriale, che sarebbero in totale conflitto con i principi sui quali si basa la legge n. 194 del 1978 di contrasto all'aborto clandestino e di tutela della salute della donna;

se sia vero che vi siano liste d'attesa superiori ad una settimana per eseguire, in massima sicurezza, un'interruzione di gravidanza all'interno delle strutture ospedaliere come previsto dalla legge;

se non si ritenga necessario chiedere ai NAS un particolare controllo relativo al farmaco Cytotec e alle fasi della sua commercializza-

zione nel nostro Paese, al di fuori dello stretto controllo e della prescrizione medica.

(4-02264)

(13 novembre 2009)

RISPOSTA. – La legge n. 194 del 1978, all'articolo 1, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovano e sviluppino i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite ed è compito delle Regioni provvedere in piena autonomia, alla tutela della salute della donna, attraverso l'offerta di prestazioni ed interventi che facciano parte di una ben definita strategia di prevenzione, orientata da identificati obiettivi generali e specifici.

L'ultima relazione del Ministro sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge n. 194 del 1978), presentata al Parlamento il 4 agosto 2011, riporta i dati del sistema di sorveglianza epidemiologica delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), i dati relativi all'andamento generale del fenomeno, le caratteristiche delle donne che vi fanno ricorso, le modalità di svolgimento dell'IVG.

Per quanto concerne il riferimento dell'interrogazione ad un incremento di abortività spontanea in Lombardia ed il collegamento con una modalità abortiva differente da quella legale, si precisa che non appare corretto un confronto nel tempo utilizzando il solo valore assoluto di aborti spontanei; è infatti necessario tener presente le eventuali modifiche nella popolazione dove questi eventi si verificano e nella natalità. A tal fine, a livello internazionale viene utilizzato come indicatore dell'incidenza dell'abortività spontanea il rapporto standardizzato di abortività spontanea (cioè il numero di aborti spontanei rispetto a 1.000 nati vivi). Utilizzando questo indicatore, si può osservare come l'ultimo dato disponibile dell'Istat relativo al 2006 della Lombardia (121 aborti spontanei per 1.000 nati vivi) sia completamente sovrapponibile a quello italiano (120 per 1.000). Per quanto riguarda l'andamento nel tempo, sempre dai dati Istat, già a partire dalla fine degli anni '90 si è osservata una diminuzione del rapporto standardizzato di abortività spontanea sia per quanto concerne la Lombardia che l'intero Paese. In riferimento ai due anni citati nell'interrogazione, nel 1997 il rapporto di abortività in Lombardia era pari a 143 per 1.000 e nel 2006 si è ridotto a 121.

Inoltre l'abortività spontanea ovviamente varia al variare dell'età della donna, e non si può non trascurare il contemporaneo aumento nel tempo dell'età della donna al parto (si consideri che circa un 6,79 per cento di donne ha una età maggiore di 40 anni al momento del parto), né l'aumentato ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e come entrambe le cose siano collegate, naturalmente, ad una maggiore probabilità di abortività spontanea.

Sul tema, peraltro, è opportuno evidenziare che, come precisato nella citata relazione del Ministro, la stima ufficiale degli aborti clandestini effettuati da donne italiane dimostra un notevole decremento degli stessi, attestandosi, nel 2005, a 15.000 casi, a fronte dei 100.000 stimati nel 1983.

In riferimento ai tempi di attesa per ottenere l'IVG, si ricorda che nell'articolo 5 della legge n. 194 viene indicato che, dopo la richiesta della donna di interrompere la gravidanza, «il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia (...) la invita a soprassedere per sette giorni», pertanto non sono molti gli interventi effettuati entro una settimana di attesa dal rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza.

Tuttavia, più della metà delle IVG si verificano entro 14 giorni di attesa.

Dalla relazione del Ministro presentata al Parlamento, relativa all'anno 2009, risulta che il 59,3 per cento delle donne esegue l'intervento entro 14 giorni dalla documentazione/certificazione, il 24,9 entro 15-21 giorni, l'11,1 entro 22-28 giorni ed il 4,7 per cento in periodi superiori ai 28 giorni.

Differenze importanti nei tempi di attesa e, quindi, nell'accesso al servizio esistono tra le donne italiane e quelle di cittadinanza estera, le quali presentano tempi di attesa più lunghi.

Valutando il *trend* temporale nel 2009, si rileva che è aumentata la percentuale di IVG effettuate entro 14 giorni dal rilascio del documento o certificazione, che permette di calcolare i tempi di attesa per l'intervento, ed è di conseguenza diminuita la percentuale di IVG effettuate oltre le tre settimane di gravidanza.

Per quanto riguarda gli aspetti della problematica in esame relativi al Cytotec, si precisa che è un medicinale a base di Misoprostolo, indicato nella prevenzione e nel trattamento di ulcere gastroduodenali indotte da FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), che, come altre prostaglandine naturali e sintetiche, aumenta sia l'intensità sia la frequenza delle contrazioni uterine.

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha precisato che nel foglietto illustrativo relativo al Cytotec è segnalato chiaramente che l'utilizzo dello stesso è controindicato durante il periodo di gravidanza: «Il suo uso in gravidanza può comportare gravi danni per il feto, complicare la gravidanza o causarne l'interruzione. Pertanto, il prodotto è controindicato durante la gravidanza accertata o presunta ed il suo impiego nelle donne in età feconda è consentito soltanto se vengono adottate contemporaneamente idonee misure contraccettive. Dovrebbe essere eseguito un test di gravidanza nelle due settimane che precedono l'inizio della terapia, che comunque sarebbe opportuno iniziare il secondo o terzo giorno del primo ciclo mestruale normale. Sono stati, inoltre, segnalati casi di rottura dell'utero a seguito dell'impiego del farmaco come induttore del parto».

Occorre evidenziare, inoltre, che la somministrazione di questo medicinale è soggetta a prescrizione medica rinnovata di volta in volta con ricetta non ripetibile (RNR), trattenuta dal farmacista alla consegna del pro-

dotto. Si reputa, infatti, che attraverso tale tipologia di prescrizioni sia possibile garantire un livello di sicurezza molto rigoroso, in quanto la RNR è obbligatoria per tutti i medicinali che sono potenzialmente tossici o a rischio di abuso, assuefazione e tolleranza ed il cui uso continuato può comportare rischi particolarmente elevati per la salute.

Per quanto riguarda l'attività posta in essere dal farmacista nell'esercizio della propria professione, si rileva che qualsiasi abuso o mancanza compiuta dal medesimo e, comunque, qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un danno alla salute del cittadino è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell'ordine nel cui ambito provinciale egli esercita l'attività professionale ed è, altresì, sanzionabile.

L'AIFA ritiene che l'attuale classificazione del medicinale ai fini della fornitura sia adeguata a consentirne l'utilizzo appropriato, nonché a prevenirne la diffusione illegale. A tal fine l'Agenzia sottolinea che tutte le iniziative in corso sono focalizzate su farmaci che, come il Citotec, hanno acquistato rilievo sul mercato a causa dell'accresciuta attenzione mediatica, e segnala il proprio impegno per contrastare i fenomeni collegati al commercio illegale dei medicinali, attraverso la collaborazione attiva e costante con i Carabinieri del NAS (anche attraverso Impact Italia, la *task force* nazionale avente l'obiettivo primario di diffondere e condividere le informazioni in merito alla diffusione illegale dei farmaci, di cui fanno parte, oltre all'AIFA e ai NAS, il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane).

Va sottolineata, inoltre, l'estrema attenzione che questo Governo riserva a tutte le pratiche che possano potenzialmente svolgersi in violazione o elusione della legge n. 194 del 1978, come testimonia, da ultimo, l'emanazione, da parte del Ministero, di apposite linee di indirizzo sull'IVG tramite RU486, allo scopo di assicurare che l'utilizzo di tale metodo farmacologico avvenga nel pieno rispetto delle garanzie, dei requisiti e delle procedure stabiliti dalla legge.

Ove necessario, non si è esitato ad adire gli organi giurisdizionali, per vigilare sul pieno rispetto della legislazione vigente: il Sottosegretario di Stato ha personalmente sporto denuncia all'autorità giudiziaria competente, affinché accerti e sanzioni l'eventuale commissione di reati in relazione alla vendita *online*, in evidente contrasto, quindi, con i principi e i parametri di sicurezza previsti dalla legge n. 194, della pillola RU486.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ROCELLA

(5 agosto 2011)

BIONDELLI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

con l'art. 12, comma 12-*septies* e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono

state modificate le disposizioni in materia di ricongiunzione e trasferimento dei contributi versati nel Fondo telefonici verso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO);

in particolare, il comma 12-*septies* del citato art. 12 ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2010 la ricongiunzione (prima gratuita) nel Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO (tra cui anche il Fondo telefonici, elettrici, ferrotramvieri) sia consentita solo a titolo oneroso per il lavoratore;

con la medesima decorrenza del 1° luglio 2010, il comma 12-*novies* ha inoltre abrogato l'art. 28 della legge n. 1450 del 1956 che consentiva, a domanda dell'interessato o d'ufficio, il trasferimento gratuito della posizione assicurativa maturata nel Fondo telefonici all'assicurazione generale obbligatoria;

prima delle nuove disposizioni, quindi, i lavoratori iscritti al Fondo telefonici potevano: 1) chiedere gratuitamente la ricongiunzione presso l'AGO dei periodi presenti nel Fondo telefonici (art. 1 della legge n. 29 del 1979); 2) chiedere gratuitamente, una volta cessata l'iscrizione al Fondo telefonici, il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo all'AGO; 3) avvalersi, qualora al momento della cessazione dell'iscrizione al Fondo non avessero maturato il requisito contributivo necessario alla liquidazione della pensione nel Fondo, del trasferimento gratuito d'ufficio dei contributi nell'AGO;

in questo quadro, il lavoratore che presentava una posizione contributiva divisa tra Fondo telefonici e AGO poteva, attraverso gli istituti di cui sopra, utilizzare gratuitamente tutti i periodi contributivi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici e la liquidazione di un'unica pensione calcolata secondo le regole dell'AGO;

inoltre, i lavoratori che avevano maturato la contribuzione esclusivamente nel Fondo telefonici, potevano avvalersi della ricongiunzione gratuita presso l'AGO al fine di farsi liquidare il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti;

le modifiche apportate dal decreto-legge n. 78 del 2010 comportano, evidentemente, un danno in capo ai lavoratori iscritti al Fondo telefonici che, al fine di accedere al trattamento pensionistico, saranno costretti: a pagare l'onere (considerevole) della ricongiunzione; in alternativa, laddove possano raggiungere una contribuzione nel Fondo telefonici almeno pari a 20 anni, a posticipare l'accesso alla pensione facendosi liquidare al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia una pensione principale dal Fondo e una pensione supplementare dall'AGO (con conseguente possibile riduzione dell'importo complessivamente percepito); in alternativa, ancora, a ricorrere all'istituto della totalizzazione che, allo stato attuale, prevedendo sempre l'erogazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo, comporta un rilevante danno in termini di importo della pensione;

l'INPS da parte sua ha recepito queste normative nella circolare n. 142 del 5 novembre 2010, in cui definiva le modalità e le regole di calcolo di tale ricongiungimento;

detta circolare, in particolare, per quanto riguarda i lavoratori iscritti al soppresso Fondo Telefonici, così recita: «La norma in esame ha abrogato l'articolo 28 della legge n. 1450/1956 ma ha fatto salva l'applicazione della norma stessa nei casi in cui le condizioni per il trasferimento, d'ufficio o a domanda, si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

Pertanto, continueranno ad applicarsi le norme dell'articolo 28 ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) aver cessato l'iscrizione al Fondo entro il 30 giugno 2010, avendo già perfezionato i requisiti per il diritto a pensione, ed aver presentato domanda di costituzione di posizione assicurativa entro la stessa data;
- 2) aver cessato l'iscrizione al Fondo Telefonici alla data del 30 giugno 2010 senza aver raggiunto tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la liquidazione della prestazione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo.

Per quanto riguarda l'ipotesi di cui al punto 2), qualora in favore degli interessati risultasse accreditata contribuzione di altra natura per periodi successivi alla predetta data, si potrà procedere alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD solo a condizione che tale ulteriore contribuzione non sia comunque sufficiente a perfezionare il diritto alla pensione del Fondo.

A tale proposito si sottolinea che la verifica delle condizioni che determinano la costituzione d'ufficio della posizione va effettuata con riferimento alla contribuzione maturata all'atto della cessazione dell'attività lavorativa che comportava l'obbligo di iscrizione al Fondo. Ai sensi del più volte citato articolo 28, la trasferibilità d'ufficio si configura infatti «qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo.

La valutazione circa la trasferibilità d'ufficio potrà avvenire anche in sede di esame della domanda di pensione, fermo restando che il diritto alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD verrà conseguito solo se il soggetto avrà cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2010 e non avrà comunque raggiunto, per effetto della contribuzione non obbligatoria, accreditata nel Fondo dopo tale data, né il diritto alla pensione di vecchiaia, né a quella di anzianità a carico del Fondo Telefonici.

Come già anticipato nei messaggi n. 21181 e n. 22889, rispettivamente del 12 agosto e del 9 settembre 2010 e nella circolare n. 126 del 24 settembre 2010, con i quali è stato chiarito che non è più possibile procedere alla liquidazione del trattamento più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello determinato secondo le norme dell'AGO, le nuove norme in materia di trasferimento della posizione assicurativa si applicano sia alle istanze presentate dopo il 1° luglio 2010, sia a quelle

presentate prima di tale data senza che ne ricorressero i requisiti, prescindendo assolutamente dalla data di decorrenza della eventuale pensione.

Si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che, a differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni, è consentito chiedere la costituzione della posizione assicurativa solo quando sia venuto meno l'obbligo del versamento contributivo al Fondo. Conseguentemente, possono considerarsi legittimamente presentate solo le istanze avanzate in data antecedente al 1° luglio 2010 e solo se risulti contestualmente soddisfatto il requisito di cessazione dell'iscrizione al Fondo»;

rilevato che:

gli effetti di questa normativa e della sua applicazione su decine di migliaia di lavoratori saranno devastanti e tali da impedire di fatto il percepimento della pensione di anzianità a moltissimi lavoratori ciò perché, secondo fonti e stime attendibili, gli importi di tale ricongiunzione ammonterebbero a svariate decine di migliaia di euro (dai 50.000 euro in su). I lavoratori penalizzati da questa legge sarebbero quindi costretti ad indebitarsi per ottenere la pensione di anzianità oppure rinunciare e aspettare i 65 anni per ottenere la pensione minima di vecchiaia di gran lunga inferiore come importo;

a questa pesante situazione si aggiunga il fatto che a distanza di oltre un mese l'INPS non ha ancora predisposto un programma per il calcolo della ricongiunzione. Si determina quindi la paradossale situazione per cui i lavoratori coinvolti che avrebbero diritto alla pensione di anzianità rimandano tale scelta perché nessuno è in grado di dire loro quanto sarà il costo di questa ricongiunzione;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

è evidente l'ingiustizia di questa normativa per la disparità di trattamento che si viene a creare tra lavoratori con gli stessi requisiti di legge al momento della maturazione del diritto;

questa legge presenta numerosi aspetti d'incostituzionalità;

è evidente che l'INPS non è in grado di dare seguito ad una sua stessa circolare, nonostante le numerose proteste dei lavoratori coinvolti, nonostante una lettera aperta inviata dalle organizzazioni sindacali all'attenzione del Ministro in indirizzo, che non ha dato alcun seguito a tali istanze;

è inoltre venuta meno la possibilità di farsi liquidare il trattamento più favorevole;

per i motivi esposti e per finalità di equità cui deve essere improntato il sistema di previdenza di un Paese democratico, è necessario a parere dell'interrogante attivarsi al fine di rivedere le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010, ripristinando la possibilità per tutti i lavoratori iscritti al Fondo telefonici di ricorrere gratuitamente alla ricongiunzione o al trasferimento presso l'AGO. Ciò quantomeno con riferimento a quei soggetti per i quali il ricorso agli istituti in parola (ricongiunzione e trasferimento) si renda necessario per il raggiungimento della pensione di anzianità nonché per quella di vecchiaia per i lavoratori che non

maturino (per effetto della contribuzione obbligatoria e figurativa) i 20 anni di contributi nel Fondo telefonici;

peraltro, tali modifiche normative – essendo state introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 – sono state apportate con effetto retroattivo, rendendo di fatto impossibile per i lavoratori porre in essere eventuali azioni finalizzate a salvaguardare il diritto alla pensione; ci si riferisce, in particolare, ai lavoratori ancora in servizio e iscritti al Fondo telefonici alla data del 1° luglio 2010;

per tutti coloro che a questa data avessero cessato l'iscrizione al Fondo senza aver maturato i requisiti di età e contribuzione per l'accesso alla pensione, si ritiene che debba trovare applicazione il disposto dell'ultimo periodo dell'art. 12, comma 12-*novies*, del decreto-legge n. 78 del 2010 che dispone che «È fatta salva l'applicazione dell'art. 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate al 1 luglio 2010». Tale salvaguardia dovrebbe essere applicata anche ai lavoratori che prima del 1° luglio 2010 avevano cessato il rapporto di lavoro per collocazione in mobilità,

si chiede di sapere quali provvedimenti e/o quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre rimedio a questa situazione di chiara disparità di trattamento, anche in considerazione dei profili di incostituzionalità della legge stessa, che in ogni caso sta provocando enormi disagi a numerosi lavoratori delle categorie interessate.

(4-04288)

(17 dicembre 2010)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare in materia di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso gestioni diverse dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall'Inps, sulla base degli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero nonché di quelli forniti dall'Inps, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente è opportuno ricordare che tale materia ha subito importanti modifiche a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) che, nell'intento di omogeneizzare e razionalizzare le diverse disposizioni che ne fissavano i principi regolatori, ha previsto nuove modalità per coloro che intendessero fare ricorso all'istituto della ricongiunzione.

In punto di fatto, è rilevante osservare come la definizione delle misure attuative del decreto-legge n. 78 è stata effettuata con l'emanazione della circolare INPS n. 142 del 5 novembre 2010 nonché con il rilascio da parte dell'Istituto medesimo, in data 10 gennaio 2011, della procedura informatizzata per il calcolo automatico degli oneri di ricongiunzione.

Il complessivo sistema in tal modo delineato comporta che i lavoratori i quali non potranno raggiungere i requisiti minimi per il conseguimento

mento della pensione nei fondi di appartenenza potranno ricorrere alla ricongiunzione, sostenendo un onere variabile a seconda della situazione previdenziale di ciascuno.

Con specifico riferimento alle categorie dei lavoratori elettrici e telefonici, iscritti ai relativi fondi (soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2000), si precisa che le stesse, a seguito dell'entrata in vigore delle predette disposizioni normative, non possono più ricongiungere gratuitamente all'AGO i periodi contributivi maturati presso il fondo di appartenenza e, una volta cessata l'iscrizione al fondo medesimo, trasferire gratuitamente la propria posizione assicurativa all'AGO.

In particolare, per effetto delle nuove disposizioni, i soggetti cessati dal servizio, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono continuare a trasferire la contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO, ma solo a titolo oneroso.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori cessati senza diritto a pensione, occorre distinguere tra quelli cessati prima o dopo il 30 giugno 2010. Questi ultimi, infatti, per far transitare la propria posizione assicurativa nell'AGO, devono avvalersi necessariamente del trasferimento a titolo oneroso; nel caso, invece, di soggetti cessati prima del 30 giugno, si sono create situazioni diverse nei confronti dei lavoratori elettrici rispetto a quelli telefonici. In particolare: a) per i lavoratori telefonici, interessati da una norma che consentiva la costituzione d'ufficio a titolo gratuito della contribuzione del rispettivo fondo all'AGO, continuano ad avvalersene purché abbiano cessato, alla data del 30 giugno 2010, l'iscrizione al Fondo telefonici senza diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità; b) per i lavoratori elettrici cessati, alla data del 30 giugno, dall'iscrizione al relativo fondo, che abbiano maturato o meno i requisiti pensionistici, ma che entro la stessa data abbiano presentato la relativa domanda di costituzione della posizione assicurativa, continua ad applicarsi la normativa previgente.

Si fa altresì presente che, sulla base delle disposizioni normative vigenti, i soggetti in esame possono usufruire, in alternativa e in presenza dei requisiti richiesti, dell'istituto della totalizzazione.

Ciò premesso, preso atto delle indubbe ripercussioni che tale riforma ha prodotto sul tessuto sociale nonché della necessità di consentire un adeguato riconoscimento previdenziale all'attività prestata dall'assicurato nell'intero arco lavorativo, il Ministero ha assunto l'impegno di procedere, attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico, all'individuazione di nuove ipotesi di riunificazione che consentano la valorizzazione delle posizioni assicurative possedute dal lavoratore in più gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico.

In proposito, si fa presente che, a conclusione dei lavori del tavolo tecnico, sono state individuate alcune linee per un eventuale intervento

normativo, la cui concreta attuazione andrà tuttavia valutata anche sotto il profilo della compatibilità finanziaria.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

BIONDELLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la legge 29 luglio 2010, n. 120, «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», così dispone all'art. 58, rubricato «(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)»: all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»; *b)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per i fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento"»;

tale norma è il presupposto per consentire, dopo 12 anni, di adottare anche in Italia il contrassegno unificato disabili europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998;

questo testo modifica di fatto la norma del codice della *privacy* che rendeva impossibile l'adozione del contrassegno anche in Italia. Previsto da una raccomandazione del Consiglio europeo, il contrassegno unificato in Italia ha sollevato infatti dubbi e perplessità, legate alla garanzia della tutela o meno della *privacy* del disabile. Recando sul fronte non solo la dicitura «disabile», ma anche il simbolo internazionale della persona disabile, la stilizzazione nota in tutto il mondo, vi era un evidente contraddizione con quanto disposto dall'articolo 74 del codice della protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), che vieta l'esposizione di simboli o diciture;

con l'adozione del contrassegno unificato disabili europeo (Cude), la persona disabile può circolare e veder riconosciuti i suoi diritti non solo se viaggia in auto per l'Europa, ma anche se circola o sosta in tutti i comuni italiani. Ad oggi, infatti, il rilascio del contrassegno è demandato ai comuni di residenza e ognuno ha le sue regole: ciò ha provocato segnalazioni di persone disabili multate, benché munite di contrassegno, in zone a

traffico limitato o in parcheggi riservati di altre città rispetto a quella di residenza;

per quanto risulta all'interrogante, come diffuso da un *blog* su *Internet* la Comunità europea, in merito al recepimento da parte dell'Italia della raccomandazione 98/376/CE inerente al contrassegno europeo per disabili, così si è espressa: la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio in questione introduce un modello comunitario europeo standardizzato che deve essere reciprocamente riconosciuto attraverso gli Stati membri UE. Tuttavia gli Stati membri sono responsabili per il rilascio del contrassegno e in questo senso le autorità nazionali fanno riferimento alle loro rispettive definizioni di inabilità nonché ad altra legislazione. Definiscono le procedure per la concessione del contrassegno, hanno l'ultima parola sulle informazioni visualizzate e su altre condizioni per l'utilizzo del contrassegno;

ritenuto che:

allo stato, manca solo la modifica del regolamento attuativo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, art. 188) del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni) che riporta ancora la dicitura «contrassegno invalidi» e disciplina le procedure per il suo ottenimento.

appare del tutto inconcepibile che, a distanza di più di un decennio, e con una legge già approvata e vigente da ormai un anno, con la modifica sopra riportata, il Ministro in indirizzo non si adoperi per adottare un provvedimento di attuazione, che ha carattere meramente amministrativo;

di fronte ad un'ingiustificata inerzia del Ministero e dei suoi funzionari, tanti cittadini disabili devono ancora patire i ritardi della burocrazia in Italia, peraltro su aspetti che è molto facile adottare;

i danni che ne derivano creano disagio ai diretti interessati, purtroppo in numero considerevole, a giudizio all'interrogante, in un contesto di evidente insensibilità sociale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro dei trasporti, intenda adottare affinché un provvedimento già approvato con legge dello Stato da più di un anno diventi concretamente operativo mediante l'adozione del regolamento di attuazione, atto di natura meramente amministrativa;

quali siano gli eventuali impedimenti od i responsabili del ritardato adempimento.

(4-05612)

(14 luglio 2011)

RISPOSTA. – Il Ministero segue da tempo, e con la massima attenzione, la questione al fine di pervenire all'effettiva adozione del contrassegno disabili europeo.

Come noto, la normativa attualmente vigente in Italia, articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 285 (codice della strada), e de-

creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, prevede che gli utenti diversamente abili possono usufruire di importanti agevolazioni, esponendo il contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Tale contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di Polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone l'agente accertatore in condizione di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso l'esposizione dell'autorizzazione. Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la mobilità degli utenti diversamente abili e, nel contempo, quello di garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal codice della strada e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazione di infrazioni.

In passato, tutto ciò è risultato in contraddizione con il disposto dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» che non prevedeva l'esposizione «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno», vanificando in tal modo quanto sopra ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.

La legge n. 196 del 2003 non ha reso possibile, fino ad oggi, l'adozione del contrassegno europeo «Parking card for disabled people», valido nella Comunità europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste. Quest'ultima prevede l'adozione di un contrassegno unico di tipo europeo e contiene disposizioni relative al modello da adottare, definendone misure, colore, plastificazione, *logo* ed indicazioni dei dati del titolare da riportare sullo stesso.

Con l'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, tali impedimenti sono stati superati. Pertanto, è possibile uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea.

Si fa presente, in proposito, che è già in corso la predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare tale intento e si assicura, altresì, l'impegno del Ministero affinché la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avvenga in tempi ragionevolmente brevi, pur considerando che si tratta di un provvedimento di ampia portata, concernente non solo l'adozione del contrassegno europeo, ma anche tutta una serie di modifiche al regolamento connesse alla stessa adozione.

Infine, si segnala che l'*iter* approvativo prevede, comunque, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(5 agosto 2011)

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI. – *Al Ministro dell'interno.* –
Premesso che:

l'articolo 8, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia», prevede la possibilità per i Comuni, poi indicati nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, di rilasciare, su richiesta dei cittadini interessati, le carte di identità bilingui, ovvero in italiano e sloveno;

i suddetti Comuni hanno avviato la procedura di rilascio di tali carte d'identità bilingui;

considerato che:

a seguito di alcuni controlli effettuati dalle Forze dell'ordine, molti dei possessori di tali carte d'identità sono stati accusati di essere in possesso di documenti rubati o smarriti da altri cittadini italiani;

dai primi accertamenti effettuati risulterebbe che tali spiacevoli episodi si sarebbero verificati a causa dell'assegnazione da parte degli uffici ministeriali della stessa numerazione per le carte di identità bilingui in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia e per le carte d'identità italo-francesi in alcuni comuni della Valle d'Aosta;

risulta all'interrogante che di tale situazione siano a conoscenza sia il Comune che la Prefettura di Gorizia, città nella quale già nello scorso anno si erano registrati episodi analoghi;

gli addetti al servizio anagrafe del suddetto Comune stanno informando di tali inconvenienti i richiedenti la carta d'identità bilingue, provocando così negli stessi la giustificata preoccupazione sulle possibili ripercussioni negative;

tale situazione limita di fatto ai cittadini di poter godere di un diritto espressamente previsto dalla richiamata legge del 2001,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi disguidi che si stanno verificando in seguito all'emissione di carte d'identità con la stessa numerazione a danno dei cittadini e, in particolare, dei Comuni in cui ciò è avvenuto e del numero di persone coinvolti da tali spiacevoli episodi;

quali urgenti iniziative intenda adottare per porre rimedio a tale grave situazione garantendo il pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, nonché di quanto sancito dalla Costituzione ed

evitare che in futuro possano ripetersi situazioni analoghe, fortemente imbarazzanti per i cittadini e le Forze dell'ordine.

(4-04595)

(17 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Si precisa che il 23 agosto 2010 il Comune di Gorizia ha segnalato alla locale Prefettura il caso di un cittadino ivi residente e titolare di carta d'identità bilingue italo-slovena, che, in occasione di una richiesta di finanziamento, era venuto a conoscenza dell'esistenza di un'altra carta d'identità con il medesimo numero smarrita da un cittadino residente a Roisan (Aosta).

A seguito di successivi controlli esperiti dalle Forze dell'ordine è emerso che ad alcuni cittadini titolari di carte d'identità bilingue veniva contestata la validità del documento identificativo, in quanto il numero di serie della carta d'identità a loro intestata (ad esempio italo-sloveno) era identico a quello di altre carte d'identità bilingue (ad esempio italo-francese) segnalate come smarrite o rubate.

Come è noto, le numerazioni delle carte d'identità cartacee sono diverse a seconda che siano bilingue (2 alfa più 6 numeri) o meno (2 alfa più 7 numeri), per cui la distinzione tra le carte d'identità bilingue è data solo dal colore.

Allo scopo di evitare disagi ai titolari dei documenti bilingue, pertanto, la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero, esaminata la questione con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ha deciso di adottare anche per le carte bilingue la numerazione delle carte d'identità italiane (2 lettere seguite da 7 numeri), proseguendo nella progressione numerica senza distinzione tra i vari tipi di carte d'identità (italiane e bilingue).

Successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a stampare, secondo le predette caratteristiche, quattro nuovi modelli della carta d'identità cartacea in formato bilingue italo-sloveno, italo-francese, italo-tedesco e italo-ladine che dovranno essere approvati, ai sensi dell'art. 289 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(5 agosto 2011)

CAMBER. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la pianta organica degli ispettori di vigilanza INPS, che prevede circa 2.000 unità, rischia di ridursi, alla fine del corrente anno, a circa

1.000 unità stanti i molti pensionamenti che si profilano, avendo centinaia di ispettori maturato l'anzianità contributiva necessaria;

nel 2007 è stato bandito un concorso pubblico per esami per l'assunzione di 293 unità nel profilo di «ispettore di vigilanza, area funzionale C», le cui prove hanno avuto termine nel luglio 2009;

il 14 maggio 2010 i 293 vincitori, unitamente a 14 idonei, hanno firmato il contratto di lavoro;

l'azione del Governo, fermamente rivolta a contrastare gli illeciti nel campo dell'evasione contributiva, rischia di essere limitata per la mancanza di idonee risorse operative, posto che l'assunzione dei suddetti vincitori del concorso va a coprire appena un terzo del fabbisogno di ispettori dell'INPS;

è di tutta evidenza che tale fabbisogno potrebbe essere soddisfatto mediante l'assunzione dei restanti 500 giovani laureati risultati idonei;

l'assunzione di tali risorse umane, impegnate nella funzione ispettiva, permetterebbe con maggior successo il recupero dei contributi evasi o omessi che producono un'entrata per le casse dello Stato che, altrimenti, resterebbe non recuperata;

l'INPS ha conseguito i risparmi di spesa, certificati dal Ministro dell'economia e delle finanze e, al 30 giugno 2010, avrà, altresì, assolto agli ulteriori obblighi prescritti dal decreto cosiddetto mille proroghe, di cui al decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010,

si chiede di sapere quali urgenti interventi di competenza possano essere assunti nei confronti dell'INPS affinché, attesa la carenza di organico citata, possa essere integrato il corpo ispettivo dell'ente al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione contributiva.

(4-03604)

(4 agosto 2010)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente il concorso pubblico per esami per 293 ispettori di vigilanza bandito dall'INPS nel 2007, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Istituto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010, per il quadriennio 2010-2013 le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, l'Istituto ha, inoltre, effettuato la riduzione delle dotazioni organiche degli uffici dirigenziali e del personale non di-

rigente. A seguito di tale riduzione risulta, allo stato, una modesta carenza nel profilo degli ispettori di vigilanza e più in generale nell'area C di riferimento, destinata, comunque, ad essere implementata dai concorsi attualmente in fase di espletamento.

Negli ultimi anni l'Istituto, a fronte delle disposizioni legislative finalizzate alla riduzione della spesa relativa al personale, ha comunque ottenuto corpose autorizzazioni all'assunzione di personale a tempo indeterminato, tra le quali anche 310 unità di ispettori di vigilanza appartenenti al concorso in parola assunte nel maggio 2010.

È stata, inoltre, ottenuta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2011, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ulteriori 52 unità, nell'area C, posizione economica C1, del profilo degli ispettori di vigilanza.

Si precisa, infine, che è stata perfezionata, per l'anno 2011, in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni normative vigenti e dalla circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'ulteriore richiesta di autorizzazione all'assunzione, tra le altre, di 50 unità, da assumere nel profilo degli ispettori di vigilanza.

Compatibilmente con i vincoli stabiliti dalla normativa in materia richiamata l'Istituto si attiverà al fine di implementare le risorse carenti entro le disponibilità di organico.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

COMPAGNA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il dottor Carlo D'Amato, dirigente generale dell'INAIL in servizio come direttore regionale della Sicilia fino al 30 giugno 2009, fu sospeso facoltativamente dal servizio nel 1996 a seguito di procedimento penale per fatti relativi ad attività *extra ufficio*;

la sospensione si è protratta per 6 anni 5 mesi e 5 giorni, ben oltre i cinque anni previsti dalla Corte costituzionale come durata massima consentita in caso di sospensione cautelare facoltativa dal servizio in attesa della conclusione dell'*iter* processuale;

il dottor D'Amato aveva inutilmente sollecitato la riammissione in servizio;

mai, ai sensi del regolamento INAIL, lo stesso è stato sottoposto a commissione disciplinare;

solo nell'anno 2002 l'ente in questione decise di riammettere in servizio l'interessato;

il procedimento penale si è concluso con sentenza di proscioglimento «per non aver commesso il fatto» passata definitivamente in giudicato in data 15 aprile 2005;

lo stesso D'Amato aveva inutilmente comunicato più volte all'INAIL di volersi avvalere del disposto di cui all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 che testualmente recita «Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione (...) a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso (...) ha diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza, il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione»;

il tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1 dell'11 gennaio 2001, ha riconosciuto all'interessato il diritto ad ottenere il prolungamento della propria permanenza in servizio ai sensi e per gli effetti della citata normativa;

il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, commi 30, 31 e 32, ha ulteriormente precisato il disposto di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostanzialmente confermando quanto già deciso dal tribunale adito dal dottor D'Amato;

ciò nonostante, sono rimaste inevase le comunicazioni e le diffide che l'interessato ha inoltrato all'INAIL nelle persone del presidente, dottor Fabio Sartori, del direttore generale, dottor Antonio Lucibello, e del responsabile delle risorse umane;

tale atteggiamento, che appare all'interrogante di immotivato rifiuto, inaccettabile da parte di rappresentanti di un ente previdenziale istituzionalmente tenuti al rispetto delle leggi oltre che delle decisioni dei tribunali, configura una condotta gravemente omissiva, oltre ad un danno non giustificato alle casse dell'ente, atteso, altresì, che da quanto risulta sono, tuttora, scoperti incarichi di dirigente generale che ben potrebbero essere affidati a D'Amato, peraltro in possesso di un *curriculum* professionale e culturale di elevatissimo spessore oltre che di capacità direzionale ampiamente dimostrata ed apprezzata,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano assumere per ripristinare tempi e modi meno indegni dello Stato di diritto nel caso descritto.

(4-04951)

(6 aprile 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne la riammissione in servizio di un Dirigente generale dell'INAIL, sospeso in seguito a procedimento penale per fatti precedenti e non collegati all'esercizio delle funzioni svolte presso l'ente.

Il Dirigente citato è stato sospeso con decorrenza dal 30 gennaio 1996 e successivamente riammesso temporaneamente in servizio a partire dal 5 agosto 2002, per poi essere definitivamente reintegrato con provvedimento del 15 novembre 2005, all'esito del procedimento penale a suo carico, conclusosi con sentenza di proscioglimento.

L'Istituto ha chiarito che la sospensione cautelare dal servizio, disposta sul presupposto della pendenza di procedimento penale, è stata protratta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97 del 2001 in seguito alla intervenuta condanna in primo grado del Dirigente.

Al riguardo, la norma di cui sopra dispone, al comma 1, che, in caso di condanna anche non definitiva, per reati di particolare gravità, i dipendenti pubblici sono sospesi dal servizio; il comma 2 disciplina invece la durata della sospensione che cessa di essere efficace se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

Tale ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza del 3 maggio 2002, n. 145, e riformulata nel senso che la sospensione dal servizio, disposta a norma del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 97 del 2001, perde efficacia in ogni caso decorsi cinque anni.

In esito a tale pronuncia, l'Istituto ha provveduto, in data 5 agosto 2002, a riammettere temporaneamente in servizio il dipendente sospeso, in attesa della sentenza definitiva, intervenuta nell'aprile 2005, a cui è conseguita la reintegrazione definitiva del Dirigente.

Per quanto riguarda, infine, il prolungamento del rapporto di impiego oltre il limite di età, l'Istituto ha fatto sapere che il Dirigente ha ricoperto l'incarico di responsabile della Direzione regionale Sicilia fino al 30 giugno 2009, data di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008.

In seguito, l'INAIL, preso atto del mutato quadro normativo e in particolare delle modifiche apportate all'art. 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 ad opera del decreto-legge n. 225 del 2010, ha disposto, con determinazione presidenziale n. 106 del 22 aprile 2011, il ripristino del rapporto di impiego, conferendo al Dirigente in questione l'incarico di responsabile dell'andamento dell'attività amministrativa e produttiva della Direzione regionale Marche.

Tale incarico, decorrente dal 18 maggio 2011, data concordata con l'interessato, si protrarrà fino al compimento del 70° anno di età, ai sensi dell'art. 2, comma 32, del decreto-legge n. 225 del 2010, il quale pone un limite tassativo alla permanenza in servizio che non può comunque essere superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dagli ordinamenti

delle singole amministrazioni, costituendo un invalicabile limite anche all'effetto ripristinatorio reso necessario a seguito della pronuncia di proscioglimento.

In proposito, la disciplina applicabile all'INAIL prevede che il collocamento a riposo avvenga al compimento del 65° anno di età, pertanto, il prolungamento del rapporto di lavoro con il Dirigente non potrà superare il mese del compimento del 70° anno di età.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

DIVINA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

all'interrogante è giunta una segnalazione da parte di un cittadino, il quale rileva che in provincia di Trento opererebbe un'autoscuola, peraltro autorizzata alla preparazione di candidati per le sole patenti di categoria «A» e «B» ossia per la conduzione rispettivamente di motocicli e di veicoli fino a nove posti, che avrebbe consentito l'iscrizione di candidati per il conseguimento di patenti di guida di categoria superiore, fornendo una preparazione teorica in modo approssimativo in locali peraltro non idonei e orientata specificatamente al mero superamento dell'esame, per poi dirottare gli interessati a un'autoscuola avente sede a Bolzano per le lezioni pratiche di guida. L'esame verrebbe quindi effettuato presso la Motorizzazione di Bolzano con modalità apparentemente agevolate, posto che l'esame pratico di guida durerebbe all'incirca un quarto d'ora, rispetto al tempo minimo di 45 minuti tassativamente prescritto dalle disposizioni attuative del codice della strada, e sarebbe effettuato su un percorso in precedenza reso noto e appositamente sperimentato;

nella segnalazione si rileva la preoccupazione e lo sconcerto per siffatte procedure, che consentirebbero di conseguire la patente di guida secondo modalità che prescindono da un'accurata verifica della preparazione teorica e dell'abilità di guida degli aspiranti, presupposti e condizioni indispensabili per condurre veicoli di dimensioni non trascurabili, come i mezzi con portata a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate («C»), gli autobus («D»), gli autoarticolati, gli autosnodati e gli autotreni («E»);

secondo tale segnalazione, l'autoscuola opererebbe nel territorio della Valsugana, in particolare il Comune di Pergine Valsugana, centro residenziale distante solo 11 chilometri da Trento;

l'interrogante ritiene opportuno che sia verificata la veridicità dei fatti esposti, atteso che se quanto segnalato corrispondesse al vero si sarebbe in presenza di una grave situazione che non potrebbe essere sottovalutata,

si chiede di sapere:

se sia corretta la prassi adottata dalla richiamata autoscuola, con sede in provincia di Trento, abilitata e autorizzata alla preparazione di candidati per le patenti di categoria «A» e «B», che gestirebbe altresì l'iscrizione e la preparazione teorica di candidati al conseguimento delle patenti di categorie superiori;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno approfondire la questione procedendo ad una verifica puntuale e completa presso la Motorizzazione delle province di Trento e di Bolzano, titolari della vigilanza in materia;

se si ritenga, inoltre, il caso di informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento affinché accerti se si siano consumati nella fattispecie eventuali reati, nonché per tutti gli atti conseguenti.

(4-04868)

(29 marzo 2011)

RISPOSTA. – Si comunica che ai sensi dell'articolo 335, comma 10, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», le autoscuole di tipo «B» possono svolgere esclusivamente corsi «per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categoria A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione» e non possono, quindi, erogare corsi per il conseguimento anche delle patenti delle categorie C o D.

Premesso ciò, nel confermare che la vigilanza tecnica ed amministrativa sull'attività delle autoscuole è affidata, ai sensi dell'articolo 123 del codice della strada, alle Province territorialmente competenti, si comunica che il Ministero ha provveduto a trasmettere il testo dell'interrogazione alle Province di Trento e Bolzano per acquisire ogni utile elemento in merito ai fatti esposti dall'interrogante.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(5 agosto 2011)

FERRANTE, DELLA SETA, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ASTORE, BAILO, BASTICO, CARLONI, CHITI, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MONGIELLO, PERDUCA, PETERLINI, PINOTTI, PORETTI, SANNA, SBARBATI, TOMASELLI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, ha equiparato la maternità adottiva a quella biologica elevando da 3 a 5 mesi anche il congedo di maternità spettante in caso di adozione. Un provvedi-

mento atteso da tempo è venuto a sanare una situazione di palese ingiustizia e disparità tra madri che devono sospendere il lavoro per prendersi cura di un figlio nato dopo una gravidanza e madri che sospendono il lavoro per occuparsi di bambini diventati loro figli con un decreto d'adozione;

nonostante la legge la discriminazione continua: sono numerose le madri, iscritte alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che hanno presentato domanda di maternità dopo la promulgazione della legge finanziaria per il 2008 e che si sono viste liquidare solo 3 mesi invece dei 5 previsti. Il principio di equiparazione tra le due maternità sancito dalla legge finanziaria per il 2008 evidentemente, nel loro caso, resta ancora inevaso. Il lavoro svolto da queste mamme e i contributi da loro versati, come quelli delle mamme biologiche, nel corso degli anni, ma soprattutto il tempo di cura richiesto dai loro figli, così deprivati di amore e attenzione e spesso ancora più bisognosi di cure dei «nascituri», per l'INPS sembra non avere lo stesso peso;

a tal proposito è importante evidenziare che, prima del 2008, la legge considerava la maternità biologica diversamente da quella adottiva, in altre parole le madri adottive avevano meno diritti di quelle biologiche, ad esempio 3 mesi di indennità di maternità anziché 5 mesi. Con la manovra finanziaria per il 2008 invece si è scelto, per ragioni di evidente equità, l'equiparazione dei diritti delle madri adottive a quelle biologiche. Ma, di fatto, mentre le madri adottive lavoratrici dipendenti hanno ottenuto di poter stare a casa 5 mesi pagate (al 100 per cento) le lavoratrici collaboratrici, coordinate e continuative (cococo) e con contratti di lavoro a progetto (cocopro), hanno visto riconoscersi solo 3 mesi, e pagati all'80 per cento, anziché 5, perché l'INPS ha offerto una interpretazione restrittiva del principio di equiparazione tra mamme adottive e mamme biologiche contenuto nella legge, ritenendo che siano stati modificati esclusivamente gli articoli legati alle lavoratrici dipendenti;

madri di serie cadetta, quelle iscritte alla Gestione separata dell'INPS, il «calderone» in cui si trovano a convivere professioniste e lavoratrici autonome senza albo e cassa di categoria, lavoratrici parasubordinate, cococo, cocopro, ecc. Categorie professionali che in realtà hanno poco in comune, tranne condividere una gestione previdenziale molto meno tutelante di quella dei lavoratori dipendenti sotto moltissimi aspetti tra cui, appunto, la maternità. Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata sono da sempre abituate ad essere considerate «figlie di un dio minore», e, per loro, i 5 mesi di congedo per la maternità biologica sono una novità recente; esse continuano tuttavia a non avere alcuna indennità in caso di malattia anche grave ed avranno pensioni molto basse al termine della carriera, tanto per citare qualche dato. Ma questa ennesima discriminazione, questa volta giocata sulla pelle anche dei figli adottivi, è uno schiaffo che queste cittadine, lavoratrici e madri di certo non meritano;

si tratta di rispettare il principio di base per cui anche questi figli, attesi per anni e così fortemente voluti, così bisognosi di cure e affetto, che sempre più spesso sono bambini non piccolissimi e con «esigenze spe-

ciali», necessitano della vicinanza fisica della madre soprattutto nei primi, importantissimi mesi di vita in famiglia. I 5 mesi di congedo, così come per le lavoratrici dipendenti, sono vitali, anche per queste mamme-lavoratrici e soprattutto per i loro figli;

una volta equiparato il congedo di maternità delle iscritte alla Gestione separata a quello delle dipendenti per quanto riguarda la maternità biologica (5 mesi), una volta sancito che in caso di adozione di minore, il congedo di maternità spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, c'è davvero bisogno di una legge o di una circolare dell'INPS *ad hoc* che ribadisca esplicitamente che tutto questo vale anche per le iscritte alla Gestione separata? Se il principio dell'equiparazione è stato riconosciuto, questa inclusione non dovrebbe essere automatica? Per non parlare del fatto che alle figure professionali come cococo e cocopro si applica l'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, che prevede quanto segue: «Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità (...) avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;

anche se non sarà questo ennesimo ostacolo a fermare le donne iscritte alla Gestione separata e i loro compagni sulla lunga e tortuosa strada che porta all'adozione – anni di frustrante attesa, momenti di sconforto e disillusione e spese economiche ingentissime, che come nel caso dell'adozione internazionale, possono superare i 15.000 euro – e non saranno due mesi di maternità in meno a frenare il loro desiderio di genitorialità, statistiche della Commissione per le adozioni internazionali indicano un calo del 30 per cento delle domande di idoneità per i genitori adottivi rispetto al 2006: la crisi colpisce anche le famiglie che vorrebbero adottare un bambino, e una maternità poco tutelata può essere un ulteriore disincentivo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e oramai improcrastinabile rimediare al più presto a questa vistosa incongruenza, anche attraverso una puntuale verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia da parte dell'INPS, e se necessario, trovando le forme più adatte, utilizzando altresì lo strumento normativo dell'interpretazione autentica della normativa, per garantire la parità di trattamento prevista dalla legge.

(4-03201)

(20 maggio 2010)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione con cui si segnala una tutela differenziata e una consequenziale disparità di trattamento delle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS nel caso di richiesta di congedo di maternità per adozione, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), nel modificare le disposizioni del decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), ha sostituito l'articolo 26 che disciplina il congedo di maternità in caso di adozioni e affidamenti. Tale modifica, nell'elevare la durata del congedo di maternità da tre a cinque mesi anche per le lavoratrici che adottino un minore, ha equiparato *de iure* e *de facto* la maternità adottiva a quella biologica. Tale disciplina tuttavia trova applicazione soltanto nei confronti delle lavoratrici dipendenti. Quanto infatti alle iscritte alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non può che trovare ancora applicazione la disciplina più restrittiva stabilita dall'articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 (Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che prevede, all'articolo 2, comma 1: «In caso di adozione o affidamento, l'indennità di cui all'art. 1 (indennità di maternità) spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età».

Circa la disparità di trattamento lamentata relativamente al congedo di maternità delle iscritte alla gestione separata rispetto a quello delle dipendenti, la giurisprudenza ha affermato che la tutela differenziata è legittimata dalle peculiari caratteristiche di alcune forme di attività e dal diverso sistema di autogestione del lavoro che consente alle donne che instaurano un rapporto di lavoro autonomo di scegliere liberamente le connesse modalità di svolgimento. Del resto, negli anni più recenti si è assistito ad un'accentuata progressiva esigenza di protezione di nuove tipologie di lavoro le cui caratteristiche, pur rientrando nelle fattispecie del lavoro autonomo, possiedono alcuni caratteri tipici del lavoro subordinato, talché il legislatore ha ritenuto di assicurare a questa nuova tipologia di lavori alcune garanzie e istituti propri del lavoro dipendente. In tale ottica, l'articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che la tutela della maternità in favore degli iscritti alla gestione separata avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

Occorre segnalare che un eventuale intervento normativo, l'unico strumento che può essere di ausilio nella circostanza descritta, che armonizzi in modo organico e sistematico il complesso delle norme di interesse, comporterà un inevitabile onere di spesa di cui si dovrà valutare l'adeguata sostenibilità finanziaria.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(4 agosto 2011)

GIARETTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto «decreto milleproroghe») in corso di esame alla Camera (Atto Camera n. 4086) è stata introdotta una disposizione che prevede una sperimentazione per un uso diverso della *social card*, di cui si riconosce implicitamente il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per la lotta alla povertà;

l'Italia si trova in una grave situazione per quanto riguarda le politiche di contrasto alla povertà, mancando tuttora di strumenti universali, infatti l'indicatore europeo per il rischio povertà ci colloca in una posizione imbarazzante al quart'ultimo posto prima solo di Lettonia, Bulgaria e Romania e quattro punti sopra la media europea;

le manovre finanziarie realizzate hanno fortemente indebolito le politiche di contrasto alla povertà con i tagli realizzati ai trasferimenti a regioni e Comuni, i tagli dei fondi esistenti ad esempio per le politiche sociali e gli affitti;

la sperimentazione prevista assegna un ruolo marginale alle autonomie locali, in opposizione ad un impianto federalista e sussidiario che potrebbe rendere più efficaci le politiche di contrasto alla povertà;

uno dei motivi della scarsa efficacia della *social card* è consistito nel fatto che l'incrocio dei requisiti previsti (reddito, età, eccetera) ha escluso dal possibile utilizzo fasce di autentica povertà,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno presentare un dettagliato e aggiornato rapporto sull'utilizzo della *social card*;

quali obiettivi il Governo intenda raggiungere con la soprarichiamata sperimentazione.

(4-04598)

(22 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo inerente alla sperimentazione della *social card* secondo modalità e requisiti diversi rispetto all'attuale programma «carta acquisti» di cui all'articolo 81, commi 32 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si rappresenta quanto segue.

Con la misura sperimentale introdotta dall'articolo 2, commi 46 e seguenti, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, il Governo intende sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggior bisogno, inclusi i senza dimora, nelle città con più di 250.000 residenti, rafforzando così il sistema del *welfare* italiano. L'intenzione del Governo, al termine della valutazione degli effetti della sperimentazione, è di favorire la diffusione della

carta acquisti tra le fasce di popolazione in povertà assoluta, con particolare riferimento al ruolo degli enti caritativi e alle modalità di integrazione tra l'intervento di sostegno al reddito e altri interventi, tramite la presa in carico complessiva dell'individuo e del suo nucleo familiare. In particolare, sarà valutato: 1) l'effetto della sperimentazione rispetto alla situazione preesistente; 2) l'effetto differenziale dei diversi modelli di integrazione tra gli interventi di presa in carico degli enti e gli interventi di cui sono titolari i Comuni; 3) l'effetto differenziale dei diversi modelli di presa in carico.

In sintesi, con la *social card* sperimentale si intende verificare l'efficacia di un modello sussidiario di intervento rivolto al soddisfacimento delle necessità alimentari delle persone in condizioni di maggior bisogno con il coinvolgimento degli enti *non profit*.

La *social card* sperimentale, quindi, non sostituirà l'attuale programma, che continuerà ad operare anche nei Comuni coinvolti nella sperimentazione secondo le modalità definite con decreto interdipartimentale dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive integrazioni e modificazioni; tuttavia, l'attribuzione dei benefici connessi alla sperimentazione potrà avvenire solo previa rinuncia del titolare ai benefici connessi al programma carta acquisti.

Per godere dei benefici della *social card* sperimentale non saranno previsti limiti anagrafici e la soglia ISEE sarà più bassa di quelle stabilite per la carta acquisti in vigore, la cui relazione al Parlamento è in fase di condivisione con il Ministero dell'economia.

Per quanto riguarda il ruolo delle autonomie locali, le amministrazioni comunali, secondo quanto stabilito dal decreto attuativo in fase di adozione, potranno aderire alla sperimentazione stipulando apposito protocollo d'intesa con i Ministeri del lavoro e dell'economia.

I Comuni che aderiranno alla sperimentazione: 1) individueranno gli enti caritativi destinatari della carta acquisti secondo modalità prestabilite e criteri eventualmente da loro stabiliti; 2) scambieranno i dati relativi ai beneficiari di prestazioni sociali con l'INPS al fine integrare gli interventi della sperimentazione con gli interventi di cui il Comune è titolare; 3) promuoveranno specifici accordi di collaborazione con gli enti caritativi per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà e per rafforzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e impedire sovrapposizioni e settorializzazione delle risposte; 4) potranno, inoltre, integrare il fondo specifico a suo tempo istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008, vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi in favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

MUSUMECI

(28 luglio 2011)

INCOSTANTE. – *Al Ministro per le pari opportunità.* – Considerato che:

in data 3 settembre 2008 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione n. 2008/2038(INI) relativa all'impatto del *marketing* e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, la quale indica come inammissibili i modelli pubblicitari lesivi del genere femminile e invita, al contempo, gli Stati membri ad intervenire, in via legislativa o regolamentare, per porre dei limiti stringenti e potenziare gli strumenti di controllo e di sanzione;

la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (Cedaw), cui l'Italia aderisce, da tempo sostiene che la pubblicità possa contribuire ad alimentare e consolidare gli stereotipi di genere, determinando un impatto negativo sulla parità (si veda da ultimo, la relazione n. A6-0199/2008) e sottolineando che le politiche per la parità di genere devono essere finalizzate anche ad evitare che le persone a qualunque età subiscano, anche involontariamente, messaggi che trattino come oggetti uomini o donne;

né il Parlamento né il Governo italiano hanno ancora preso in esame alcun provvedimento in applicazione di queste risoluzioni, né hanno dato indicazioni alle amministrazioni locali ed agli organismi preposti per dare attuazione al principio di pari dignità di donne e uomini anche nell'ambito della pubblicità;

è al contrario fondamentale che norme specifiche che proibiscano l'impiego o la riproposizione di stereotipi di genere nella pubblicità vengano introdotte, se non altro perché, in assenza di un intervento statale specifico, alcuni Comuni – tra cui Caltagirone, Napoli e Niscemi – stanno adottando autonomamente delibere *ad hoc* sulle affissioni, col rischio di addivenire ad una tutela a macchia di leopardo sul territorio,

si chiede di sapere se il Governo intenda porre in essere delle iniziative regolamentari o legislative – nel rispetto delle prerogative del Parlamento – per dar seguito alla risoluzione n. 2038 del 3 settembre 2008 del Parlamento europeo relativa all'impatto del *marketing* e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini al fine di evitare che le persone a qualunque età subiscano anche involontariamente messaggi che trattino come oggetti uomini o donne, istigando alla violenza e impedendo che si perpetuino stereotipi di genere che ostacolano l'affermazione di una società moderna e paritaria.

(4-02204)

(4 novembre 2009)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne la tutela della donna nella pubblicità.

In proposito si segnala, in primo luogo, che fin dall'inizio del mandato il Ministro ha fortemente voluto che gli uffici si impegnassero nello

studio di azioni positive finalizzate ad un corretto utilizzo dell'immagine femminile nei *media*, e, in particolare, nella pubblicità che spesso propone dei modelli femminili che non corrispondono alla realtà.

La tutela dell'immagine della donna nei *media*, come peraltro sottolineato dall'interrogante, rappresenta un tema all'attenzione dell'Unione europea. Basta citare, a questo proposito, la comunicazione adottata il 1° marzo 2006 dalla Commissione europea, dal titolo «Una tabella di marcia per la parità tra uomini e donne», che ha inteso attribuire ai mezzi di comunicazione un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi di genere e la risoluzione del Parlamento europeo del 2008 concernente l'impatto del *marketing* e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, con la quale è stato richiesto agli Stati membri di intensificare gli sforzi affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione della figura femminile e del ruolo della donna nella società, invitandoli a provvedere con idonei mezzi affinché il *marketing* e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non diano luogo a discriminazioni dirette o indirette e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne.

Proprio aderendo alle linee tracciate dall'Unione europea il Ministro ha inteso siglare il 26 gennaio 2011 un protocollo d'intesa con l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria.

Il protocollo è finalizzato a rendere più efficace la collaborazione nel controllo e nel ritiro di pubblicità, per la carta stampata o per la televisione, che sviliscano l'immagine della donna con raffigurazioni o scene offensive e volgari, o che siano apertamente sessiste.

In particolare, attraverso la stipula del protocollo, le parti contraenti si sono impegnate a: 1) collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne; tutelino la dignità della donna, rispettino il principio di pari opportunità e diffondano valori positivi sulla figura femminile; siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi delle identità di donne e uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società; evitino il ricorso a stereotipi di genere; 2) favorire e rafforzare ulteriormente l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare la violenza sulle donne; 3) accelerare il procedimento di ingiunzione di desistenza nei casi di maggiore gravità.

Attraverso tale protocollo gli uffici del Ministro potranno chiedere il ritiro di una pubblicità in tempo reale, comunque entro 48 ore, completamente a costo zero, riuscendo a monitorare la comunicazione pubblicitaria nella sua quasi totale interezza, dal momento che l'Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria rappresenta 18 sigle del mondo pubblicitario, oltre il 90 per cento del mercato e già lavora da decenni su questo fronte.

In particolare si evidenzia che, anche su segnalazione degli uffici, sono state bloccate già molte pubblicità.

Proprio in attuazione del citato protocollo, sono state bloccate due campagne pubblicitarie in quanto ritenute in contrasto con gli articoli 1 («Lealtà della comunicazione commerciale») e 2 («Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona») del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.

Si tratta dei primi casi affrontati e risolti dopo la sigla dell'accordo, a dimostrazione che è possibile intervenire in maniera tempestiva ed efficace a tutela dell'immagine della donna e di coloro, in particolar modo i minori, che si imbattono in messaggi troppo allusivi e potrebbero rimanerne turbati.

In attuazione del citato protocollo, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività in esso previste, le parti si sono impegnate a costituire un comitato paritetico cui spetterà il compito di verificare il buon andamento degli impegni assunti, utilizzando, come dati, anche il numero di denunce trasmesse dal Dipartimento per le pari opportunità ed il numero delle ingiunzioni di desistenza e di altri provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi dell'articolo 39 del codice. Il decreto istitutivo del comitato, firmato il 4 maggio 2011, è stato registrato presso i competenti organi di controllo il 23 giugno.

Si segnala altresì che, a seguito dell'approvazione il 15 marzo 2011 presso il Senato di un ordine del giorno concernente l'argomento, è in fase di costituzione un tavolo tecnico composto da rappresentanti degli uffici del Ministro e del Ministero dello sviluppo economico, che avrà il compito di elaborare una proposta di codice di autoregolamentazione che fornisca, nel rispetto delle norme e dell'indipendenza dell'informazione, linee guida al sistema radiotelevisivo, della carta stampata e della pubblicità affinché perseguano, anche nelle forme di linguaggio, il massimo rispetto della rappresentazione della figura femminile.

Infine, si ricorda che attraverso il nuovo Contratto di servizio Rai 2010-2012, approvato con decreto ministeriale del 27 aprile 2011, la Rai si è impegnata a promuovere seminari interni al fine di evitare una distorta rappresentazione della figura femminile (art. 2, comma 3, lett. b)); ad operare, attraverso un'apposita commissione paritetica (art. 29), un monitoraggio, con produzione di idonea reportistica annuale, che consenta di verificare il rispetto circa le pari opportunità nonché la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata (art. 2, comma 7) ad assicurare una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo (art. 3, comma 1, lett. d)) e, per quanto concerne la programmazione dedicata ai minori, a promuovere

modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati (art. 12, comma 4, lettera c)).

Il Ministro per le pari opportunità

CARFAGNA

(3 agosto 2011)

INCOSTANTE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso che:

lo stabilimento di Pozzuoli (Napoli) dell'azienda Sofer ha svolto lavorazioni previste nella tabella allegato 8 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con esposizione dei lavoratori ad inalazioni di polveri di amianto, una situazione riconosciuta anche dalla sede di Napoli dell'INAIL il 5 dicembre 1994;

in data 2 agosto 1994 la direzione centrale per le pensioni dell'INPS ha attestato l'uso di amianto da parte dello stabilimento di Pozzuoli della Sofer a partire dall'ottobre 1967 e, concordemente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha ritenuto sussistente l'idoneità dei lavoratori dell'azienda ai benefici *ex* articolo 13, commi 7 e 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

la Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro ha comunicato di ritenere sussistente sino al 18 ottobre 2000 l'esposizione all'amianto di tutti i lavoratori operanti nell'area dello stabilimento Sofer ai fini dei benefici previdenziali già citati, in data 30 gennaio 1995;

il legislatore ha previsto la rivalutazione, ai fini pensionistici, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali per quei lavoratori esposti all'amianto per un arco temporale ultradecennale; l'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, così come modificato dalla legge n. 271 del 1993, prevede infatti, al comma 7, che: «Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5», ed al comma 8 che: «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25»;

la Sezione lavoro e previdenza sociale del Tribunale di Napoli si è pronunciata con sentenza esecutiva del 5 novembre 2008 accogliendo l'istanza dei lavoratori dello stabilimento Sofer ricorrenti in giudizio e riconoscendo loro la rivalutazione pensionistica oltre il limite del 18 ottobre

2000 e computando il tempo di lavoro effettivo intercorso fino al 1° novembre 2007;

il ripetersi di pronunce del giudice del lavoro in tal senso comporterà un aggravio notevole di spese per l'INPS a cui saranno imputate le spese di giudizio per tutte le ipotesi di soccombenza per le azioni promosse dai lavoratori interessati;

la legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede all'articolo 1, comma 20, che: «Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

la chiusura dello stabilimento Sofer e la conseguente cessazione dal rischio amianto per i lavoratori è avvenuta solo nel settembre 2003, anche se la rivalutazione pensionistica non è formalmente riconosciuta oltre il limite del 18 ottobre 2000;

considerato inoltre che:

la direzione provinciale di Napoli dell'INAIL ha inoltrato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una richiesta di parere sulla possibilità di estendere il beneficio previdenziale anche ai 167 lavoratori della Sofer che, attualmente, sono collocati in mobilità percependo indennità INPS, e che intendono richiedere l'estensione del beneficio medesimo fino alla data dell'azione di bonifica (sino al 2 ottobre 2003), in seguito all'istanza di riesame presentata dai lavoratori ai sensi della legge n. 247 del 2007;

la Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero ha risposto con fax dell'8 luglio 2010 richiedendo un'illustrazione dettagliata della situazione, con riferimento anche alle cause e alle modalità della collocazione in mobilità dei 167 lavoratori in oggetto, al fine di valutare l'effettiva riconducibilità della questione alla fattispecie prevista dalla legge n. 247 del 2007 e si è attualmente in attesa che la Direzione regionale dell'INAIL, cui spetta la competenza a predisporre ed inoltrare la suddetta documentazione, provveda agli adempimenti del caso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, considerata la particolare rilevanza del problema e l'elevato numero di soggetti coinvolti, intenda sollecitare le amministrazioni competenti affinché la documentazione necessaria venga trasmessa tempestivamente e il parere venga reso altrettanto celermente al fine di poter valutare in tempi rapidi se i benefici previdenziali previsti dalla legge n. 247 del 2007 possano essere estesi a tutti i lavoratori dell'azienda Sofer fino alla data di chiusura dello

stabilimento, avvenuta nel settembre 2003, e non solo sino all'ottobre 2000.

(4-03816)

(12 ottobre 2010)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo inerente alla possibilità di estendere ai lavoratori dell'azienda Sofer officine ferroviarie i benefici previdenziali previsti dalla legge n. 247 del 2007 fino alla data di chiusura dello stabilimento di Pozzuoli (Napoli), avvenuta nel settembre 2003, si rappresenta quanto segue.

A tali lavoratori sono stati riconosciuti i benefici pensionistici previsti per lavoro svolto con esposizione all'amianto dalla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, fino alla data del 18 ottobre 2000, sulla base di una nota del Ministero del 6 febbraio 2001.

Infatti, l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»), prevede che l'estensione dei riconoscimenti per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, sia concessa soltanto per i lavoratori non titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005.

Con decreto del 12 marzo 2008 il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disciplinato le modalità attuative delle predette disposizioni.

L'applicazione delle previsioni normative citate, che a seguito delle ricognizioni effettuate dall'Inail è stata circoscritta a 15 siti produttivi con atti di indirizzo aventi data termine al 31 dicembre 1992, è stata oggetto di varie richieste di interpretazione estensiva, analoghe a quella dell'interrogante, alcune delle quali sfociate nella presentazione di ricorsi innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del decreto ministeriale del 12 marzo 2008.

In esito al contenzioso attivato, in particolare, il TAR del Lazio con sentenza n. 5750/2009 ha annullato il decreto ministeriale del 12 marzo 2008, nella parte in cui circoscrive il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20 e 21, della legge n. 247 del 2007, ai reparti o alle aree produttive per le quali gli atti di indirizzo hanno riconosciuto l'esposizione all'amianto fino al 1992. Con la stessa sentenza è stata altresì annullata la nota dell'Inail del 19 maggio 2008 con la quale, in applicazione del decreto ministeriale, sono state fornite le prime indicazioni operative alle unità territoriali dell'Istituto.

Nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale, oltre a prescrivere il termine

del 30 giugno 2010 per la presentazione dei *curricula* professionali da parte dei lavoratori destinatari dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, ha anche fornito l'interpretazione autentica di quest'ultima disposizione, prevedendo «che gli atti di indirizzo ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificatamente indicati negli atti medesimi».

Con tale ultimo intervento il legislatore ha inteso precisare che sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007, soltanto i siti tassativamente indicati e, segnatamente, nell'ambito degli stessi, i soli lavoratori addetti alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicate negli atti medesimi.

Ne consegue che ogni eventuale, ulteriore intervento finalizzato all'individuazione di siti e all'ammissione ai relativi benefici previdenziali per altre tipologie di lavoratori, dovrebbe essere disposto da una specifica disposizione di legge accompagnata dalla relativa copertura finanziaria.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(4 agosto 2011)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso che:

l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), del quale fanno parte geologi, agronomi, chimici e attuari con oltre 25.000 iscritti, versa in una grave situazione economico-finanziaria a causa di una serie di investimenti compiuti fra il 2007 e il 2008 su prodotti finanziari ad alto rischio che hanno portato l'EPAP ad accusare perdite per oltre 60 milioni di euro ai limiti del collasso finanziario come se l'ente fosse una banca d'affari e non già un istituto che dovrebbe gestire con oculatezza i risparmi dei propri iscritti;

l'EPAP si è avvalso della consulenza finanziario-economica del professor M. Dell'Occhio docente di economia all'università Bocconi di Milano e la cattedra dello stesso professore è stata sponsorizzata con 750.000 euro dalla banca d'affari Lehman Brothers, banca successivamente fallita e sulla quale l'EPAP ha investito 15,7 milioni di euro;

i vertici dell'EPAP, in occasione dell'audizione del 21 aprile 2010 presso la Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, hanno consapevolmente nascosto alla Commissione la disastrosa situazione economico-finanziaria a cui essi stessi hanno portato l'ente, mentre al momento dell'audizione erano a conoscenza del disastroso bilancio per il 2009, chiuso con un disavanzo di gestione pari a 9.202.100 euro e del fatto che si è evitato di chiudere con un patrimonio netto negativo procedendo

al recupero di 7.464.092 euro dal fondo svalutazione crediti, evitando così il commissariamento;

le perdite dovute a operazioni di dismissione del portafoglio effettuate dal nuovo *advisor* nel luglio 2009 risultano pari a 28.201.148 euro. Pertanto, il disavanzo provocato dagli attuali vertici dell'ente, per gli anni 2008-2009, ammonta a 62.902.100 euro;

il sindacato dei geologi liberi professionisti di Sicilia è stato costretto a chiedere l'annullamento della consultazione elettorale per il rinnovo delle cariche statutarie svoltasi nel marzo 2010 a causa di gravi ed evidenti irregolarità quali il prolungamento arbitrario dei tempi assegnati alla consultazione elettorale. La richiesta di annullamento è stata avanzata anche alla Procura della Repubblica di Roma e ai Ministeri vigilanti;

lo stesso sindacato ha chiesto e ottenuto da parte del Garante della protezione dei dati personali un'attività ispettiva circa l'uso del voto elettronico ritenuto non sicuro fino al punto di temere per la segretezza del voto. Il Garante, ritenendo fondate le argomentazioni, ha aperto il fascicolo n. 67568 e lo ha affidato al Dipartimento realtà economiche e produttive, invitando l'EPAP a relazionare entro il 10 giugno 2010;

nello statuto e nel regolamento dell'ente si ravvisano diversi e gravi profili di incostituzionalità alcuni dei quali contrari ai principi di democratica convivenza civile quali l'art. 48 della Costituzione in materia di capacità elettorale passiva;

in data 30 giugno 2010 il Presidente della III Commissione attività produttive della Regione Siciliana, a seguito dell'audizione del predetto sindacato, ha inoltrato una nota di seria preoccupazione circa la situazione finanziaria e regolamentare dell'ente, alla richiamata Commissione parlamentare, al Ministro della giustizia e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nella stesa nota il Presidente onorevole S. Caputo annuncia l'apertura di un'inchiesta parlamentare della Regione Siciliana sulla cassa di previdenza EPAP,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e conseguentemente quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire agli iscritti dell'EPAP una corretta e trasparente gestione dei propri risparmi.

(4-03988)

(2 novembre 2010)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne la situazione economico-finanziaria dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP).

L'EPAP ha il compito di curare l'attuazione della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatoria a favore degli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e forestale, di attuario, di chimico e di geologo, iscritti nei rispettivi albi professionali. Ha forma giuridica di fondazione di diritto privato ed è disciplinato dal decreto legislativo n. 103 del 1996 e, per quanto non diversamente disposto, dal decreto legislativo

n. 509 del 1994, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti ed indiretti ed alle disposizioni in materia di gestione e vigilanza.

La vigilanza ministeriale sull'ente si attua attraverso la presenza nel Collegio dei sindaci di membri designati dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti degli atti fondamentali dell'ente, quali statuto e regolamenti e nella facoltà di formulare motivati rilievi, in particolare sui bilanci, sui consuntivi e sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, ad esito dei quali gli atti vengono rinviati agli organi di amministrazione per un nuovo esame e una motivata decisione definitiva.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 è attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Ciò posto, il Ministero, in considerazione dei recenti andamenti dei mercati finanziari, ha condotto, nel secondo semestre 2008, un'indagine conoscitiva sulla situazione patrimoniale delle casse previdenziali private, in particolare sui titoli Lehman Brothers e sui titoli strutturati detenuti in portafoglio.

Sulla base dei dati raccolti, è stata redatta una tabella riepilogativa riferita al 31 dicembre 2008 e successivamente aggiornata al 9 febbraio 2009, messa poi a disposizione della Commissione bicamerale parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

In esito a tale ricognizione, è emerso che l'EPAP, ad inizio esercizio 2009, su un patrimonio mobiliare pari a 409.289.544 euro deteneva titoli diretti Lehman Brothers per 15.700.000 euro, pari al 3,8 per cento del patrimonio mobiliare, e titoli strutturati per 122.132.000, euro, pari al 29,8 per cento del patrimonio mobiliare.

In sede di controllo sui bilanci dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, i Ministeri vigilanti hanno, poi, riscontrato che nel bilancio consuntivo del 2008 si evidenziava un risultato economico negativo di 38.334.777 euro.

Tale risultato negativo è stato coperto, su delibera del Consiglio di amministrazione, con il fondo di riserva, sicché dall'esame del bilancio consuntivo 2009, si è verificato che la perdita di esercizio si è ridotta da 38.334.777 a 9.202.100 euro.

Nel corso del 2009, l'EPAP ha poi avviato una profonda e radicale revisione del portafoglio e degli stessi meccanismi di investimento, procedendo alla quasi totale dismissione del patrimonio affidato in gestione attraverso fondi e gestioni patrimoniali in fondi, alla selezione di nuovi ge-

stori e al reinvestimento della liquidità così generata, insieme ai flussi contributivi, in gestioni patrimoniali dirette in titoli.

Il monitoraggio da parte dei Ministeri vigilanti è proseguito anche nel 2010, con la redazione di tabelle tipo sia relativamente al patrimonio immobiliare che mobiliare.

I risultati dell'indagine circa le scelte di *asset allocation* effettuate dalle Casse, sono comunque rilevabili dallo schema di documento definitivo approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale d'inchiesta in data 19 gennaio 2011.

L'EPAP è stato invitato a tener conto delle relazioni del Collegio sindacale per assumere iniziative idonee a ricostituire nella misura adeguata il fondo di riserva, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'ente ed ad improntare la politica finanziaria a criteri di prudenza, astenendosi da ogni intento speculativo.

I Ministeri vigilanti hanno, inoltre, sollecitato l'ente ad assicurare l'equilibrata composizione del patrimonio mobiliare, coniugando il principio della redditività con quello della sicurezza degli investimenti, tenendo presente la finalità istituzionale di garantire nel tempo la sostenibilità economica e finanziaria della gestione previdenziale, oltre ad adeguate prestazioni agli iscritti.

Si segnala che, da ultimo, la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha adottato la determinazione n. 14/2011, resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, con la quale ha relazionato sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale per gli esercizi 2007-2009.

La Corte conclude che, pur riscontrando la contingente grave situazione economico-patrimoniale dell'EPAP, l'ultimo bilancio tecnico attuariale, che copre il periodo dal 2010 al 2050, prospetta un *trend* positivo e pone in luce che la situazione tecnico-finanziaria previdenziale non sembra evidenziare neanche nel lungo periodo problemi di instabilità.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(4 agosto 2011)

LANNUTTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

all'emergenza abitativa della città di Roma, si aggiungono le dimissioni degli immobili della Cassa ragionieri e dell'Enasarco che, per attutire gestioni fallimentari ed investimenti sui titoli tossici, si accingono a mettere sul mercato il patrimonio immobiliare di numerosi enti previdenziali;

tale emergenza abitativa legata alla gestione dei patrimoni immobiliari da parte degli enti previdenziali privatizzati è un fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio sul territorio della capitale;

gli enti previdenziali hanno avuto agevolazioni pubbliche, nel momento della costruzione degli immobili e spesso anche dei terreni da parte del Comune di Roma e ora si comportano come soggetti privati speculando sul loro patrimonio;

dopo il piano di dismissioni di 14.000 appartamenti da parte di Enasarco, al centro del dibattito il patrimonio immobiliare della Cassa ragionieri. Di qualche giorno fa la notizia, resa nota da alcuni inquilini, dell'aumento stellare degli affitti come condizione del rinnovo contrattuale, pena l'ingiunzione di sfratto. L'aumento è stato già ricevuto da alcuni inquilini dello stabile di viale Somalia;

nell'ultimo bilancio di previsione della società, per l'anno 2011 «è stata prevista la vendita di circa un terzo del patrimonio immobiliare prevedendo di completare l'intera dismissione in un arco temporale di 36/48 mesi». La Cassa ragionieri ha dunque intenzione, secondo, quanto riportato nel documento di bilancio, di dismettere seguendo una logica di mercato e senza diritto di prelazione da parte degli inquilini;

l'ampio progetto di dismissione, secondo le normative vigenti, dovrà passare al vaglio dei Ministeri del lavoro e dell'economia che hanno il compito di vigilare sulle mansioni di ordine pubblico svolte dagli enti previdenziali privati. Come ha spiegato il dottor Andrea Anticoli, membro del Comitato inquilini della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza dei ragionieri (CNPR), il decreto interministeriale, «unico strumento di vigilanza in materia nella mani della pubblica amministrazione, che dovrebbe approvare o meno la vendita del patrimonio, non è stato ancora emanato». Ma, dal momento che il compito di supervisione istituzionale riguarda solo l'aspetto previdenziale, e quindi l'elargizione delle pensioni, e non quello sociale, come ha dichiarato il Ministero, è prevedibile, secondo Anticoli, «che la vendita venga autorizzata». Inoltre alcuni inquilini, tra cui i residenti dello stabile di via Sante Vandi 39, hanno informato il comitato di aver ricevuto lettere, datate 24 novembre 2010, con cui la società chiede «la risoluzione del contratto per morosità relative al mese di novembre 2010» e invita gli inquilini a pagare la cifra indicata «entro e non oltre 10 giorni» dalla ricezione della lettera e «a restituire l'immobile libero da persone e cose entro e non oltre la medesima data»;

il quadro delineato ha destato non poche preoccupazioni nel Comitato inquilini CNPR che ha sottolineato come «un simile comportamento lasci molto perplessi sulla possibilità che l'ente proceda con le operazioni di dismissione nel rispetto della «natura pubblica dell'attività svolta» sancita dal decreto legislativo n. 509 del 1994». Da qui la richiesta al sindaco Gianni Alemanno di un intervento urgente a tutela degli inquilini. Richiesta che era già stata fatta nel mese di maggio 2010 ma che non aveva portato alcun risultato concreto;

considerato che:

la dismissione del patrimonio immobiliare di Enasarco è stata censurata dagli inquilini che contestano i punti dell'accordo. I «Comitati spontanei inquilini Enasarco» contestano anche la firma dei sindacati. E criticano duramente la *maxi* dismissione di oltre 14.000 appartamenti a Roma;

dopo l'unione inquilini e il sindacato Asia Usb, a denunciare le lacune e i problemi della *maxi* dismissione di oltre 14.000 appartamenti nella città di Roma sono i «Comitati Spontanei Inquilini Enasarco». Come ha affermato nei giorni scorsi Angela Bernardini, che fa parte dei comitati spontanei: «Si tratta di inquilini che, non condividendo l'accordo proposto da Enasarco e non accettando il comportamento dei sindacati, che senza interpellare gli inquilini hanno firmato tale accordo, si sono messi insieme per provare a ristabilire una giusta informazione su questo accordo che non è quello che viene descritto». Secondo questi comitati infatti il piano di dismissione è stato «descritto in maniera distorta ed illusoria. Dalle notizie fornite, infatti, emerge nettamente come elemento comune la possibilità di acquistare gli appartamenti a condizioni uniche, vantaggiose ed irripetibili, alla portata della quasi totalità dell'inquilinato, che appare così erroneamente raffigurato come una casta privilegiata». Partendo da quest'analisi i comitati contestano innanzitutto i prezzi di vendita di partenza. «Sono prezzi di mercato e sono di gran lunga superiori a quelli proposti nel tempo dagli Enti rimasti pubblici (INPS, INPDAl, eccetera), che sono stati vincolati alle quotazioni di ottobre 2001, e che hanno consentito ai locatari di acquistare a prezzi realmente vantaggiosi»;

i comitati contestano poi gli sconti: «Il tanto decantato sconto del 30%, peraltro l'unico, viene normalmente applicato nel mercato immobiliare nelle operazioni di compravendita di appartamenti occupati. L'ulteriore eventuale riduzione del 10%, da calcolarsi sul prezzo già scontato, è del tutto aleatoria, in quanto la prevista soglia del 70% degli inquilini acquirenti di uno stabile, con mandato collettivo, sarà difficilmente raggiungibile, stanti le attuali condizioni di vendita»;

ulteriore contestazione è quella relativa ai mutui. «La possibilità descritta nei vari articoli», spiegano i comitati, «di accedere in maniera generalizzata a mutui di durata quarantennale, è destituita di fondamento e crea false aspettative nelle persone intenzionate all'acquisto, alla luce della formalizzazione delle condizioni di erogazione della banca aggiudicataria della relativa gara. In realtà, così come divulgato di recente dai Sindacati firmatari con appositi comunicati, «la durata dei mutui potrà essere di quarant'anni, ma la somma dell'età del mutuatario con la durata del contratto di mutuo, non potrà superare i 78 anni». In pratica tutti coloro che hanno più di 38 anni di età non avranno accesso al mutuo quarantennale. Va sottolineato però che gli inquilini Enasarco sono in larghissima misura lavoratori dipendenti e pensionati spesso monoreddito, aventi un'età media di oltre 60 anni. Questi, qualora volessero comprare, sarebbero costretti a contrarre mutui più brevi, con rate più alte. Per quanto riguarda i contratti di locazione che sarebbero «garantiti» agli inquilini che

non potranno o non vorranno acquistare (i cosiddetti «redditi medio bassi»), i comitati «fanno presente che le uniche tutele consistono nella previsione di un rinnovo di durata 5+3, ad un canone comunque maggiorato, e solo per quei conduttori i cui nuclei familiari e relativi redditi rientrano in specifiche soglie». Ad esempio, i nuclei familiari di due componenti con un reddito annuo lordo complessivo superiore ai 33.000 euro non hanno diritto ad un rinnovo del contratto di locazione e potrebbero subire una procedura di sfratto per finita locazione,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia, resa nota da alcuni inquilini delle richieste da parte della CNPR, di aumenti stellari degli affitti, quale condizione del rinnovo contrattuale, pena l'ingiunzione di sfratto;

se sia vero che l'azione programmata dalla CNPR sia quella di dismettere le abitazioni date in affitto, seguendo una logica di mercato e senza diritto di prelazione da parte degli inquilini;

se risponda al vero che il tanto decantato sconto del 30 per cento da parte di Enasarco, che viene normalmente applicato nel mercato immobiliare nelle operazioni di compravendita di appartamenti occupati, sia l'unica agevolazione prevista nella dismissione, dato che l'ulteriore eventuale riduzione del 10 per cento, da calcolarsi sul prezzo già scontato, è del tutto aleatoria, in quanto la prevista soglia del 70 per cento degli inquilini acquirenti di uno stabile, con mandato collettivo, sarà difficilmente raggiungibile, stanti le attuali condizioni di vendita;

se non sia destituita di fondamento la possibilità di accedere in maniera generalizzata a mutui di durata quarantennale, posto che, nella formalizzazione delle condizioni di erogazione della banca aggiudicataria della relativa gara, la durata dei mutui potrà essere di quarant'anni, ma la somma dell'età del mutuatario con la durata del contratto di mutuo non potrà superare i 78 anni, tagliando fuori tutti coloro che hanno più di 38 anni di età che non potranno accedere al mutuo quarantennale, stante la situazione anagrafica degli inquilini Enasarco, in larghissima parte lavoratori dipendenti e pensionati spesso monoreddito, con un'età media di circa 60 anni, tagliati fuori dalle agevolazioni e costretti a contrarre mutui più brevi, con rate più elevate;

se risponda al vero che i contratti di locazione, che sarebbero «garantiti» agli inquilini che non potranno o non vorranno acquistare (i cosiddetti « redditi medio bassi»), prevedono le uniche garanzie che consistono nella previsione di un rinnovo di durata 5+3, ad un canone comunque maggiorato, e solo per quei conduttori i cui nuclei familiari e relativi redditi rientrano in specifiche soglie;

se sia vero che i nuclei familiari di due componenti con un reddito annuo lordo complessivo superiore ai 33.000 euro non hanno diritto ad un rinnovo del contratto di locazione e potrebbero subire una procedura di sfratto per finita locazione;

se risponda al vero che gli enti previdenziali abbiano avuto pubbliche agevolazioni all'atto della costruzione degli immobili, spesso anche con terreni ed aree edificabili da parte del Comune di Roma, mentre

nel momento delle dismissioni si comportano come soggetti privati speculando sul loro patrimonio immobiliare;

se il Governo sia a conoscenza del dramma abitativo nel Comune di Roma, che negli anni ha varato piani regolatori a misura di speculatori e di palazzinari che hanno fatto fortuna edificando interi quartieri dormitorio privi di quei servizi urbani i cui oneri spesso, invece di essere a carico dei costruttori, sono stati addossati ai cittadini acquirenti che diventano proprietari;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che gli inquilini degli enti previdenziali possano subire scelte di gestioni finanziarie speculative da parte dei consigli di amministrazione e dei direttori generali, dato che tutti e 21 gli enti previdenziali, secondo un'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di previdenza e di assistenza, avrebbero subito l'influenza di banche e banchieri ad effettuare investimenti in alcuni titoli rischiosi come Lehman Brothers, e se non si ritenga opportuno, per riparare a tali errori, far accorpate alcune casse che costituiscono veri e propri doppioni in modo da conseguire ingenti risparmi sugli organi collegiali, sui consigli e collegi vari, offrendo così quelle economie di scala necessarie alla continuità previdenziale.

(4-04296)

(20 dicembre 2010)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare in esame concerne la dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) e dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco).

In via preliminare, si precisa che entrambi gli enti sono soggetti con personalità giuridica di diritto privato, a seguito della trasformazione disposta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 e godono di autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Le casse privatizzate hanno come fine istituzionale la continuità della tutela previdenziale degli iscritti, da attuarsi tramite una gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare che non può che essere improntata alla massimizzazione della redditività netta degli investimenti, fermo restando il rispetto del dettato costituzionale e della normativa di settore.

Al riguardo, i Ministeri vigilanti hanno emanato il decreto del 10 novembre 2010, attuativo dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, e la direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011, allo scopo di fornire criteri generali a cui gli enti privati che gestiscono forme obbligatorie di contribuzione dovranno ispirarsi nell'assumere decisioni in merito all'investimento dei fondi disponibili e nella gestione del patrimonio accumulato negli anni.

I citati atti ministeriali prevedono che le casse, ogni anno, comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro un piano triennale di investimento che evidenzia, per ciascun anno, l'am-

montare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

Si stabilisce, inoltre, che le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, come la vendita diretta di immobili a privati, potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano triennale senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.

In ottemperanza a tali disposizioni, la CNPR ha comunicato il piano triennale degli investimenti approvato dal Consiglio di amministrazione il 9 febbraio 2011, nel quale sono state preventivate vendite dirette di immobili a privati per gli anni 2011, 2012, 2013, da effettuarsi secondo logiche di mercato.

A tal proposito, si specifica che la vigente normativa, in particolare il decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, prevede riduzioni rispetto al prezzo di mercato e diritti di opzione e prelazione in favore dei conduttori, solo con riguardo agli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico oggetto di cartolarizzazione e di successiva retrocessione agli enti originariamente proprietari.

Pertanto, allo stato, tale disciplina non si estende agli enti previdenziali privatizzati, ai quali spetta in via autonoma la decisione circa le condizioni di vendita o di locazione del proprio patrimonio immobiliare.

Per quanto riguarda più nel dettaglio l'Enasarco, la fondazione ha preliminarmente precisato che il proprio patrimonio, costituito da 272 complessi immobiliari, di cui 215 residenziali e 57 non residenziali, è stato acquistato, per la maggior parte nel periodo 1973-1997, direttamente dai costruttori o da terzi, senza mai usufruire di agevolazioni pubbliche o di terreni del Comune di Roma.

L'ente previdenziale ha, poi, reso noto che, al fine di perseguire la stabilità del bilancio tecnico e di garantire prestazioni adeguate e certe ai propri iscritti, il 18 settembre 2008 ha approvato il piano di dismissione noto come «progetto Mercurio».

In tale progetto, l'Enasarco ha illustrato in maniera del tutto trasparente le finalità dell'operazione, la composizione e il valore del portafoglio immobiliare e le fasi attuative del procedimento di dismissione, chiarendo che il criterio guida sarà quello della vendita diretta agli inquilini, titolari di valido contratto di locazione ai quali viene riconosciuto il diritto di prelazione.

L'approvazione del piano è stata preceduta da una fase di consultazione e di concerto con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei conduttori, con le quali, l'11 settembre 2008, è stato siglato un accordo che riguarda tutte le linee fondamentali del progetto.

Come previsto anche dal citato accordo sindacale, per determinare il prezzo di vendita delle unità immobiliari è stato seguito un procedimento

che tiene conto di parametri obiettivi, riferiti sia all'edificio nel suo complesso che ad ogni singola unità abitativa.

Al termine delle operazioni di stima, nell'ambito delle quali è intervenuto anche il parere di congruità dell'Agenzia del territorio, è stato definito il valore di mercato di ogni unità abitativa.

Su tale valore viene poi applicata una riduzione del 30 per cento per quegli appartamenti che risultano condotti in locazione, cui potrà aggiungersi un ulteriore sconto del 10 per cento a seguito di acquisto «collettivo» che interessi il 70 per cento degli inquilini di uno stesso stabile.

Circa il raggiungimento di tale soglia del 70 per cento, la cassa degli agenti e rappresentanti di commercio ha reso noto che le adesioni all'acquisto da parte degli inquilini dei primi immobili coinvolti nelle vendite hanno raggiunto la percentuale media del 90 per cento, consentendo quindi in maniera diffusa l'accesso all'ulteriore diminuzione del 10 per cento del prezzo d'acquisto.

Nel 2009, l'Enasarco si è premurata, inoltre, di indire una procedura aperta di rilievo comunitario per selezionare gli istituti di credito in grado di offrire ai conduttori le condizioni migliori per l'accensione di mutui volti all'acquisto delle abitazioni, stipulando due convenzioni con i primi due istituti utilmente collocati in graduatoria.

In particolare, per quanto riguarda il limite costituito dalla somma dell'età anagrafica del mutuatario e della durata del mutuo (che in genere non deve essere superiore a 78 anni), il primo aggiudicatario della gara ha precisato, nelle condizioni offerte, che tale limite non è invalicabile, ma che in caso di superamento dello stesso, l'istituto di credito procederà ad un approfondimento istruttorio condotto caso per caso e all'eventuale richiesta di ulteriori garanzie accessorie.

Ne consegue che, a fronte di più approfondite valutazioni da parte dell'istituto mutuante, sarà possibile anche per gli inquilini più anziani ottenere la concessione del prestito.

Anche per quanto riguarda la scelta del notaio rogante la fondazione si è attivata per stipulare, nel dicembre 2010, un protocollo di intesa con il Consiglio notarile di Roma che prevede l'applicazione di tariffe ridotte e uniformi per tutti gli atti di trasferimento degli immobili.

Per quanto concerne il rinnovo dei contratti di locazione dei conduttori che non operano per l'acquisto, il progetto di dismissione prevede che i contratti vengano rinnovati per una durata di 8 anni al canone concordato con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale 2007-2008, sottoscritto il 24 maggio 2007, maggiorato del 5 per cento in presenza di particolari requisiti reddituali.

L'ente previdenziale ha, infine, precisato che, diversamente da quanto supposto dall'interrogante, è stata attivata nei confronti degli inquilini una capillare campagna informativa, anche tramite l'invio di materiale divulgativo e l'attivazione di un *call center*, rendendo inoltre disponibile sul

sito *Internet* della fondazione tutti i documenti relativi all'operazione immobiliare in atto.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per la gestione delle operazioni di dismissione della controllata Previra immobiliare, con circa 800 milioni di patrimonio, si sarebbe affidata, senza gara, all'americana REAG;

la CNPR intenderebbe riconoscere una commissione di agenzia alla REAG del 4-6 per cento contro lo 0,5-1 per cento del Mercato;

considerato che:

già dagli ultimi mesi alcuni inquilini hanno ricevuto la richiesta della CNPR per aumento esorbitante degli affitti come condizione del rinnovo contrattuale, pena l'ingiunzione di sfratto. In realtà però, grazie alla segnalazione di un membro del comitato inquilini CNPR, sembrerebbe che l'azione programmata dalla CNPR sia quella di andare oltre la proposta di un nuovo canone di locazione;

nell'ultimo bilancio di previsione della società, per l'anno 2011 è stata prevista la vendita di circa un terzo del patrimonio immobiliare prevedendo di completare l'intera dismissione in un arco temporale di 36/48 mesi. La CNPR ha dunque intenzione, secondo quanto riportato nel documento di bilancio, di dismettere seguendo una logica di mercato e senza diritto di prelazione da parte degli inquilini;

l'ampio progetto di dismissione, secondo le normative vigenti, dovrà passare al vaglio del Ministero del lavoro e dell'economia che hanno il compito di vigilare sulle mansioni di ordine pubblico svolte dagli enti previdenziali privati. Come ha spiegato il dottor Andrea Anticoli, membro del comitato Inquilini CNPR, il decreto interministeriale, unico strumento di vigilanza in materia nella mani della pubblica amministrazione, che dovrebbe approvare o meno la vendita del patrimonio, non è stato ancora emanato. Ma, dal momento che il compito di supervisione istituzionale riguarda solo l'aspetto previdenziale, e quindi l'elargizione delle pensioni, e non quello sociale, come ha dichiarato il Ministero, è prevedibile, secondo Anticoli, che la vendita venga autorizzata. Inoltre alcuni inquilini, tra cui i residenti dello stabile di via Sante Vandi 39, in Roma, hanno informato il comitato di aver ricevuto lettere, datate 24 novembre 2010, con cui la società chiede la risoluzione del contratto per morosità relative al mese di novembre 2010 e invita gli inquilini a pagare la cifra indicata entro e

non oltre 10 giorni dalla ricezione della lettera e a restituire l'immobile libero da persone e cose entro e non oltre la medesima data;

il quadro delineato ha destato non poche preoccupazioni nel comitato inquilini CNPR che ha sottolineato come un simile comportamento lasci molto perplessi sulla possibilità che l'ente proceda con le operazioni di dismissione nel rispetto della natura pubblica dell'attività svolta sancita dal decreto legislativo n. 509 del 1994;

considerato che in data 22 dicembre 2010 l'VIII Commissione della Camera dei deputati (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ha approvato all'unanimità una risoluzione sulle problematiche sollevate dagli inquilini degli enti privatizzati in cui si richiede, nell'ambito della dismissione immobiliare degli enti previdenziali privatizzati, la convocazione dei tavoli tecnici che coinvolgano anche i comitati degli inquilini, per monitorare le misure adottate e per individuare le misure adottabili a tutela degli interessi dei conduttori degli immobili in dismissione, ma, purtroppo, si ignora la richiesta di moratoria degli aumenti degli affitti, delle dismissioni speculative e degli sfratti,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa;

quali siano i motivi che avrebbero spinto la CNPR ad affidarsi alla REAG senza indire una gara pubblica e a riconoscerle una commissione di gran lunga superiore a quella del mercato;

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di assicurare agli iscritti un'apposita gara pubblica per l'assegnazione della gestione della dismissione immobiliare;

se non ritenga che gli enti previdenziali, che hanno avuto agevolazioni pubbliche nel momento della costruzione degli immobili, non possono comportarsi come soggetti privati speculando sul loro patrimonio;

se non ritenga che il riconoscimento del diritto di prelazione agli inquilini consentirebbe di ridurre l'intervento dell'agenzia al solo inventato, con un risparmio economico sia in termini di commissioni che di contenzioso con gli inquilini;

se non ritenga urgente provvedere all'emanazione del decreto interministeriale esprimendosi sul progetto di dismissione immobiliare della CNPR;

quali iniziative urgenti, infine, intenda assumere per risolvere l'emergenza abitativa legata alla gestione dei patrimoni immobiliari da parte degli enti previdenziali privatizzati, un fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio sul territorio della capitale.

(4-04490)

(3 febbraio 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione pone diverse questioni in ordine alla dismissione del patrimonio immobiliare della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) e alle misure adottate dai Ministeri vigilanti per garantire la regolarità delle operazioni.

In via preliminare, si precisa che l'ente in questione è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, a seguito della trasformazione disposta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 e gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Le casse privatizzate hanno come fine istituzionale la continuità della tutela previdenziale degli iscritti, da attuarsi tramite una gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare improntata alla massimizzazione della redditività netta degli investimenti, fermo restando il rispetto del dettato costituzionale e della disciplina di settore.

Con riguardo alle dismissioni immobiliari, la vigente normativa, nello specifico il decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, prevede particolari condizioni in favore dei conduttori, solo con riguardo ai beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico oggetto di cartolarizzazione e di successiva retrocessione agli enti originariamente proprietari.

Tali disposizioni non si estendono alle casse privatizzate, le quali, pertanto, hanno la facoltà di assumere autonomamente le decisioni in ordine alle condizioni di vendita o di locazione del patrimonio immobiliare di cui sono proprietarie.

Venendo ad esaminare la questione circa le procedure adottate da parte della cassa dei ragionieri per l'affidamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare alla Reag SpA, si evidenzia che il Consiglio di amministrazione della cassa, nella seduta del 29 novembre 2010, ha deliberato di procedere ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, facendo ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, motivando ampiamente circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 57, comma 2, lettera c) (ragioni di estrema urgenza).

In proposito, si rileva che l'art. 32, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, nel modificare l'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge n. 162 del 2008, ha definitivamente chiarito che gli enti trasformati in associazioni e fondazioni di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 rientrano negli elenchi degli organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione del codice dei contratti.

In ogni caso, si fa presente che la valutazione finale circa la legittimità della procedura e circa la sussistenza delle invocate ragioni di urgenza spetta alla competente autorità giudiziaria.

In riferimento, poi, alla commissione di agenzia attribuita alla Reag SpA, la cassa ha fatto sapere che il servizio è stato aggiudicato per 148.200 euro per un periodo di quattro mesi.

Relativamente alle iniziative del Governo circa la gestione dei patrimoni immobiliari delle casse privatizzate, si ricorda che l'art. 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994 ha previsto un sistema di vigilanza ministeriale articolato in un controllo di natura giuridico-contabile, che si traduce nell'approvazione degli atti fondamentali dell'ente, quali statuto, regolamenti e delibere in materia di contributi e prestazioni, nella presenza di rappresentanti dei Ministeri co-vigilanti negli organi degli enti e nella

facoltà di formulare motivati rilievi, in particolare sui bilanci, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali, ad esito dei quali gli atti vengono rinviati agli organi di amministrazione per un nuovo esame e una motivata decisione definitiva.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge 98 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 è attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Ciò premesso, si sottolinea che l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, da ultimo confermato dall'art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, ha disposto che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, svolte dagli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli enti stessi, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro.

A seguito della citata norma, i Ministeri competenti hanno emanato il decreto interministeriale «quadro» del 10 novembre 2010 che impone alle casse privatizzate, ogni anno, di comunicare un piano triennale di investimento che evidenzia, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

Il decreto stabilisce, inoltre, che le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, come la vendita diretta di immobili a privati, potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano triennale senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.

In ottemperanza a tali disposizioni, la CNPR ha comunicato il piano triennale degli investimenti approvato dal Consiglio di amministrazione il 9 febbraio 2011, il quale prevede vendite dirette di immobili a privati per gli anni 2011-2013, da effettuarsi secondo logiche di mercato.

Tali operazioni, in base alle disposizioni del decreto interministeriale del 10 novembre 2010, come sopra specificato, non sono soggette ad approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Successivamente, i Ministeri del lavoro e dell'economia hanno emanato la direttiva del 10 febbraio 2011, in ordine all'applicazione dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, allo scopo di fornire, tra l'altro, criteri generali cui gli enti privati che gestiscono forme obbligatorie di contribuzione dovranno ispirarsi nell'assumere decisioni circa l'investimento dei fondi disponibili e la gestione del patrimonio accumulato negli anni.

Relativamente all'acquisto e alla vendita di immobili, gli enti dovranno considerare anche le finalità di carattere sociale delle operazioni poste in essere che comunque dovranno essere in grado di assicurare un adeguato ritorno economico per non ridurre il valore reale del patrimonio degli enti previdenziali.

Infine, si mette in evidenza che con la legge n. 183 del 2010, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati, in particolare dal Ministero del lavoro e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza, prevedendo per tali Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(4 agosto 2011)

LANNUTTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in merito alla dismissione del patrimonio immobiliare della fondazione Enasarco e alla relativa emergenza abitativa legata alla gestione dei patrimoni immobiliari da parte degli enti previdenziali privatizzati l'interrogante ha precedentemente presentato un atto di sindacato ispettivo (4-04296) per sollevare il grave problema che si sta allargando a macchia d'olio sul territorio della capitale;

ad oggi l'Enasarco ha già iniziato i sopralluoghi degli appartamenti in alcune zone di Roma, a seguito dei quali sono state successivamente inviate agli inquilini le lettere per l'esercizio del diritto di prelazione. Rispetto a quanto stabilito nell'accordo 2008 con i sindacati degli inquilini, queste lettere contengono alcune novità, introdotte in modo del tutto unilaterale da parte della fondazione, che, a giudizio dell'interrogante, sono da considerare un vero e proprio «colpo di mano», a tutto svantaggio degli inquilini;

in particolare, a seguito dell'avvio operativo del piano, la fondazione sta procedendo a sopralluoghi presso gli appartamenti degli stabili in dismissione, a cura della Exitone (società incaricata per la *due diligence* e l'assistenza alla vendita) e di tecnici dell'Enasarco, al solo fine di verificare la conformità delle planimetrie catastali originali, condizione indispensabile per la stipula dei rogiti notarili;

la Exitone non ha quindi alcun ruolo nella definizione del prezzo di vendita;

questo, come stabilito dall'accordo, viene definito sulla base del metodo comparativo di mercato applicato, tenuto conto di: localizzazione/ubicazione, stato manutentivo, tipologia e qualità edilizia, funzionalità e servizi accessori;

in base a questi criteri i valori unitari di ciascun complesso non dovranno di norma superare il valore medio risultante dalle rilevazioni dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio per le rispettive zone commerciali di appartenenza;

l'Agenzia del territorio dovrà inoltre verificare la congruità di detti valori, che saranno adattati in considerazione delle caratteristiche di ciascuna unità immobiliare, quali esposizione, orientamento, livello di piano;

la fondazione ha stipulato apposite convenzioni con Bnl gruppo Paribas e Monte dei Paschi di Siena per l'erogazione di mutui volti a finanziare l'acquisto, nonché un protocollo d'intesa con il Consiglio notarile di Roma, al fine di concedere condizioni agevolate a carico dei conduttori nell'ambito delle fasi inerenti al rogito;

rispetto alla lettera inviata, nell'indicazione del prezzo di vendita, vengono indicati esclusivamente i dati catastali dell'appartamento in questione (sembra addirittura in modo incompleto), nonché il valore stabilito dalla fondazione, senza alcuna indicazione sulle modalità di formazione di detto prezzo, quindi senza che si sappia in alcun modo come e se abbiano inciso tutti i fattori che ne concorrono alla definizione, e che sono stati in premessa richiamati;

occorre altresì dire che, in assenza di detti elementi, non è nemmeno possibile, per gli inquilini, stabilire quale potrebbe essere l'ulteriore esborso che peserebbe sui condomini per la ristrutturazione degli stabili, la cui manutenzione straordinaria è stata per anni trascurata, e che pertanto in tale dato di fatto si trova già insito un sicuro deprezzamento rispetto al valore di mercato;

riguardo alle tutele per chi non potrà acquistare, viene richiesto, in via preventiva, di sottoscrivere il rinnovo del contratto di locazione, senza che l'inquilino peraltro abbia conoscenza dell'entità del nuovo canone;

la possibilità di acquistare il solo diritto di abitazione o di usufrutto è fruibile esclusivamente da parte di nuclei familiari composti da soli ultrasessantasettenni. Conseguentemente in una famiglia in cui vi fosse anche un solo soggetto di età inferiore, questa condizione non è applicabile ampliando quindi il numero delle persone per cui si creerà un gravissimo disagio sociale;

nella suddetta lettera, la fondazione Enasarco introduce unilateralmente alcune importanti novità, che non trovano alcun riscontro nell'accordo sottoscritto con i sindacati degli inquilini: in particolare, al punto E della lettera viene inclusa la clausola vincolante, per chi intende esercitare il diritto di prelazione, in seguito alla quale, al momento del rogito, verrà acquistato anche un contratto di servizi o di un rapporto di portierato e pulizia con relativi obblighi, diritti ed oneri. Questa imposizione sembra trovare la sua ragione nella preintesa sottoscritta tra Enasarco e Sindacati CGIL CISL UIL Portieri e pulitori del 26 gennaio 2011, con la quale si stabilisce, tra l'altro, l'esternalizzazione dei servizi di custodia, pulizia e portierato ad un soggetto terzo;

a riguardo occorre precisare che la scelta di avvalersi o meno di detti servizi spetta esclusivamente ai costituendi condomini, e non già al-

l'Enasarco, che in tal modo viola palesemente i diritti patrimoniali dei futuri proprietari, accollando loro un'improbabile e poco dignitosa soluzione lavorativa per il personale a tutti gli effetti dipendente della fondazione, che non può quindi disfarsene una volta non più interessata alle relative prestazioni;

un ulteriore elemento non previsto dall'accordo è costituito dal fatto che nella lettera viene espressamente indicato il nome del notaio presso il quale sarà stipulato il rogito, mentre le norme civilistiche lasciano la scelta in capo all'acquirente;

considerato che:

l'Enasarco, l'ente di previdenza degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, secondo gli ultimi dati della Corte dei conti è proprietaria, in tutto, di 273 complessi immobiliari, per un totale di 481 fabbricati distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale. Più nel dettaglio i cespiti che costituiscono il patrimonio ammontano a circa 45.000 unità, di cui 17.000 con destinazione residenziale, 27.000 pertinenze a servizio delle abitazioni e 1.000 unità a destinazione commerciale;

quasi tutti gli appartamenti della fondazione, acquistati con i soldi dei contributi versati dagli iscritti, sono nella capitale. Complessivamente, il valore a bilancio del patrimonio immobiliare è di circa 3 miliardi mentre quello ai prezzi attuali di mercato è di ben 6 miliardi;

l'Enasarco ha dichiarato di voler vendere gli immobili per tutelare il suo interesse principale di fondo pensionistico;

a riguardo la fondazione ha diffuso migliaia di *depliant* ("Da inquilino a proprietario il passo è breve, non devi neanche uscire di casa») nei palazzi di sua proprietà con cui annunciava agli inquilini di aver avviato il lancio del «piano Mercurio», cioè la vendita del gigantesco patrimonio immobiliare dell'ente, 17.063 appartamenti di cui 15.245 solo a Roma, per un valore di circa 4,5 miliardi di euro;

nel 2006 quando si voleva vendere a Ricucci, la fondazione stimava le proprietà 1,8 miliardi di euro, oggi invece che devono vendere agli inquilini vogliono ricavarci 4,5 miliardi di euro;

in realtà non sono gli appartamenti che non rendono, sono gli investimenti in titoli altamente rischiosi, come quelli nel fondo Anthracite, che hanno causato un debito nel bilancio della fondazione, che si intende appianare con la vendita del patrimonio immobiliare. L'Enasarco vende per riparare le perdite prodotte dai rischiosi investimenti. Non ha pagato nessuno per tutto questo: l'Enpaia ha addirittura pubblicamente ammesso di aver perso questi soldi giocando in borsa. Questi investimenti sono contrari allo statuto degli enti, che ancora sottolinea la loro funzione sociale;

sulla gestione immobiliare della Cassa, negli scorsi anni, sono sorti scandali di più o meno vaste dimensioni, sia per la questione delle locazioni a prezzi particolarmente vantaggiosi (attualmente i canoni applicati risultano mediamente inferiori del 56 per cento rispetto ai valori medi di mercato rilevati dall'Agenzia del territorio) sia per il piano di dismissione immobiliare;

una delle vicende più note è quella che ha toccato da vicino l'ex presidente della Confcommercio, Sergio Billè, l'ex numero uno Enasarco, Donato Porreca, e un suo collaboratore, Fulvio Gismondi. A metterli in difficoltà era stato l'immobiliarista romano Stefano Ricucci. Nel settembre 2006 Ricucci parla davanti ai pubblici ministeri della capitale, come si legge in una notizia riportata dall'agenzia di stampa «Il Velino» del 23 settembre 2006 «Avrei dovuto pagare una tangente di 50/60 milioni di euro, anticipandone 3 milioni, e il 40% andava a Billè un altro 40% al presidente Enasarco Porreca e il restante 20% a Gismondi. L'obiettivo era vincere la gara per la gestione degli immobili»;

una torta da decine di miliardi di euro che ne avrebbe fruttato altrettanti attraverso la vendita, l'adeguamento degli affitti, e la gestione manageriale. Secondo le carte della procura di Roma, confermate dallo stesso Ricucci, la cordata di cui era parte l'immobiliarista romano, formata da Deutsche Bank, Magiste international e la ex Popolare di Lodi di Fiorani, mesi prima del bando per l'assegnazione della gara, avrebbe avuto informazioni decisive per potersi aggiudicare il bando stesso vincendo la concorrenza di giganti quali Pirelli re e banche d'affari. Ma la gara non fu mai aggiudicata anche per una rottura all'interno della cordata Ricucci (Deutsche Bank si sfilò dall'accordo);

due anni più tardi esplode la polemica sugli appartamenti in affitto ai *vip*. Si è scoperto così che Ministri ed ex, Sottosegretari, politici, sindacalisti, parlamentari, agenti segreti, alti dirigenti dello Stato, *manager* della stessa Enasarco abbiano ottenuto case prestigiose a canoni di favore, con la possibilità di riscattarli a prezzi stracciati;

in questi giorni torna di nuovo all'attenzione della cronaca il gigantesco e chiacchierato patrimonio immobiliare dell'Enasarco con la pubblicazione degli illustri beneficiari degli affitti «di favore» grazie a contratti stipulati con la fondazione a dimostrazione di come il bene di molti diventa merce e si trasforma in privilegio dei ricchi,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti, alla luce di quanto esposto in premessa, il Governo intenda assumere al fine di verificare la legittimità delle procedure seguite dalla fondazione Enasarco per la dismissione degli immobili, procedure che paiono non rispettare il contenuto dell'accordo siglato nel 2008;

se non intenda tutelare le migliaia di inquilini anziani con redditi bassi o medio-bassi e famiglie di lavoratori monoreddito, probabilmente la maggioranza, che considerano il piano di vendita «Mercurio» un grave danno perché, non potendo comprare la casa, si troveranno costretti a pagare un canone aumentato o in alternativa saranno sfrattati;

quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di difendere pienamente le esigenze legittime di tutti gli inquilini «non privilegiati», soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, considerato che per le centinaia di affittuari «privilegiati» e di lusso dell'ente, dai politici ai sindacalisti, che per alloggi nelle zone in di Roma e Milano hanno pa-

gato per anni canoni da case popolari, al contrario, poter comprare alle condizioni descritte in premessa è un vero affare;

se non ritenga che il suddetto progetto di vendita polverizzerebbe il patrimonio immobiliare della fondazione per trasferire il ricavato in investimenti, titoli ed azioni, in un momento di grande volatilità del mercato finanziario, rischiando di trasformarsi nell'ennesima perdita pagata unicamente dagli iscritti.

(4-04630)

(24 febbraio 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne la coerenza della dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) rispetto all'accordo siglato dalla fondazione con le parti sociali nel settembre 2008 e le iniziative che il Governo intende adottare per garantirne la tutela degli investimenti effettuati dagli enti previdenziali privatizzati.

In via preliminare, si precisa che l'ente in questione è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, a seguito della trasformazione disposta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 e gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Come ricordato anche dall'interrogante, le casse privatizzate hanno come fine istituzionale la continuità della tutela previdenziale degli iscritti, da attuarsi tramite una gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare improntata alla massimizzazione della redditività netta degli investimenti, fermo restando il rispetto del dettato costituzionale e della normativa di settore.

Con riguardo alle dismissioni immobiliari, la vigente normativa, in particolare il decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, prevede particolari condizioni in favore dei conduttori, solo con riguardo ai beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico oggetto di cartolarizzazione e di successiva retrocessione agli enti originariamente proprietari.

Di contro, le decisioni in ordine alla vendita o alla locazione del patrimonio immobiliare delle casse privatizzate sono rimesse alle valutazioni svolte in via autonoma dagli stessi enti proprietari.

Per quanto concerne nello specifico il piano di dismissione dell'Enasarco, noto come «progetto Mercurio», la fondazione, nella consapevolezza del risvolto sociale dell'operazione, che coinvolge un patrimonio immobiliare di dimensioni rilevanti, ha concordato le modalità di vendita con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei conduttori e introdotto forme di tutela per i nuclei familiari svantaggiati.

In particolare, l'accordo sindacale siglato il 11 settembre 2008 prevede, in primo luogo, la possibilità di accedere all'acquisto dell'unità abitativa a favore dei conduttori, con estensione ai parenti e affini fino al quarto grado, oltre a specifiche tutele per i soggetti più deboli.

Agli inquilini degli immobili coinvolti via via nel procedimento dismissorio la fondazione ha inoltrato una lettera raccomandata ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, nella quale si riassumono le modalità attuative del piano di dismissione e si chiarisce che i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di vendita sono quelli di cui all'accordo sindacale siglato l'11 settembre 2008, trasmesso in allegato alla lettera.

La fondazione ha fatto sapere che il prezzo di vendita viene stabilito con il supporto di un esperto indipendente di una delle due società di gestione del risparmio (SGR) aggiudicatrici della procedura ristretta bandita dalla fondazione, in base alle rilevazioni dei prezzi di mercato compiute applicando i criteri riportati nell'accordo.

In sintesi, si prevede che il valore al metro quadro di ciascun complesso immobiliare venga determinato sulla base di un metodo comparativo che tiene conto di: localizzazione/ubicazione, stato manutentivo, tipologia edilizia, qualità edilizia, funzionalità e servizi accessori, oltre ad ulteriori caratteristiche specifiche del complesso immobiliare.

Il valore così determinato non deve comunque essere superiore al valore medio risultante dalle rilevazioni dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio, valido per le rispettive zone di appartenenza degli immobili.

Sulla base di tale valore, sul quale viene acquisito il parere di congruità dell'Agenzia del territorio, l'esperto della SGR redige un listino di frazionamento al fine di stabilire il valore di ciascuna unità abitativa, prendendo in considerazione: posizione, esposizione, orientamento e livello del piano. I prezzi di vendita così stabiliti rimangono, poi, validi fino alla fine del procedimento dismissorio.

Per quanto riguarda, invece, la questione dei rinnovi dei contratti di locazione, le lettere inviate agli inquilini riproducono le condizioni di cui all'accordo sindacale indicando chiaramente che il canone sarà quello concordato con le organizzazioni sindacali degli inquilini nell'accordo nazionale 2007-2008, sottoscritto il 24 maggio 2007.

Relativamente all'acquisto del diritto di abitazione o di usufrutto a favore dei nuclei familiari composti da soli ultra-sessantasettenni, già previsto nell'accordo del 2008, la fondazione ha siglato un ulteriore accordo con le organizzazioni valore dell'usufrutto e del diritto di abitazione, secondo parametri oggettivi e condivisi con le parti sociali.

L'accordo prevede che l'usufrutto venga calcolato in base alle vigenti tabelle adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione dei redditi di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, al saggio di interesse legale dell'1,50 per cento. Al valore così determinato verrà applicata la diminuzione del 30 per cento a favore dei locatari e l'ulteriore sconto del 10 per cento relativo all'acquisto diretto in forma collettiva, tramite conferimento di mandato a persone fisiche o giuridiche che raccolga almeno il 70 per cento degli aventi diritto alla prelazione nel singolo stabile.

L'importo da corrispondere per la costituzione del diritto di abitazione verrà quantificato attualizzando un numero di annualità del canone

di locazione, corrisposto dal conduttore al momento dell'esercizio del diritto di opzione, che diminuisce al crescere dell'età, per un massimo di 8 anni per gli inquilini con età tra 67 e 69 anni, fino ad un minimo di un anno per la fascia d'età da 93 a 99 anni.

Anche per l'acquisto dei diritti di usufrutto e di abitazione è possibile aderire alle convenzioni stipulate dalla fondazione con gli istituti di credito al fine di usufruire dei mutui a condizioni favorevoli.

Per quanto riguarda la scelta del notaio rogante, come noto, la fondazione si è attivata per stipulare, nel dicembre 2010, un protocollo di intesa con il Consiglio notarile di Roma che contempla l'applicazione di tariffe ridotte e uniformi per tutti gli atti di trasferimento degli immobili e per l'accensione dei mutui ad essi collegati.

Tale protocollo prevede, altresì, che, al fine di organizzare il sistema delle verifiche catastali e ipotecarie in maniera coordinata e funzionale alla regolarità delle operazioni, il Consiglio notarile designi il notaio che svolgerà, in collaborazione con le strutture interne della fondazione, gli accertamenti propedeutici alla stipula dei contratti di vendita. Il nome del notaio designato viene poi comunicato all'inquilino nella lettera di prelazione.

Il Consiglio notarile si è impegnato ad adottare una razionale distribuzione degli incarichi, garantendo comunque ai rappresentanti degli inquilini la possibilità di richiedere motivatamente la sostituzione del notaio individuato dal Consiglio.

Relativamente alle iniziative del Governo a tutela degli investimenti effettuati dalle casse privatizzate, si ricorda che l'art. 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994 ha previsto un sistema di vigilanza ministeriale articolato in un controllo di natura giuridico-contabile, che si traduce nell'approvazione degli atti fondamentali dell'ente, quali statuto e regolamenti, nella presenza di rappresentanti dei Ministeri co-vigilanti negli organi degli enti e nella facoltà di formulare motivati rilievi, in particolare sui bilanci, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali, ad esito dei quali gli atti vengono rinviati agli organi di amministrazione per un nuovo esame e una motivata decisione definitiva.

Ciò premesso, si evidenzia che da ultimo l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, svolte dagli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli enti stessi, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro.

In attuazione della citata norma, i Ministeri competenti hanno emanato il decreto del 10 novembre 2010 che impone alle casse privatizzate, ogni anno, di comunicare un piano triennale di investimento che evidenzia, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita

degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

Il decreto stabilisce, inoltre, che le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, come la vendita diretta di immobili a privati, potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano triennale senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.

I Ministeri del lavoro e dell'economia hanno poi emanato la direttiva del 10 febbraio 2011, in ordine all'applicazione dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, allo scopo di fornire, tra l'altro, criteri generali cui gli enti privati che gestiscono forme obbligatorie di contribuzione dovranno ispirarsi nell'assumere decisioni circa l'investimento dei fondi disponibili e la gestione del patrimonio accumulato negli anni.

Relativamente all'acquisto e alla vendita di immobili, gli enti dovranno considerare anche le finalità di carattere sociale delle operazioni poste in essere che comunque dovranno essere in grado di assicurare un ritorno economico per non ridurre il valore reale del patrimonio dell'ente.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

LANNUTTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in data 7 febbraio 2011 è stato pubblicato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) il bando di concorso per le vacanze in Italia e vacanze studio per l'utenza denominato «Valore Vacanze»;

da questo bando si evince una grave discrasia di opportunità tra utenza con reddito alto e basso che assolutamente non sono proprie di un ente previdenziale e di un servizio erogato da *welfare*. Infatti l'utenza dovrà pagare, oltre ad una quota fissa, una quota variabile in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) espressa in percentuale (dal 5 al 25 per cento) del costo del pacchetto di soggiorno, determinandosi così una assoluta disparità di opportunità a danno delle famiglie meno abbienti, specie in questo momento di crisi generale;

da ciò si determina, ad esempio, che una famiglia che non dispone di maggiori disponibilità economiche non avrà, se non pagando una maggiore somma, la possibilità di effettuare un soggiorno in un determinato luogo o *college* il cui costo si aggiri intorno a 2.100 euro, e, pagando in percentuale sul costo del pacchetto, dovrà accontentarsi di un altro luogo o *college* inferiore ad un prezzo di 1.800 euro, poiché dovrà fare i conti con le proprie finanze, dovendo pagare una parte fissa più la parte

variabile in percentuale sul costo del pacchetto. Detto sistema è assolutamente in contrasto con le regole di *welfare* ed assistenza;

va evidenziato inoltre che rispetto ai passati anni si è sensibilmente ridotto il numero di utenti che beneficeranno del servizio;

l'11 febbraio, l'Inpdap provvedeva a pubblicare un avviso di procedura finalizzata all'accreditamento di soggetti economici operanti nel settore organizzazione di viaggi, cui affidare l'organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi in Italia e all'estero a favore di giovani per la stagione 2011 (rinnovabile per il 2012), del valore complessivo dei soggiorni erogati dall'istituto pari a 56.500.000 euro annui;

appare del tutto anomalo che un affidamento del valore di 117.000.000 euro non avvenga sotto forma di gara secondo la normativa nazionale ed europea, ma sia conferito con una procedura di accreditamento;

va evidenziato, inoltre, che rispetto ai precedenti bandi di gara, si badi bene «a procedura aperta con sistema qualità-prezzo», l'attuale procedura: 1) denota che gli *standard* qualitativi richiesti sono nettamente inferiori a qualsiasi pacchetto vacanza acquistabile in agenzia di viaggi ma, inspiegabilmente, con prezzi notevolmente superiori; 2) il fattore ponderale prezzo non è oggetto di valutazione alcuna né determina punteggio con conseguente ed inevitabile appiattimento verso quello più alto, con esborso per le famiglie e per l'istituto di ingenti somme; 3) la procedura sembrerebbe studiata al fine di fornire servizi ad un numero minore di utenti, ma determinando un maggior esborso economico da parte dell'istituto e delle famiglie, considerando i prezzi assolutamente fuori mercato;

da un'attenta lettura della procedura di accreditamento si evince, rispetto ai precedenti bandi, che i servizi richiesti sono al di sotto di qualsiasi *standard* qualitativo richiesto quali: 1) corsi di lingua con classi di 25 studenti (rispetto ai precedenti bandi che prevedevano un numero massimo di 15 studenti); 2) corsi di lingua privi di riconoscimento o accreditamento da parte del British Council o ente equivalente a seconda della nazione, e quindi privi di qualsiasi garanzia e riconoscimento che è lo scopo primario di una vacanza studio erogata da un ente statale; 3) eliminazione della voce «Insegnanti madrelingua»: gli insegnanti potranno quindi essere anche italiani purché abilitati all'insegnamento; 4) i corsi proposti non saranno validi come crediti formativi scolastici; 5) sport e tempo libero sono lasciati al caso e privi di una valutazione economico-qualitativa (nel precedente bando erano valutati con massimo 5 punti gli impianti sportivi e massimo 5 punti le attività ludico-ricreative e sportive, la partecipazione ad eventi culturali ed artistici massimo 7 punti, su un totale di 60 punti di valutazione qualitativa); 6) gite ridotte rispetto al precedente bando: da 2 gite di intera giornata e 3 di mezza giornata a 2 gite di intera giornata e 2 di mezza giornata; 7) pulizie al di sotto di qualsiasi *standard* qualitativo con pulizie trisettimanali delle camere; 8) elementi di qualità generale inferiori al precedente bando ma con prezzi superiori; 9) servizio medico-infermieristico nel precedente bando era richiesto come necessario e con idonei macchinari di rianimazione; mentre nella presente procedura

è richiesto solo in rapporto di 1 a 150 studenti determinando, stante quanto espresso circa la composizione dei gruppi a partire da 50 o 80 studenti, l'autorizzazione implicita a non fornire detto servizio;

appare chiaro che con siffatto accreditamento i servizi erogati dalle aziende saranno a totale discapito della qualità e dell'utenza;

si evince, inoltre, che detta procedura determina una chiara lesione di tutti i parametri di trasparenza nell'assegnazione alle ditte fornitrici del numero di studenti. Infatti non risulta chiaro, anzi appare più che mai lacunoso e manipolabile, come si possa garantire una trasparenza circa l'assegnazione di studenti, attraverso il macchinoso e a giudizio dell'interrogante torbido sistema della riprotezione a scelta dell'Istituto degli utenti che abbiano scelto una destinazione che non raggiunga il numero minimo di partenza per determinare il cosiddetto «gruppo minimo», ma soprattutto non risulta chiaro con quale criterio si assegnerà ad uno piuttosto che ad un altro operatore un contingente di ragazzi. Il sistema, oltre che lacunoso e poco trasparente, lascia ampio spazio ad interpretazione e possibilità di manipolazione da parte degli uffici competenti;

la suddetta mancanza di trasparenza si accentua maggiormente nel momento in cui si legge attentamente la procedura di accreditamento, in cui l'Istituto, una volta conclusa la fase 1 della procedura, provvede a far stipulare un apposito contratto di accreditamento, con evidente impegno da parte della ditta accreditata nell'organizzare, prenotare e contrattualizzare con *college*, scuole e compagnie aeree quanto da essa proposto per accreditamento. Ma, sebbene un contratto sia da intendersi come un atto formale che vincola le parti, l'istituto stabilisce, in contraddizione con le regole di buon senso e soprattutto con le normative in materia di appalti e contrattualistica, che provvederà a stipulare un apposito contratto, se e solo se riceverà assegnazione dei pacchetti in base alla scelta dell'utenza, che avverrà nel modo lacunoso di cui sopra, esponendo a rischi economici incalcolabili le aziende, che saranno obbligate a firmare il primo contratto ed a impegnarsi per erogare i servizi, ma non avranno garanzia alcuna di vedere il proprio impegno soddisfatto in quanto l'Inpdap si riserva di non onorare detto contratto senza dover motivare le ragioni di tale scelta;

risulterebbe, inoltre, che solo due anni fa l'Inpdap abbia speso ingenti somme per cambiare il sistema informatico per garantire agli utenti e alle ditte di poter operare con le modalità espresse nel precedente bando, e con il nuovo sistema si dovrà cambiare nuovamente tutto il sistema informatico (peraltro non testato e a rischio di non essere pronto nei tempi necessari), con ulteriore esborso da parte dell'Inpdap di ingenti somme di denaro,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto esposto in premessa;

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di accertare se l'Inpdap stia operando in maniera poco trasparente e senza considerare il concetto di qualità, ma soprattutto incoraggiando maggiori

spese rispetto ai normali prezzi di mercato, gravando oltre tutto sulle finanze degli utenti iscritti;

se non ritenga opportuno verificare se la procedura di accreditamento non sia mirata a fornire un indebito arricchimento di non specificate ditte e, in caso di accertamento positivo, se non ritenga opportuno ripristinare i parametri di legalità e trasparenza.

(4-04631)

(24 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente la nuova procedura adottata dall'Inpdap per l'organizzazione e la gestione del progetto riguardante i soggiorni estivi in Italia ed all'estero per i giovani, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'istituto, si rappresenta quanto segue.

Tale progetto ha assunto nel corso degli anni rilevanti dimensioni quantitative e qualitative, tanto che nella stagione 2010 ne hanno beneficiato circa 40.000 giovani con una spesa di poco inferiore ai 70 milioni di euro.

L'istituto nel definire, per l'anno 2011, il relativo progetto ha inteso valorizzare l'esperienza maturata negli anni passati cercando di eliminare le criticità del precedente modello gestionale e cercando di soddisfare le aspettative delle famiglie di una maggiore valorizzazione, in termini di crescita umana e formativa, dei soggiorni per giovani. In tale ottica, il concorso 2011, denominato «Valore vacanza», vuole consolidare ed ampliare dal punto di vista contenutistico la fruizione delle opportunità dedicate ai giovani attraverso la valorizzazione della pratica sportiva, delle arti coreutiche, della musica, delle abilità manuali e informatiche, dell'ambiente, delle iniziative culturali e ricreative e dello studio delle lingue straniere.

Per quanto concerne l'individuazione dei fornitori dei «pacchetti vacanza», l'istituto ha fatto sapere che la precedente procedura concorsuale di appalto, lunga e complessa, richiedeva «specifiche tecniche» molto articolate e valutazioni soggettive frequentemente oggetto di ricorsi giurisdizionali, con elevati tassi di conflittualità tra l'istituto e fornitori e tra i medesimi fornitori, comportando perciò un evidente dispendio di tempo e denaro per l'istituto. Le esperienze degli anni passati hanno rilevato, inoltre, numerosi casi di rinuncia da parte dei beneficiari riconducibili all'assegnazione «d'ufficio» delle destinazioni e delle date di partenza e che potevano risultare non in linea con le necessità delle famiglie.

L'Inpdap ha cercato di individuare, perciò, un nuovo modello gestionale del servizio che garantisse maggiore trasparenza nell'individuazione dei soggetti fornitori e nell'assegnazione del beneficio. In tal senso, con la formula dell'«accreditamento» delle imprese erogatrici, la scelta dei fornitori viene demandata direttamente ai soggetti beneficiari, mentre l'istituto si limita ad individuare i «requisiti di qualità» minimi e a veri-

ficare, mediante i previsti controlli, il rispetto degli impegni contrattuali da parte dei soggetti fornitori.

In particolare la scelta della procedura di accreditamento, in linea con gli indirizzi della legge n. 328 del 2000, è suscettibile di ampliare in numero e qualità l'offerta dei pacchetti vacanze, quindi delle strutture, dei periodi e delle opportunità, consentendo alle famiglie una maggiore e più ampia scelta, e quindi, di conseguenza, di ridurre il numero delle rinunzie. Nel contempo gli *standard* qualitativi offerti risultano essere, come evidenziato chiaramente nel bando di accreditamento, identici a quelli proposti nelle procedure di gara degli anni passati con la sola differenza che tali *standard* oggi rappresentano la soglia minima richiesta mentre nella precedente procedura costituivano normalmente il «massimo» offerto dalle aziende concorrenti.

L'Inpdap ritiene, pertanto, che tale nuovo modello avvii meccanismi di concorrenza utili ad aumentare rapidamente la qualità e i contenuti dei soggiorni, in relazione alle reali aspettative delle famiglie utenti.

Per quanto concerne il contributo economico a carico delle famiglie, si chiarisce che tali soggiorni, rientrando nell'ambito delle prestazioni sociali, prevedono, secondo le indicazioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza, oltre ad un contributo fisso uguale per tutti i fruitori anche una quota variabile in relazione al reddito rilevato dall'ISEE. In ogni caso, la forbice di spesa a carico delle famiglie, riferita alla scelta fra il soggiorno più costoso e quello meno costoso, può considerarsi veramente esigua e non discriminante. La formula dell'accREDITAMENTO, infatti, consente alle famiglie di indirizzare la propria scelta verso l'offerta che, in termini complessivi, risulta essere maggiormente rispondente alle loro esigenze.

Si precisa, inoltre, che il piano della *performance* adottato dall'istituto ha stabilito, a seguito di una ponderata valutazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza, una maggiorazione del 10 per cento rispetto al contributo previsto negli anni passati.

L'Inpdap ha reso noto, inoltre, che il costo del pacchetto vacanze, oltre alle opportunità di cui si è detto, comprende anche i costi per la sorveglianza medica (il rapporto personale medico/studenti rientra nel *range* degli *standard* con una quota di 150 studenti per un medico), la presenza di osservatori Inpdap presso le diverse strutture, l'organizzazione dei punti di raccolta e di accompagnamento dei giovani, gli eventuali presidi per persone con disabilità.

Per quanto riguarda il sistema informatico, l'istituto ha comunicato di aver implementato una specifica procedura informatica del sistema esistente, senza, quindi, porre in essere alcun cambiamento. Si tratta, perciò, di un investimento che nell'immediato ha determinato per l'istituto una riduzione dei tempi ed un minor impegno di risorse umane nella realizzazione del *data entry*; infatti, delle circa 60.000 domande presentate, oltre 25.000 sono pervenute via *web* proprio grazie a tale implementazione. L'Inpdap ha fatto sapere, inoltre, che tutte le eventuali comunicazioni saranno realizzate attraverso posta elettronica e SMS e che i pagamenti delle quote a carico delle famiglie avverranno attraverso incassi domiciliati

presso gli uffici postali producendo, perciò, una notevole riduzione delle spese postali.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 16 febbraio 2011, il Direttore generale della Cassa di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), Alberto Piazza, in un avviso agli inquilini, ha comunicato che dal mese di aprile 2011, verranno effettuati dei sopralluoghi per il controllo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle unità immobiliari degli inquilini che ne hanno fatto richiesta. Sarà presente per l'associazione CNPR l'architetto Maurizio Mazzotta ed i tecnici della Reag Tekna Srl con appositi tesserini di riconoscimento;

con lettera del 27 dicembre 2010, la Cassa ha comunicato alla Previra l'aggiudicazione – tramite procedura negoziata – del servizio di *property management e facility management* del patrimonio immobiliare alla Reag Tekna Srl ed ha chiesto alla Previra, al fine di garantire continuità nella gestione dei servizi, l'utilizzo, da parte del personale della Reag Tekna, delle linee telefoniche e fax e dei locali, a titolo gratuito, di Roma, in via Nomentana 22-26, di proprietà della Previra immobiliare;

la Cassa ha indetto la gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di *property management e facility management* del patrimonio immobiliare della Cassa stessa, successivamente aggiudicato alla Reag Tekna Srl, perché la società Groma Srl non aveva la ricevuta di pagamento del contributo cassa integrazione guadagni e la società Fondgest Srl non aveva inviato nessuna comunicazione come da verbale del 17 dicembre 2010; inoltre la Cassa si sarebbe rifiutata di consegnare la delibera del consiglio di amministrazione;

l'affidamento – tramite procedura negoziata – del servizio di *property management e facility management* alla Reag Tekna sarebbe intervenuto in evidente violazione di legge e, precisamente, delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), alla cui osservanza è tenuta la Cassa quale organismo di diritto pubblico (ai sensi dell'allegato III del codice). Il codice degli appalti pubblici disciplina la procedura negoziata agli artt. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara) e 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e, prevede, altresì, una disciplina specifica per i contratti sotto soglia (artt. 122 e 124). Allo stato non risulta che sia intervenuta la previa pubblicazione di un bando di gara per cui sembrerebbe che la Cassa abbia adottato la procedura di cui all'art. 57. È evidente come non sussistano i presupposti per l'ado-

zione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita unicamente in presenza dei presupposti richiamati al comma 2 del predetto art. 57 (oltre che nelle ipotesi residuali di cui ai commi successivi), ovvero: *a*) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; *b*) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; *c*) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;

è evidente, infatti, come non trovi applicazione nel caso di specie nessuna delle ipotesi ivi previste. Non risulta, in primo luogo, che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta (cui fa riferimento la lettera *a*), né sussiste alcuna delle ragioni richiamate alla lettera *b*) perché il contratto potesse essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. Per quanto attiene, infine, alla «estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti» cui si fa riferimento alla lettera *c*), è la stessa norma a precisare che le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;

è chiaro all'interrogante, come, nel caso di specie, la Cassa non possa addurre alcun evento imprevedibile ad essa non imputabile che possa giustificare l'adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara considerato che la Cassa era a conoscenza della necessità di procedere all'affidamento della gestione a far corso, quantomeno, dall'aprile 2010 e, cioè, dal momento in cui ha comunicato alla Previra la disdetta del contratto di gestione del patrimonio. Si rileva, infine, che, in ogni caso, nell'articolo 57 citato non sussistono ipotesi normativamente indicate che consentissero alla Cassa di indire ed aggiudicare l'appalto del servizio alla Reag Tekna secondo le forme e modalità seguite;

nell'ipotesi in cui, invece, la Cassa avesse inteso esperire la gara ai sensi dell'art. 56 del codice l'aggiudicazione sarebbe, comunque, illegittima considerato che non si è verificata nessuna delle ipotesi cui la norma fa riferimento, ovvero: *a*) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente

lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad un milione di euro; *b*) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo;

sembra quindi evidente che nell'appalto di servizi in questione, la CNPR appaltante non ha mai indetto, a quanto risulta, alcuna procedura di gara anteriore a quella effettivamente svolta con la aggiudicazione alla Reag Tekna. Gli atti risultano, poi, chiaramente illegittimi per violazione dell'art. 124 del codice, considerato che l'indizione della gara e l'aggiudicazione alla Reag per un limitato periodo, dal gennaio 2011 all'aprile 2011, appare finalizzata ad evitare il superamento delle soglie comunitarie onde evitare l'adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in via sovra-nazionale (art. 28 del codice);

considerato che:

al riguardo è noto il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa per cui, anche quando un soggetto pubblico non è direttamente tenuto all'applicazione di una specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici, impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese;

la norma (di cui agli artt. 122 e 124 del codice) dispone che i bandi di gara relativi agli appalti di servizi sotto soglia debbano, comunque, essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie speciale Contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, nonché nell'albo della stazione appaltante. Nell'ipotesi in cui l'appalto sia stato effettuato sotto soglia, va pertanto osservato come non risulti che le tre suddette forme obbligatorie e concorrenti di pubblicità siano state osservate dalla Cassa, fermo restando che anche la sola omissione di una delle suddette forme di pubblicità determina l'illegittimità del bando di gara e dell'intera procedura. Qualora, invece, la gara sia relativa ad un appalto di servizio sopra soglia, risulta allora violato l'art. 66 del codice sotto i molteplici e differenti profili previsti specificatamente nei commi da 1 a 10 della suddetta norma, non risultando che nessuna delle obbligatorie modalità di pubblicazione dell'avviso e/o bando di gara sia stato osservato dalla Cassa nella procedura in questione, dal che deriva l'illegittimità della intera gara per violazione delle suddette obbligatorie forme di pubblicità, dovendosi anche in questo caso precisare e censurare che anche la sola inosservanza di una delle suddette modalità di pubblicazione determina illegittimità della gara. In base alle disposizioni precisate la esecuzione in urgenza dell'aggiudicazione non è quindi consentita prima del decorso di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 per la sottoscrizione del contratto di appalto. Qualora la Cassa non abbia osservato il termine dilatorio di 35 giorni decorrenti dalla data dell'adozione del provvedimento di aggiudica-

zione a quella di sottoscrizione del contratto di appalto si sarebbe, allora, determinata l'illegittimità dell'intera procedura di gara, che sembra sia stata impugnata davanti ai giudici amministrativi;

in un articolo pubblicato il 7 maggio 1998 dal quotidiano «la Repubblica», in merito al *crac* del Banco ambrosiano dal titolo «Carcere solo per Mazzotta salvi Pazienza e Ortolani», a 16 anni dal *crac* del Banco ambrosiano, «sono due gli imputati condannati per i quali la Procura generale di Milano ha emesso l'ordine di carcerazione: Licio Gelli e Maurizio Mazzotta. Per quel fallimento da 1.500 miliardi, 13 giorni dopo che la corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per 8 degli 11 imputati, a rischiare davvero il carcere erano rimasti soltanto in quattro: Licio Gelli, Umberto Ortolani (condannati a 12 anni), Maurizio Mazzotta (un architetto amico di Francesco Pazienza che deve scontare 8 anni) e Flavio Carboni, pure condannato a 8 anni, che ha visto però detratto dal suo conto con la giustizia il «pre-sofferto», il periodo cioè di carcerazione preventiva già subita per la vicenda e quindi è rimasto escluso dagli ordini di esecuzione pena. Per Ortolani, invece, a causa dell'avanzata età, è pendente presso il giudice di sorveglianza di Roma un'istanza di sospensione»;

in un articolo pubblicato dal «Corriere della Sera» in data 8 maggio 1998 dal titolo: «I ricercati del *crac* Ambrosiano, la storia infinita», Dino Martirano racconta che «Nel giugno 1982 Roberto Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati neri di Londra. La sua morte resta misteriosa: secondo alcuni pentiti venne assassinato da Cosa nostra. Due mesi dopo il Tribunale civile mette in liquidazione coatta il Banco Ambrosiano, il più importante istituto privato di credito dell'epoca. Il *crac* fu valutato in quasi mille miliardi, con un pesante coinvolgimento dello Ior, la banca del Vaticano. Calvi era iscritto alla P2 ed emerse subito un ruolo di Licio Gelli e della sua Loggia. Nello stesso anno Gelli venne arrestato a Ginevra su richiesta dei magistrati italiani: evase dal carcere di Champ Dollon e fu ricatturato dopo alcuni mesi. Nel 1988 la Svizzera ne ha concesso l'estradiizione, limitatamente però alla vicenda dell'Ambrosiano. (...) Il 22 aprile la corte di Cassazione ha emesso le condanne definitive per il *crac* del vecchio Ambrosiano. Gelli è stato condannato a dodici anni: ne avrebbe dovuti scontare almeno otto. A Maurizio Mazzotta, portaborse di Francesco Pazienza, ne sono stati inflitti otto: anche lui avrebbe dovuto finire in cella. Per Umberto Ortolani la pena è di 12 anni, ma la sua età, 85 anni, e le sue condizioni di salute potrebbero fargli evitare il carcere. Invece Flavio Carboni, condannato a otto anni e sei mesi, è già agli arresti proprio per l'inchiesta romana sulla morte di Calvi»;

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente delle procedure descritte, in merito alla gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di *property management* e *facility management* del patrimonio immobiliare della Cassa CNPR;

se risultino altresì le ragioni che hanno indotto i dirigenti CNPR ad emanare a bandi di gara relativi agli appalti di servizi sotto soglia, i quali

debbono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie speciale Contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, nonché nell'albo della stazione appaltante, e se nell'ipotesi di omessa inosservanza della prevista pubblicità, non si possa determinare l'illegittimità del bando di gara e dell'intera procedura;

se risultino altresì le ragioni per cui nell'appalto di servizi la Cassa CNPR non abbia mai indetto alcuna procedura di gara anteriore a quella effettivamente svolta con la aggiudicazione alla Srl Reag Tekna, e se gli atti non possano risultare viziati da una presunta illegittimità per violazione degli artt. 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

se l'indizione della gara e l'aggiudicazione alla Reag per un limitato periodo, dal gennaio all'aprile 2011, non sia finalizzata ad eludere il superamento delle soglie comunitarie, per evitare l'adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in via sovranazionale;

se l'architetto Maurizio Mazzotta, indicato nella lettera del Direttore generale della CNPR Alberto Piazza, collaboratore diretto della Cassa, sia lo stesso architetto, portaborse di Francesco Pazienza, condannato ad otto anni dai giudici del Tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul *crac* del Banco ambrosiano per i quali la Procura generale firmò l'ordine di carcerazione assieme al piduista Licio Gelli.

(4-04715)

(8 marzo 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne, da un lato, la legittimità della procedura di affidamento esperita dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), relativamente ai servizi di «property, facility e project» del proprio patrimonio immobiliare, dall'altro, i rapporti della cassa con l'architetto citato dall'interrogante.

Con riferimento alla prima questione, si precisa che la CNPR con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 novembre 2010, ha stabilito di procedere ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, facendo ricorso, nelle more dell'avvio di una procedura aperta di rilievo comunitario, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, motivando ampiamente circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 57, comma 2, lettera *c*) (ragioni di estrema urgenza).

In proposito si rileva che l'art. 32, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, nel modificare l'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 162 del 2008, ha definitivamente chiarito che gli enti trasformati in associazioni e fondazioni di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 rientrano negli elenchi degli organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione del codice dei contratti.

In ogni caso, si fa presente che la valutazione finale circa la legittimità della procedura e circa la sussistenza delle invocate ragioni di urgenza spetta alla competente autorità giudiziaria.

In relazione, invece, alla questione della posizione dell'architetto Mazzotta, si rappresenta che l'avviso, a firma del Direttore generale della cassa, affisso in alcuni stabili di proprietà della CNPR, che indica l'architetto quale collaboratore e incaricato dalla cassa di effettuare alcuni sopralluoghi, è attualmente sottoposto al vaglio della magistratura penale ai fini dell'accertamento della ricorrenza del reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 del codice penale (si tratta di denuncia-querela contro ignoti).

La cassa e il Direttore generale in proprio hanno, infatti, sporto denuncia, depositata il 2 aprile 2011 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, chiedendo che venga accertata la falsità dell'avviso e della sua sottoscrizione, disconoscendone totalmente la provenienza dalla cassa o da un suo qualunque organo o rappresentante.

In tal modo è stata anche disconosciuta l'indicazione dell'architetto quale soggetto incaricato ad effettuare i sopralluoghi all'origine della denuncia-querela.

Trattandosi di questione sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria, il Ministero non è allo stato in grado di prendere una posizione circa l'esatto andamento dei fatti.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(4 agosto 2011)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso che:

negli ultimi mesi la Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri (Cnpr), presieduta dal ragioniere Paolo Saltarelli – oltre ad essere nell'occhio del ciclone per la dismissione del patrimonio immobiliare contestata dagli inquilini, profondamente frustrata per il rifiuto dei commercialisti di fondersi con i ragionieri, attaccata dai dottori commercialisti per una gestione allegra dei fondi che non ritengono proficua la fusione ragionieri commercialisti per l'insostenibilità pensionistica e per presunti buchi che ammonterebbero ad oltre 3 miliardi di euro nei bilanci attuariali – è stata al centro di una vicenda misteriosa e inquietante che ruota intorno al nome dell'architetto Maurizio Mazzotta;

già nell'atto di sindacato ispettivo 4-04715 dell'8 marzo 2011 a firma dell'interrogante, si parlava dell'architetto Mazzotta, «indicato nella lettera del Direttore generale della Cnpr Alberto Piazza» come «collaboratore diretto della Cassa», e si chiedeva se il Mazzotta fosse «lo stesso architetto, portaborse di Francesco Pazienza, condannato ad otto anni dai giudici del tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul *crac* del Banco ambrosiano»;

in una dichiarazione pubblicata da «Plus24», «Il Sole-24 ore» del 21 marzo 2011, il presidente della Cassa ragionieri, Paolo Saltarelli, aveva

escluso che Mazzotta avesse a che fare con loro, non essendo né dipendente né consulente della Cassa di previdenza dei ragionieri, aggiungendo che il documento citato dall'interrogante, che riguardava un ordine di servizio del direttore Piazza affisso nei palazzi di proprietà della Cnpr oggetto di dismissione immobiliare, rappresentasse un documento falso;

in seguito alla suddetta dichiarazione «Plus 24» de «Il Sole-24 ore», in un articolo del 2 aprile 2011, formula la stessa domanda (se Mazzotta sia dipendente o consulente) al portavoce di Reag che, attraverso la controllata Reag Tekna, sta lavorando per l'ente pensione dei ragionieri dopo la messa in liquidazione di Previra Immobiliare (che gestiva il patrimonio immobiliare della Cassa). La risposta del portavoce Reag non lascia margini di dubbio e conferma la fondatezza dell'interrogazione 4-04715: «Maurizio Mazzotta è un consulente esterno di Reag e tra i lavori in cui è coinvolto c'è anche quello di Cassa dei ragionieri»;

nell'avviso agli inquilini, datato 16 febbraio 2011, giudicato falso dal presidente ragioniere Saltarelli, Maurizio Mazzotta veniva indicato come collaboratore della Cassa di previdenza dei ragionieri abilitato a svolgere i rilievi necessari sullo stato degli appartamenti prima della dismissione. Ma il ragioniere Saltarelli, piccato dall'interrogazione parlamentare del sottoscritto, annunciava, e perfezionava, secondo la stampa, una denuncia penale all'autorità giudiziaria chiedendo di indagare sulla veridicità del documento affisso nei 38 stabili dell'ente pensionistico dei ragionieri e a firma di Piazza,

si chiede di sapere:

per quale ragione due fonti ufficiali, quella di Reag e del ragioniere Saltarelli, possano fornire versioni differenti sul ruolo dell'architetto Mazzotta, incaricato di recarsi nei 38 stabili da una circolare del signor Piazza, ma sconosciuto dai vertici dei ragionieri;

se tali versioni diverse non rappresentino un clamoroso *autogol* sul consulente, architetto Mazzotta, che potrebbe essere lo stesso Maurizio Mazzotta portaborse di Francesco Pazienza, condannato a otto anni dai giudici del tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul *crac* del vecchio Banco ambrosiano;

se la denuncia penale della Cassa, che ha chiesto all'autorità giudiziaria di indagare sul «finto documento» affisso nei 38 stabili dell'ente, non possa rappresentare una cortina fumogena per occultare le gravissime responsabilità gestionali e di dismissione del patrimonio immobiliare del ragioniere Saltarelli;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che le gestioni, spesso disinvolute, della cassa di previdenza, seppur privatizzate, che hanno investito ingenti risorse nei titoli tossici quali Antrachite e Lemhan Brothers attraverso *broker* e consulenti finanziari operanti dai paradisi fiscali e legali, anche dalle isole Cayman, possano ricadere sugli iscritti, falcidiando la sostenibilità delle future pensioni;

se il Governo non intenda intervenire urgentemente con appositi provvedimenti tendenti a perseguire le responsabilità gestionali dei presidenti, dei consiglieri di amministrazione, direttori generali e collegi sinda-

cali delle casse di previdenza, evitando che gli eventuali buchi di bilancio possano ricadere sulla previdenza pubblica, con gli oneri addossati alla fiscalità generale, mentre gli autori di gestioni disastrose possono farla franca e spassarsela festeggiando i disastri provocati;

se i numerosi ragionieri, iscritti all'ente di previdenza, non debbano meritare una gestione migliore e più oculata del vasto patrimonio immobiliare, posto che i dottori commercialisti hanno rifiutato che gli oneri gestionali e gli eventuali buchi attuariali possono essere spalmati e ripianati dai loro iscritti sulla loro Cassa.

(4-04943)

(5 aprile 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne, da un lato, i rapporti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) con l'architetto citato dall'interrogante, dall'altro, le misure adottate dal Governo in ordine al controllo sulla gestione patrimoniale della cassa stessa.

In relazione alla prima questione, si rappresenta che l'avviso, a firma del Direttore generale della cassa, affisso in alcuni stabili di proprietà della CNPR, che indica l'architetto Mazzotta quale collaboratore e incaricato dalla cassa di effettuare alcuni sopralluoghi, è attualmente sottoposto al vaglio della magistratura penale ai fini dell'accertamento della ricorrenza del reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 del codice penale (si tratta di denuncia querela contro ignoti).

La cassa e il Direttore generale in proprio hanno, infatti, sporto denuncia, depositata il 2 aprile 2011 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, chiedendo che venga accertata la falsità dell'avviso e della sua sottoscrizione, disconoscendone totalmente la provenienza dalla cassa o da un suo qualunque organo o rappresentante.

In tal modo, è stata anche disconosciuta l'indicazione dell'architetto in questione quale soggetto incaricato ad effettuare i sopralluoghi all'origine della denuncia-querela.

Trattandosi di questione sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria, il Ministero non è allo stato in grado di prendere una posizione circa l'esatto andamento dei fatti.

Riguardo alla seconda questione, si precisa in via preliminare che la CNPR è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, a seguito della trasformazione disposta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 e gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

I Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze, in qualità di enti vigilanti, hanno facoltà di formulare motivati rilievi in particolare sui bilanci e sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, ad esito dei quali gli atti vengono rinviati agli organi di amministrazione per un nuovo esame e una motivata decisione definitiva.

Ciò posto, si evidenzia che il Ministero, in considerazione dei recenti andamenti dei mercati finanziari, ha condotto un'indagine conoscitiva sulla situazione patrimoniale delle casse privatizzate, a conclusione della quale è stata redatta una tabella riepilogativa messa a disposizione della Commissione bicamerale parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

L'indagine effettuata ha avuto, tra l'altro, anche lo scopo di verificare la composizione e la presenza di rischi nei portafogli di tali enti, riscontrando che gli investimenti mobiliari avvengono sulla base di scelte di portafoglio dettate da valutazioni rischio/redditività di tipo generalmente prudenziale, svolte con il supporto tecnico di consulenti esterni iscritti in appositi albi e soggetti alla vigilanza della Consob.

Il monitoraggio è proseguito anche nel 2010, con la redazione di tabelle tipo sia relativamente al patrimonio immobiliare che mobiliare. Quest'ultimo è stato suddiviso in sottocategorie che riguardano le obbligazioni, distinte in pubbliche e private, le azioni e le altre attività, voce nella quale sono raggruppati i fondi comuni di investimento, i derivati, le liquidità ed altri strumenti del mercato monetario.

Su tale attività ricognitiva il Ministero ha provveduto a riferire alla Commissione bicamerale di vigilanza il 11 febbraio 2009 e il 1° dicembre 2010.

I risultati dell'indagine circa le scelte di *asset allocation* effettuate dalle casse, in particolare sui titoli citati dall'interrogante, sono comunque rilevabili dallo schema di documento definitivo approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale d'inchiesta il 19 gennaio 2011.

Quanto alle misure atte a perseguire le responsabilità gestionali degli organi dell'ente previdenziale, si richiama quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, ove si individuano i presupposti per la nomina di un commissario straordinario e per la sospensione dei poteri degli organi di amministrazione.

In proposito, il Ministero dell'economia riferisce che le richiamate circostanze, che consistono principalmente in persistenti disavanzi economico-finanziari, non si sono fino ad oggi manifestate, non giustificando allo stato il ricorso da parte delle amministrazioni vigilanti all'istituto del commissariamento.

Da ultimo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 è attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

La medesima norma dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la Commissione di vigilanza riferisce ai Ministeri co-vigilanti circa le risultanze del controllo effettuato, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto

legislativo n. 509 del 1994 (motivati rilievi) e all'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(4 agosto 2011)

LAURO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso che:

la comunità locale di Vico Equense (Napoli) mantiene estremamente vivo l'interesse per il destino del complesso monumentale dell'istituto «SS. Trinità e Paradiso», manifestando forte preoccupazione per l'inarrestabile declino dello stesso e temendo, altresì, che esso possa essere utilizzato in futuro per qualche uso improprio, tale da deturparne l'ineestimabile valore storico-culturale;

recentemente è sorto, per iniziativa spontanea, un comitato civico locale che ha raccolto migliaia di adesioni a una petizione popolare mirata a salvaguardare il predetto complesso dal degrado e dall'abbandono, oltre che a tutelarlo da possibili disegni speculativi;

di tale esplicita volontà popolare si è reso interprete il Consiglio comunale di Vico Equense che, nella seduta dell'8 luglio 2010, ha deliberato con larghissima maggioranza (con soli tre voti di astensione e con nessun voto contrario) di richiedere ai competenti Ministeri il trasferimento nel patrimonio del Comune, anche alla luce dell'evoluzione normativa in essere ed in particolare del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, con il vincolo di garantire la massima valorizzazione funzionale del complesso monumentale SS. Trinità e Paradiso (delibera consiliare n. 28 dell'8 luglio 2010);

l'istituto «SS. Trinità e Paradiso» nasce nel 1677 per volontà di monsignor Giambattista Repucci, già Vescovo della città di Vico Equense. Il presule, infatti, con atto pubblico del 26 maggio 1677, rogato Cioffi, diede vita al Conservatorio femminile detto, appunto, della «SS. Trinità e Paradiso», il cui fine primario era quello di provvedere alla educazione ed istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie di civile condizione;

esso è uno degli istituti della Campania che, insieme agli educandati, ai collegi di Maria e ad alcuni altri istituti, costituiscono il complesso degli istituti pubblici di educazione femminile esistenti in Italia;

tali istituti erano stati ordinati dal regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e dal regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 (ora abrogati). Di conseguenza, l'istituto «SS. Trinità e Paradiso», come tutti gli altri compresi nella tabella 4 allegata al citato regio decreto n. 1312 del 1931, è da considerare pubblico non statale e, come tale, soggetto alla normativa degli enti pubblici, anche sotto il profilo patrimoniale;

esso è amministrato da un consiglio di amministrazione, composto da un Presidente e da due consiglieri, nominato dal Ministero dell'istru-

zione, università e ricerca. L'articolo 6 del regio decreto n. 2392 del 1929 prevedeva che il consiglio poteva essere sciolto e, in tal caso, il governo dell'ente affidato a un commissario straordinario per la durata massima di un anno;

nel corso degli anni si sono succeduti molteplici consigli di amministrazione e gestioni commissariali, senza che siano stati conseguiti i risultati previsti dallo statuto, con una proficua ed efficiente gestione del patrimonio immobiliare;

del cospicuo patrimonio immobiliare dell'ente risultano disponibili, a tutt'oggi, solamente il fabbricato nel quale ha sede l'ente (peraltro, in precario stato di conservazione) e l'annessa chiesa, non agibile a seguito del sisma del 1980. I numerosissimi fondi agricoli di proprietà dell'ente sono stati negli anni ceduti con contratti di enfiteusi; parte di tali contratti si sono risolti con l'affranco e la definitiva perdita di proprietà; altri forniscono rendite irrilevanti;

il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2009 rileva un disavanzo accertato di oltre 840.000 euro;

con delibera n. 11 del 23 novembre 2002, il consiglio di amministrazione all'epoca in carica accertò e dichiarò l'esaurimento dello scopo statutario (le istituzioni scolastiche avevano cessato di operare dall'anno scolastico 2000/2001) e richiese la «trasformazione» dell'ente al Ministero della pubblica istruzione;

nel 2004 lo stesso Ministero, inopinatamente, nominò un nuovo consiglio di amministrazione che, dopo qualche tempo, si dimise per la gravità della situazione finanziaria e la conseguente ingestibilità dell'ente;

a seguito di tali dimissioni, il Ministero, nell'agosto 2008, procedette alla nomina di un commissario straordinario e, successivamente, con decreto ministeriale 26 ottobre 2009, alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, attribuendo la funzione di Presidente al suddetto commissario straordinario;

l'istituto, ad oggi, non svolge e non è in grado di svolgere più alcuna attività e non si vede quale prospettiva si possa prevedere per esso, se resta nell'attuale, gravissima condizione. Peraltro, esso si trova in uno stato di conservazione assolutamente precario e necessita di urgenti lavori di ristrutturazione e restauro;

risulta inevitabile, come già avvenuto per casi analoghi (ad esempio, con la legge 5 febbraio 1992, n. 176, che dispose l'estinzione del conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e il trasferimento del relativo patrimonio all'università degli studi di Firenze), procedere all'estinzione dell'istituto pubblico di educazione femminile «SS. Trinità e Paradiso» e prevederne il trasferimento, con tutto il suo patrimonio, al Comune di Vico Equense, salvaguardandone in tal modo l'immenso valore artistico e storico e rispettando, altresì, la volontà e gli orientamenti dei fondatori, nonché l'unanime sollecitazione della pubblica opinione locale che desidera fortemente che l'istituto «SS. Trinità e Paradiso» possa continuare ad assolvere la sua funzione educativa e culturale e sia sottratto ad ogni tentazione di speculazione affaristica,

si chiede di sapere:

se non sia opportuno procedere, con estrema urgenza, ad un'ispezione ministeriale presso l'istituto, volta ad accertare eventuali responsabilità (penali, civili e amministrative);

se, in relazione anche alle risultanze ispettive e indipendentemente da ogni iniziativa legislativa in merito, si intenda provvedere, con decreto ministeriale o con atto di altra natura, all'estinzione dell'istituto e a trasferire il suo patrimonio mobiliare e immobiliare al Comune di Vico Equense, vincolando, in maniera inderogabile, l'utilizzo del patrimonio dell'Istituto a scopi di istruzione e culturali, e, comunque, a finalità esclusivamente pubbliche al servizio della comunità di Vico Equense, preservandone così le finalità originarie.

(4-04010)

(3 novembre 2010)

RISPOSTA. – Con l'atto parlamentare si segnala la situazione dell'istituto pubblico di educazione e di istruzione femminile «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense (Napoli).

Si informa, al riguardo, che presso l'istituzione è stata svolta un'indagine da parte di un collegio ispettivo, composto da due dirigenti tecnici e due funzionari amministrativo-contabili, a seguito di incarico conferito dal Direttore scolastico regionale per la Campania con note del 17 maggio 2010 e del 7 ottobre 2010. Il collegio ispettivo ha effettuato un sopralluogo presso la sede dell'ente il giorno 12 ottobre 2010, al fine di accertare in particolare le condizioni di funzionamento e la gestione complessiva dell'istituto. All'esito dell'indagine, il predetto collegio redigeva specifica relazione dalla quale sono emersi i seguenti elementi.

Gli ispettori hanno, innanzitutto, delineato un *excursus* storico dell'istituto, che fu costituito inizialmente come complesso per ospitare le monache teresiane. Nel 1676 venne fondato l'istituto «SS. Trinità e Paradiso» come conservatorio femminile. Nel 1869, con regio decreto n. 2301, il conservatorio della SS. Trinità diventò pubblico educando e nel 1931 venne riconosciuto, ai sensi del regio decreto n. 1312, pubblico istituto femminile di educazione, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Con atto del 22 febbraio 1956 la commissione amministrativa deliberava un nuovo statuto rispetto a quello assunto dalla stessa commissione in data 8 novembre 1869. Il nuovo statuto fu redatto nel rispetto dei dettami del regio decreto n. 1312 del 1931, concernente il riordino degli istituti pubblici di educazione femminile.

Oggi l'istituto «SS. Trinità e Paradiso» non esercita alcuna attività scolastica o educativa. Nella struttura monumentale trovano sede la biblioteca comunale, un centro anziani, l'associazione teatrale «Teatro mio», la scuola materna comunale, una parte dell'istituto professionale statale per i

servizi alberghieri e della ristorazione «De Gennaro», l'oratorio «Don Bosco» e l'università della terza età. Durante la stagione estiva, nel chiostro della struttura si realizzano anche eventi teatrali e musicali.

L'istituto è ordinariamente gestito da un consiglio di amministrazione, nominato dal Ministero, composto da un presidente e da due consiglieri.

Con nota prot. n. 8986 del 25 agosto 2008 la competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici comunicava che, con decreto ministeriale del 7 agosto 2008, per la durata di un anno, l'amministrazione dell'istituto sarebbe stata affidata ad un commissario straordinario.

Con successiva nota prot. n. 10894 del 26 ottobre 2009 la stessa Direzione generale comunicava che, con decreto ministeriale del 26 ottobre 2009, era stato ricostituito il consiglio di amministrazione per la durata di un triennio, ed individuava le persone componenti dell'organismo.

Gli ispettori hanno poi esaminato dettagliatamente la documentazione finanziaria e contabile dell'ente. Dall'indagine sono risultate gravi irregolarità ed una gestione complessiva dell'istituto non uniformata a principi di buona amministrazione.

Gli stessi ispettori, dopo aver effettuato i necessari controlli, hanno rilevato la necessità di formalizzare la messa in mora dei componenti del consiglio di amministrazione e degli organi di gestione operanti negli anni in cui si sono determinate le maggiori anomalie, e di inviare la propria relazione alla Procura regionale della Corte dei conti per le determinazioni di competenza.

Riguardo al futuro dell'istituto di Vico Equense, gli ispettori hanno formulato le proposte che si riassumono nei seguenti termini: 1) trasformazione dell'ente (in fondazione o in associazione) con l'assegnazione al Comune di Vico Equense del patrimonio del medesimo e con il trasferimento del personale e degli oneri connessi nonché, eventualmente, anche della massa debitoria; 2) attivazione di progetti educativi e formativi connessi all'insediamento di corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado o di corsi universitari.

Tali proposte sono in linea con l'indirizzo già assunto dal Ministero. La citata Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con note del 20 ottobre 2003, del 30 settembre 2004 e del 10 settembre 2010, aveva espresso parere favorevole in merito ad un'iniziativa legislativa che prevedesse lo scioglimento dell'ente ed il trasferimento all'amministrazione comunale del relativo patrimonio, essendo esaurito il fine statutario dell'istituto. Attualmente, è in fase di preparazione un decreto ministeriale, d'iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 642, della legge n. 244 del 2007, pone in liquidazione le istituzioni educative che abbiano esaurito il proprio fine statutario, una delle quali è per l'appunto l'istituto

«SS. Trinità e Paradiso». Il provvedimento rappresenterebbe, pertanto, il percorso più celere per un positivo raggiungimento dell'obiettivo.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca*

GELMINI

(2 agosto 2011)

LEDDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

chi entra oggi nel mondo del lavoro con un posto fisso sa che potrà contare su una pensione che sarà circa il 50 per cento dell'ultimo stipendio;

peggio andrà a coloro i quali, avendo nell'arco della vita lavorativa rapporti anche di precariato, avranno un monte contributivo poco consistente;

per chi entra nel mondo del lavoro, indirizzarsi da subito alle pensioni integrative può essere un'adeguata modalità di impinguare le risorse che avrà a disposizione per la gestione della propria vecchiaia;

le compagnie assicurative da 30 anni propongono polizze vita: una recente indagine di un periodico economico dà atto che negli ultimi anni queste polizze hanno avuto un rendimento netto annuo dal 7,72 per cento all'8,40 per cento, superate solo dal rendimento dei BTP che nel medesimo periodo è stato del 9,27 per cento;

la stessa indagine dà altresì atto che le compagnie assicurative che nel 2007 hanno registrato un ROE del 15,2 per cento nel ramo vita (a fronte del 10,7 per cento del 2007) hanno avuto un ROE dello 0,3 per cento nel 2009 a fronte del 14,5 per cento nel 2007;

segno evidente che sta aumentando il ricorso a queste forme complementari previdenziali e che su questo settore si stanno incentrando i maggiori guadagni delle compagnie assicurative;

dalla lettura dei contratti sottoscritti dai contraenti di tali polizze è evidente quanto sia complesso valutare il reale rendimento delle stesse, sia per quanto concerne l'aliquota di retrocessione (ossia ciò che verrà realmente corrisposto all'atto della conclusione contrattuale) sia in relazione alle spese di gestione che toccano punte del 10 per cento;

in molte situazioni è facile constatare che nei primi anni il capitale risulta (dedotte le spese che la compagnia esige) inferiore a quanto realmente versato;

è interesse generale incentivare queste forme di risparmio a rendimento «differito», stante l'attuale evoluzione del settore pensionistico, con particolare riguardo alla precarietà dei contratti di lavoro;

la complessità dei contratti che si sottoscrivono non rende affatto chiara la condizione reale di riscatto,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per rendere più equa questa modalità di previdente risparmio e per obbligare ad una adeguata trasparenza, rispetto in particolare al reale rendimento delle polizze sottoscritte e alla reale consistenza del capitale versato con assoluta evidenza dei costi che verranno addebitati e delle aliquote di retrocessione.

(4-05654)

(19 luglio 2011)

RISPOSTA. – In via preliminare si fa presente che le polizze assicurative con finalità previdenziale sono state interessate in modo rilevante dall'intervento di riforma del sistema pensionistico complementare attuato con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In particolare, ne è risultata una distinzione tra: 1) le polizze assicurative con finalità previdenziale istituite successivamente all'entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2007) o adeguate comunque al decreto per iniziativa delle imprese di assicurazione istitutrici (cosiddetti PIP «nuovi»); 2) le polizze assicurative con finalità previdenziale istituite antecedentemente all'entrata in vigore del decreto e non adeguate alla nuova disciplina (cosiddetti PIP «vecchi»).

I primi, nei confronti dei quali trovano integralmente applicazione le previsioni introdotte con la riforma, sono iscritti nell'albo dei fondi pensione e vigilati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). I secondi, di contro, restano invece sostanzialmente assoggettati alla previgente disciplina (più vicina a quella propria delle assicurazioni sulla vita) e sono vigilati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). I PIP di questo secondo tipo non possono essere più sottoscritti e agli stessi non possono essere conferiti i flussi di TFR.

Con riguardo alle forme pensionistiche assicurative di competenza della COVIP, tutti gli interventi adottati dalla Commissione in attuazione del decreto legislativo n. 252 del 2005 e per l'implementazione di un sistema coerente con le finalità proprie della riforma (trasparenza e comparabilità delle condizioni di partecipazione, portabilità delle posizioni individuali, concorrenzialità nel settore, eccetera) hanno riguardato in modo quanto più possibile omogeneo tutte le diverse tipologie di forme pensionistiche complementari.

Le scelte di regolazione hanno privilegiato la razionalità nella struttura degli strumenti e l'omogeneità delle regole di funzionamento, pur nella salvaguardia delle specificità proprie di ciascuna tipologia (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, PIP).

Emblematica di tale obiettivo è stata, fin dalla prima fase di applicazione della nuova disciplina, la diffusione di schemi di statuto (per i fondi negoziali) e di schemi di regolamento (per i fondi pensione aperti e per i PIP) aventi struttura analoga e, per quanto possibile, contenuti standardizzati; altrettanto importante per il sistema è stata l'adozione di uno schema

unico di «nota informativa» per tutte le forme pensionistiche, volto precipuamente a ricondurre a unità la varietà delle impostazioni e dei linguaggi fino ad allora riscontrabili.

Tutti i documenti fin qui richiamati sono stati adottati dalla Commissione con deliberazione del 31 ottobre 2006.

Nella redazione di detti documenti sono state compiute dalla Commissione, con riferimento ai PIP, scelte importanti proprio sotto i profili oggetto dell'interrogazione.

In primo luogo, è stato superato il disallineamento, tipico nelle polizze di assicurazione sulla vita, tra valore della prestazione a scadenza e valore di riscatto. La posizione individuale maturata dall'aderente a un PIP rappresenta ora infatti, tempo per tempo, esattamente il valore spettante all'iscritto in caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica o di riscatto ovvero il valore da convertire in rendita al momento del pensionamento.

Particolare attenzione è stata riservata alla rappresentazione dei costi. La struttura degli oneri che possono accompagnare la partecipazione a un PIP è stata definita dalla Commissione in analogia a quanto previsto per i fondi pensione aperti. I costi applicati e il relativo ammontare sono chiaramente indicati nella «nota informativa», in questo stesso documento viene peraltro riportato, per ciascuna linea di investimento, l'indicatore sintetico dei costi (ISC). Si tratta di un indicatore introdotto dalla COVIP, calcolato secondo una metodologia analoga per tutte le forme pensionistiche complementari, che consente di avere in modo semplice e immediato, per figure-tipo di aderenti e a diverse scadenze temporali, un'idea di quanto i costi complessivi praticati dalla forma pensionistica complementare incidono percentualmente ogni anno sulla posizione individuale.

La COVIP pubblica e aggiorna mensilmente sul proprio sito *web* l'elenco degli ISC di tutti i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP a 2, 5, 10 e 35 anni.

Ancora sotto il profilo dei costi, le note informative delle forme pensionistiche complementari sono tenute a riportare annualmente il TER (total expenses ratio), cioè un indice che esprime gli oneri complessivamente sostenuti in rapporto al patrimonio di ciascuna linea di investimento.

Per quanto riguarda poi i rendimenti, sempre le note informative contengono informazioni sui risultati di ciascuna linea di investimento e del *benchmark* di riferimento della gestione. Dette informazioni sono riportate con riguardo agli ultimi 10 anni di attività. Con particolare riferimento alle gestioni interne separate delle compagnie di assicurazione, la COVIP, come anche ribadito con successivi interventi indirizzati agli operatori, richiede che il rendimento indicato sia quello effettivamente retrocesso all'aderente.

La COVIP pubblica sul proprio sito *web* l'elenco dei rendimenti medi annui conseguiti dai fondi pensione negoziali, dai fondi pensione aperti e dai PIP negli ultimi 1, 2, 3, 5 e 10 anni.

Per completare il quadro degli interventi volti a migliorare la trasparenza delle forme pensionistiche complementari, ogni anno gli iscritti alle

forme pensionistiche complementari ricevono, entro il mese di marzo, un aggiornamento circa la propria posizione previdenziale; tale documento, denominato «comunicazione periodica», da quest'anno viene redatto non solo per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti, ma anche per i PIP secondo uno schema unitario, adottato dalla Commissione nel luglio 2010.

Dal 2008, infine, i fondi sono tenuti a predisporre il «progetto esemplificativo», cioè un documento contenente una stima della prestazione pensionistica ragionevolmente attesa a scadenza.

In particolare gli aderenti ricevono, al momento dell'adesione, un «progetto esemplificativo» cosiddetto «standardizzato», cioè costruito con riferimento a determinate figure-tipo (uomini e donne aventi 30, 40 e 50 anni al momento dell'adesione) e adottando specifiche ipotesi di contribuzione e di rendimento, in funzione del profilo di rischio-rendimento di ciascun comparto.

Annualmente, poi, unitamente alla comunicazione periodica, ciascun iscritto riceve un proprio «progetto esemplificativo», cosiddetto «personalizzato», contenente l'evoluzione della propria posizione previdenziale fino a quel momento e una stima dell'evoluzione futura sulla base delle specifiche condizioni di partecipazione (livello di contribuzione effettivo, linea di investimento scelta, aspettative di crescita retributiva eccetera).

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(4 agosto 2011)

MARAVENTANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

– Premesso che:

«la Repubblica» di giovedì 24 febbraio 2011 riporta la notizia del *record* delle pensioni di reversibilità alle badanti sotto i 50 anni;

secondo quanto riportato nell'articolo del quotidiano, il numero dei matrimoni fra marito italiano anziano e giovane moglie straniera e quello delle pensioni di reversibilità pagate a donne sotto i 60 anni sono in aumento: nel 2008 sono state quasi il 10 per cento (9,9), delle quali quasi la metà (4,1) riguarda vedove *under 50* anni;

è indubbio che per giovani donne straniere nullatenenti, entrate in Italia come badanti, il matrimonio con il «badato» rappresenta un vero e proprio affare;

stante la vigente normativa, infatti, per avere il diritto alla reversibilità sono sufficienti pochi mesi di unione, purché, al momento del divorzio, si ottenga il diritto all'assegno di mantenimento;

i cosiddetti «matrimoni di comodo» finiscono con il gravare pesantemente sui nostri conti pubblici, giacché in presenza di vedove o ex mogli sotto i 50 anni gli enti previdenziali si trovano costretti a pagare pen-

sioni di reversibilità per periodi di tempo molto lunghi considerata appunto la longevità del superstite e, ad avviso dell'interrogante, «non meritati» se le nozze sono un espediente per ottenere a spese della collettività benefici indebiti,

si chiede di sapere:

quale sia il numero dei matrimoni registrati annualmente in Italia fra anziani cittadini e giovani straniere;

a quanto ammonti annualmente la spesa previdenziale di reversibilità;

se e quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per arginare il fenomeno.

(4-05034)

(14 aprile 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne, da un lato, il numero di matrimoni fra anziani cittadini italiani e giovani donne di nazionalità straniera, dall'altro l'ammontare della spesa annua per le pensioni di reversibilità.

Per quanto riguarda la prima questione, dai dati pubblicati dall'ISTAT, relativi all'anno 2009, si evince che i matrimoni in cui lo sposo sia di cittadinanza italiana e la sposa di cittadinanza straniera sono stati 16.559, con un'incidenza percentuale sul totale dei matrimoni del 7,2 per cento. Nel 2008, i matrimoni della stessa tipologia sono stati 18.240, con un'incidenza percentuale del 7,4 per cento.

Nel 2009, i matrimoni fra uno sposo di 60 o più anni e una sposa di età fino a 49 anni, indipendentemente dalla cittadinanza, sono stati 2.190, mentre nel 2008 sono stati 2.241.

Dai dati trasmessi dall'INPS si è rilevato, invece, che al 1° gennaio 2011, le pensioni di reversibilità, erogate a coniugi di nazionalità straniera di cittadino italiano sono 57.639, con riferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (escluse le contabilità separate), ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli artigiani e ai commercianti e con esclusione delle pensioni erogate agli orfani o a soggetti aventi diritto diversi dal coniuge.

La distribuzione percentuale della nazionalità delle vedove di cittadino italiano titolari di pensione di reversibilità è la seguente: 97,7 per cento vedova italiana; 0,93 per cento vedova di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea dei 15; 0,13 per cento vedova di cittadinanza di uno degli altri Paesi dell'Unione europea; 0,34 vedova di cittadinanza di uno dei Paesi del resto d'Europa; 0,91 per cento vedova di cittadinanza di uno dei Paesi del resto del mondo.

Sempre con riferimento al 1° gennaio 2011, la differenza di età media fra titolare di pensione di reversibilità di sesso femminile e di cittadinanza straniera e dante causa di sesso maschile di cittadinanza italiana, secondo

la zona di nascita della vedova, è la seguente: Italia: 5,49; Europa dei 15: 6,94; resto dell'Unione: 14,61; resto dell'Europa: 9,97; resto del mondo: 11,27.

Relativamente all'importo della spesa annua per le pensioni di reversibilità, l'INPS ha fatto sapere che per l'anno 2010 l'importo complessivo in migliaia di euro ammonta a 37.902.518, di cui 495.872 pagati a titolari di sesso femminile e di cittadinanza straniera.

Per l'anno 2010, i titolari di pensione ai superstiti di sesso femminile e di nazionalità straniera sono stati 166.054.

Le pensioni erogate a titolari di pensione ai superstiti di sesso femminile di età fino ai 49 anni sono state 157.549 per un importo complessivo in migliaia di euro di 821.024.

Si evidenzia che i dati relativi alla spesa pensionistica sono stati tratti dall'INPS dal Casellario centrale dei pensionati con riferimento al 31 dicembre 2010, tali dati sono provvisori e pertanto potranno essere soggetti a revisione.

Per quanto riguarda le misure intraprese dal Governo relativamente al fenomeno rilevato dall'interrogante, si rappresenta che con il decreto-legge n. 98 del 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 luglio, si è disposto, all'articolo 18, comma 5, che «con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995».

Si segnala, infine, che sulla tematica, è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari una proposta di legge, avente ad oggetto la previsione che in caso di decesso di un assicurato o pensionato che abbia più di 50 anni e il superstite meno di 40, e qualora non ci sia prole, l'erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità venga sospesa fino a quando il coniuge superstite non raggiunga l'età anagrafica del coniuge deceduto, fissando comunque un limite massimo pari a 60 anni.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

PEDICA, BELISARIO, CARLINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) è un ente pubblico di ricerca che svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, valutazione, informazione, consulenza e assistenza tecnica per lo sviluppo della formazione professionale, delle politiche sociali e del lavoro;

l'Isfol rappresenta nel panorama della ricerca pubblica l'unico caso di istituto che svolge attività di studio, monitoraggio e valutazione dei fenomeni e delle politiche che attengono alla formazione professionale, al mercato del lavoro e al *welfare*;

si tratta quindi di un ente di primaria importanza per il Paese, che apporta un importante contributo al miglioramento delle risorse umane, alla crescita dell'occupazione, all'inclusione e allo sviluppo sociale;

la sua autorevolezza scientifica in Italia e in Europa si è consolidata nell'arco di un ventennio, grazie al ruolo assunto nell'attuazione delle politiche comunitarie sostenute dai fondi strutturali ed in particolare dal Fondo sociale europeo (FSE);

l'esiguità dei fondi istituzionali ad esso originariamente destinati, a parte alcuni casi, non ha consentito il consolidamento di attività di ricerca a carattere ricorrente;

l'istituto – ente strumentale del Ministero – si è specializzato in azioni di supporto tecnico-scientifico all'attuazione dei programmi operativi nazionali (PON FSE del Ministero vigilante), offrendo specifici contributi alle Regioni (POR regionali), nonché all'attuazione di diversi programmi ed iniziative comunitari (Equal, Leonardo);

l'ente strumentale del Ministero svolge, inoltre, attività di consulenza all'Unione europea e ad altri organismi internazionali quali il Cedefop, l'Ocse, l'Oil, la Fondazione di Dublino per la qualità del lavoro, il francese Centre d'études et de recherches sur les qualifications e il tedesco Bundesinstitut für Berufsbildung;

considerato che:

nel corso delle diverse programmazioni comunitarie, la crescita delle attività, sempre più diversificate e inerenti a nuovi ambiti di studio e analisi, ha comportato un notevole incremento delle risorse umane;

al vincolo della programmazione comunitaria ha fatto seguito un'alta precarizzazione del personale che, nel corso di un decennio, si è andata a cronicizzare;

in data 1° gennaio 2009, in seguito alla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), all'incremento dei fondi istituzionali destinati all'Isfol, nonché all'ampliamento della pianta organica, sono stati stabilizzati 293 lavoratori;

ritenuto che:

in realtà, accanto al processo di stabilizzazione, parallelamente, si è verificata la trasformazione dei contratti del restante personale da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in contratti a tempo determinato (l'operazione ha interessato 268 lavoratori);

tali rapporti di lavoro sono peraltro stati oggetto a più riprese di ispezioni *ad hoc* da parte della competente Direzione provinciale del lavoro;

tutto ciò, però, non si è mai tradotto in un consolidamento delle attività a carattere istituzionale dell'ente;

conseguentemente, 87 unità di personale, sia a tempo determinato (ovvero pagati con risorse comunitarie) sia a tempo indeterminato, appartenenti a diversi profili professionali, prestano la loro attività lavorativa continuativamente presso il Ministero;

rilevato che:

nell'ultimo triennio l'esistenza dell'Isfol è stata periodicamente messa in discussione;

ex multis, si ricorda che, nel maggio 2010 (manovra finanziaria correttiva Tremonti), l'Istituto era stato inizialmente inserito, addirittura, tra gli enti da sopprimere;

solo successivamente, l'Istituto veniva scorporato dalla lista degli enti interessati e si vedeva accorpate lo IAS (Istituto affari sociali), ex Istituto medicina sociale (IMS);

considerato che:

all'investimento in termini di risorse umane e finanziarie operato negli anni scorsi (tra cui la recente ed onerosa operazione di cambio di sede), corrisponde un processo sistematico di burocratizzazione delle attività dell'Istituto;

tale processo sistematico di burocratizzazione delle attività, che sarà, tra l'altro, ulteriormente appesantito dal nuovo statuto, ha di fatto comportato lo stallo della produzione tecnico-scientifica;

anche il vigente Piano triennale di attività 2011-2013 conferma l'attuale fase di paralisi dell'Istituto, non offrendo alcuna prospettiva di rilancio dell'ente di ricerca, e ciò nonostante notevoli le dimensioni dello stesso;

nella stessa grave direzione conducono la mancata pubblicazione del rapporto annuale, il taglio dei fondi istituzionali, il cronico ritardo di approvazione dei piani di attività connessi ai finanziamenti a valere sul FSE per il 2011;

per i motivi sopra indicati la vita stessa dell'Istituto è seriamente e tragicamente messa in crisi;

ritenuto che:

l'assenza di strategie di posizionamento nel panorama scientifico nazionale ed internazionale rischia di indebolire definitivamente il ruolo e il contributo che l'Istituto è chiamato a fornire al Paese;

la preoccupazione in questo caso è rivolta principalmente a tutti i lavoratori a tempo determinato i quali, pur essendo retribuiti con fondi comunitari con scadenza nel mese di dicembre 2013, sono inseriti in processi di lavoro, a carattere trasversale, organici all'operatività quotidiana dell'Istituto,

si chiede di sapere:

quali siano le strategie di rilancio che il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda porre in essere per valorizzare l'investimento economico e di risorse umane effettuato nel corso degli anni e per tradurlo in servizi utili all'intero Paese, al fine di migliorare la conoscenza sulla formazione professionale, il mercato del lavoro e le politiche sociali;

quali strategie si intendano attuare per dare continuità all'investimento in termini di risorse umane e professionali fin qui effettuato, soprattutto in riferimento al personale a tempo determinato.

(4-04968)

(6 aprile 2011)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne, da un lato, la situazione occupazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), dall'altro, la strategia di rilancio dell'istituto, al fine di valorizzarne le competenze di studio e ricerca nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali.

Relativamente alla prima questione, si forniscono alcuni dati circa il personale in servizio presso l'ente di ricerca.

Fino al 31 dicembre 2007 la dotazione organica dell'Isfol era pari a 107 unità, mentre il personale effettivamente in servizio era composto da 75 unità a tempo indeterminato, 295 a tempo determinato e 648 collaboratori ed esperti.

A seguito delle previsioni della legge n. 296 del 2007 (legge finanziaria per il 2007), l'Isfol ha avviato le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato, procedendo, in data 1° marzo 2008, all'assunzione a tempo indeterminato di 9 unità di personale.

Successivamente all'approvazione del piano triennale 2008-2010, l'istituto ha proposto una rideterminazione della dotazione organica, aumentandola fino a 410 unità.

La nuova dotazione organica, approvata dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2008, ha consentito l'avvio, a partire dal gennaio 2009, di ulteriori stabilizzazioni che hanno interessato 279 unità, portando il totale dei lavoratori a tempo determinato stabilizzati a 288 unità.

Nell'anno 2008, l'Isfol ha bandito una procedura di selezione volta all'assunzione di 249 unità a tempo determinato, poi portate a 271, per svolgere le attività legate ai programmi finanziati con i fondi comunitari.

Ai sensi della legge n. 296 del 2006, una quota pari al 60 per cento del totale dei posti programmati è stata riservata ai soggetti con i quali l'istituto aveva stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A conclusione della procedura, nel corso del 2008, sono stati assunti 271 lavoratori a tempo determinato, di cui 256 già collaboratori dell'Isfol.

Infine, nel giugno 2010, a seguito di procedura di selezione, è stata assunta un'ulteriore unità di personale a tempo determinato da utilizzarsi per le attività connesse ai programmi ricadenti sui fondi comunitari.

Ad oggi, in conseguenza anche dell'accorpamento all'Isfol dell'Istituto per gli affari sociali (IAS), il personale in servizio ammonta a 634 unità complessive, di cui 376 a tempo indeterminato (346 Isfol e 30 ex IAS), 258 a tempo determinato, fra cui anche il Direttore generale e i due Direttori di Dipartimento, e 35 tra esperti e collaboratori.

Attualmente, 32 unità sono temporaneamente assegnate in servizio presso il Ministero.

Venendo, invece, ad esaminare la seconda questione circa le prospettive di sviluppo del ruolo e del contributo dell'Isfol, si evidenzia come il Ministero abbia elaborato una strategia complessiva che, partendo dall'atto di indirizzo del Ministro per il triennio 2011-2013, mira a raggiungere l'obiettivo generale della «crescita inclusiva» basata sullo sviluppo dell'occupazione, della buona formazione e dell'inclusione.

L'atto del Ministro ha posto fra le priorità politiche la pianificazione di politiche attive in grado di incidere sulle opportunità occupazionali, tramite un sistema integrato fra formazione e lavoro, allo scopo di aumentare l'occupabilità, in particolare dei giovani fra i 15 e i 24 anni.

In armonia con la «strategia Europa 2020» e come indicato nelle linee guida sulla formazione professionale, sottoscritte dal Governo e dalle parti sociali con protocollo di intesa del 17 febbraio 2010, viene riconosciuto un ruolo fondamentale alla formazione, nell'ottica di una sempre maggiore convergenza fra i sistemi dell'istruzione e il mercato del lavoro.

Lo stesso piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro – Italia 2020 ha inteso promuovere lo sviluppo di profili professionali più funzionali alla crescita economica del Paese che, grazie ad un'attiva transizione fra scuola e lavoro, potranno rispondere alle richieste da parte delle imprese e delle varie realtà territoriali.

In proposito, l'analisi dei fabbisogni professionali non potrà prescindere dal contatto con il territorio, espresso dalla collaborazione tra gli enti pubblici e privati coinvolti nei percorsi di ingresso nel mondo del lavoro.

Il medesimo atto di indirizzo 2011-2013 riconosce un'importanza strategica anche al potenziamento del ruolo di direzione e di indirizzo del Ministero nei confronti degli enti, strumentali e previdenziali, tramite il rafforzamento e la valorizzazione della funzione di coordinamento e di programmazione delle azioni di sistema e delle politiche da perseguire.

L'obiettivo è quello di ottenere un maggiore snellimento degli apparati per favorire contestualmente una più stretta sinergia tra i soggetti coinvolti.

Nella medesima prospettiva, il Ministero intende mirare anche al potenziamento della vigilanza sui vari fondi di cui ha la gestione, con l'intento di raggiungere, oltre ad un più razionale utilizzo delle risorse, l'incremento dell'integrazione dei processi. A tale integrazione anche gli enti

strumentali sono chiamati a partecipare tramite l'attuazione di iniziative, piani e programmi di sviluppo e formazione.

Ciò premesso, si riscontra che la strategia e le linee d'azione tracciate dall'Istituto per la formazione dei lavoratori nel piano triennale 2011-2013 risultano pienamente aderenti alle priorità e agli obiettivi indicati dal Ministero vigilante.

In sintesi, il Ministero intende promuovere e sviluppare la *mission* dell'istituto che si sostanzia nell'attività di studio, analisi e supporto tecnico ai sistemi e alle politiche per la formazione, il lavoro e l'inclusione sociale, in coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti nazionali ed europei, oltre al rilancio del suo intervento sui temi delle politiche sociali, divenute prioritarie in seguito all'acquisizione delle competenze dello IAS.

In particolare, si ritiene di speciale rilevanza l'analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali effettuata dall'Isfol, nell'ottica di ottimizzare l'uso del capitale umano e incrementare la produttività, facilitando l'accesso e la transizione fra istruzione, formazione e lavoro.

Si intendono migliorare le attività di monitoraggio, articolato anche su base regionale, per mezzo dell'osservazione sistematica di specifici segmenti di popolazione e dell'analisi sulle competenze dei lavoratori e del rendimento delle scelte formative.

Compito dell'istituto è, inoltre, quello di sostenere la cooperazione interistituzionale sulle tematiche e le politiche di riferimento per trarre dal monitoraggio e dalla valutazione gli elementi per la diffusione di buone pratiche, modelli e strumenti volti alla produzione di conoscenza e innovazione.

Per rafforzare, poi, il rapporto con il territorio e la dimensione internazionale, ci si propone, da un lato, di consolidare il rapporto con le istituzioni decentrate, a partire dalle Regioni e dalle Province autonome, dall'altro si ritiene di sviluppare la proiezione internazionale dell'istituto nell'ambito della strategia Europa 2020, rafforzandone il profilo e la visibilità, diffondendo all'interno la cultura della partecipazione ai *networking* internazionali e incrementando le capacità di progettazione e gestione di interventi complessi e multiattore nei settori del mercato del lavoro, della formazione e dell'inclusione.

L'istituto, infatti, è affidatario quale ente strumentale di attività per la realizzazione degli obiettivi dei Programmi operativi nazionali cofinanziati nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013.

Per quanto riguarda, invece, l'attenzione alla dimensione territoriale, l'attività dell'Isfol si concentrerà, nel triennio di riferimento, sul Mezzogiorno, rafforzando l'attività di ricerca, valutazione delle politiche e supporto tecnico-scientifico al fine di sostenere un quadro di riferimento comune.

L'istituto si pone, pertanto, in un rapporto di interrelazione non solo con il Ministero, ma anche con le altre amministrazioni statali, con le Regioni e le istanze territoriali, con gli enti di ricerca pubblici, le università, gli organismi comunitari e internazionali e le parti sociali.

In conclusione, si può sostenere che risulta confermato e sviluppato il ruolo dell'Isfol quale sede di competenze ed *expertise* in grado di offrire il proprio supporto conoscitivo e consulenziale allo sviluppo socio-economico del Paese.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

PEGORER, DEL VECCHIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

secondo notizie apparse sulla stampa polacca e riprese anche dal «Wall Street Journal», sarebbe allo studio dell'amministrazione americana l'ipotesi di trasferire in Polonia le due squadriglie di F-16 del 31° Gruppo di combattimento di stanza presso la base statunitense Air Force di Aviano in Friuli-Venezia Giulia;

il nostro Paese, come dimostrato anche dai recenti accadimenti del Nord Africa, si trova in una posizione di frontiera per un ampio arco di crisi, sia verso il sud che verso l'est e riveste, di conseguenza, una posizione geostrategica di estrema rilevanza per l'Unione europea e l'intera comunità internazionale;

è sicuramente auspicabile che l'attuale dipendenza dal quadro di sicurezza garantito dalla Nato e dalla presenza statunitense si evolva a favore di un consolidamento delle capacità operative europee; tuttavia, sino a quel momento occorre valutare attentamente le conseguenze di una ridislocazione delle basi Usa presenti in Italia;

l'eventuale ridislocazione della presenza militare ad Aviano, in ragione della sua durata ultradecennale, sta suscitando la preoccupazione delle autorità locali e del territorio,

si chiede di sapere:

se siano fondate o meno le indiscrezioni circolate sulla stampa internazionale a proposito di una riduzione della presenza militare statunitense ad Aviano;

se sia comunque in corso un processo di riconsiderazione di tale presenza militare ad Aviano o in altre località d'Italia.

(4-05194)

(18 maggio 2011)

RISPOSTA. – Si fa osservare, sulla base degli elementi di informazione prodotti dal Department of defence USA, che la Casa Bianca aveva annunciato che alcuni militari statunitensi sarebbero stati dislocati in Polonia per una rotazione periodica.

Nel contempo, il Deputy assistant secretary of defense for Europe and Nato ha smentito categoricamente l'intenzione di Washington di voler

ridurre la presenza di F-16 dalla base di Aviano per trasferirli in via permanente in Polonia.

Si evidenzia, inoltre, che, a seguito delle richieste di chiarimenti giunte da parte italiana, lo stesso ufficio stampa del Pentagono si è attivato per segnalare le imprecisioni del «Wall Street Journal», il quale ha tempestivamente apportato le giuste modifiche sul proprio sito *Internet* tenendo conto delle precisazioni ricevute, dirimendo definitivamente la questione.

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

(2 agosto 2011)

PISTORIO, SANNA, D'ALIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la società di navigazione Siremar che collega le isole Egadi con Trapani versa in condizioni di grave crisi economica;

al momento è in servizio tra la terraferma e l'arcipelago delle isole Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo) un solo aliscafo, quando nella normalità dovrebbero essere almeno due (più uno d'emergenza);

a subire le maggiori e più gravi conseguenze del disservizio è la comunità dell'isola di Marettimo, la più lontana dell'arcipelago;

al momento è stata soppressa la sosta notturna sempre sull'isola di Marettimo, di vitale importanza per il pendolarismo e di assoluta necessità in caso di interventi di primo soccorso;

considerato che:

da quattro giorni l'unico aliscafo della Siremar è fermo per una verifica tecnica causata dalla scadenza della dotazione di bordo, situazione questa che ancora una volta causa disservizi in particolare per Marettimo, mentre Favignana e Levanzo sono servite da alcune corse della compagnia Ustica Lines;

vi sono gli estremi perché si possa configurare anche il reato d'interruzione di pubblico servizio;

il servizio di trasporto marittimo, oltre a servire la comunità isolana di Marettimo, permette di visitare le isole, che vivono di turismo, soprattutto nell'approssimarsi della stagione primaverile ed estiva;

si è ancora in attesa di conoscere quale società, attraverso il bando pubblico, dovrebbe acquisire la società Siremar e garantire la continuità della navigazione territoriale con l'isola di Marettimo,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo ritenga di attivarsi per verificare la possibilità di risolvere tali problemi che penalizzano le comunità isolate di Favignana, Levanzo e, in particolare, Marettimo.

(4-04636)

(26 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Si comunica che la questione evidenziata è stata superata e positivamente risolta.

Dal 1° aprile 2011 i collegamenti con le isole Egadi sono stati totalmente ripristinati, essendo rientrato in servizio anche il secondo aliscafo, ordinariamente operante nel settore.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(5 agosto 2011)

SACCOMANNO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

l’articolo 3, comma 1, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette con quote di riserva proporzionali al numero totale dei dipendenti dell’azienda;

ai sensi dell’articolo 9, comma 6, i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge citata sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1;

considerato che:

la Provincia di Brindisi ha reso pubblico un prospetto riepilogativo dei posti disponibili in base alla legge n. 68 del 1999, nel quale i datori di lavoro, salvo ulteriori accertamenti, presentano le scoperture per il 2011;

in particolare nelle aziende del territorio brindisino, soprattutto per quanto concerne gli enti pubblici, all’interrogante risultano da anni numerosi posti vacanti per i lavoratori disabili,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, sia a conoscenza di quanto sopra e, in caso affermativo, se ritenga che l’impostazione delle procedure di selezione dei lavoratori disabili in provincia di Brindisi sia in linea con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

se e quali iniziative intenda intraprendere affinché sia dato corso alle assunzioni dei disabili non ancora avvenute, non solo a Brindisi, ma su tutto il territorio nazionale qualora si presentassero situazioni simili.

(4-04914)

(31 marzo 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne le procedure volte all'inserimento lavorativo delle persone disabili, in particolare in provincia di Brindisi.

A tal proposito, la Provincia ha fatto sapere che, in data 15 marzo 2011, ha reso pubbliche le risultanze dei prospetti informativi trasmessi, dai datori di lavoro pubblici e privati in applicazione dell'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999.

Dopo la scadenza del termine per la trasmissione del prospetto, prorogato al 15 febbraio 2011 con nota del Ministero, la Provincia ha notificato ai datori di lavoro tenuti all'applicazione delle disposizioni della legge n. 68 del 1999, la quota di assunzioni riservate agli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della citata norma, con invito a procedere alla copertura dei posti vacanti.

Con riferimento ai datori di lavoro pubblici, compresi nel riepilogo pubblicato dalla Provincia, l'amministrazione ha rappresentato che i Comuni di Carovigno e di Mesagne hanno bandito rispettivamente un concorso pubblico e un avviso pubblico di selezione riservati alle categorie protette; la Asl di Brindisi ha presentato richiesta numerica di avviamento per 13 disabili, procedendo all'assunzione delle restanti unità tramite: l'attivazione di 10 tirocini, l'indizione di un concorso pubblico per 20 operatori socio-sanitari e mediante l'utilizzo della graduatoria di altro concorso pubblico in atto.

Anche con riguardo ai datori di lavoro privati, la Provincia ha reso noto di aver sempre proceduto in conformità alla normativa, individuando i lavoratori da avviare in presenza di richiesta numerica, sulla base dell'ordine della graduatoria e del profilo professionale richiesto dai datori di lavoro, previo accertamento della compatibilità delle mansioni da svolgere con le residue capacità lavorative, ad opera del competente comitato tecnico, costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 469 del 1997.

Con riguardo, invece, ai datori di lavoro privati con i quali sono state sottoscritte le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge sul diritto al lavoro dei disabili, nelle stesse, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 11, sono previsti la facoltà della scelta nominativa dei lavoratori, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento e l'assunzione con contratti a termine.

La Provincia ha poi reso noto che per la copertura dei posti disponibili presso i datori di lavoro privati non firmatari di convenzione, saranno emanati dall'Ufficio provinciale competente appositi bandi.

In conclusione, in base alle notizie pervenute, non si ritiene che le procedure poste in essere dalla Provincia di Brindisi per tutelare il diritto al lavoro delle persone disabili siano in qualche modo non conformi alle disposizioni della legge n. 68 del 1999.

Si osserva, infine, che le procedure, le modalità e le verifiche in ordine all'avviamento al lavoro degli aventi diritto e all'attuazione del collocamento mirato sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa di riferimento, la quale ha posto la relativa competenza in capo ai soggetti individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo

n. 469 del 1997, in raccordo con i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio di riferimento.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

BELLOTTI

(27 luglio 2011)

SARO, LENNA. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso che secondo indiscrezioni la Caserma dei Carabinieri di Torreano (Udine) potrebbe essere chiusa;

considerato che:

agli interroganti risulta che la presenza dei Carabinieri a Torreano, comune situato ai confini con la Slovenia, contribuisca a porre in essere una concreta azione di prevenzione e di indagine di reati nonché di contenimento di eventuali immigrazioni di clandestini;

pare agli interroganti, inoltre, che sia proprio per la presenza della caserma che Torreano registra una scarsa attività criminale sul territorio;

rilevato che il Comune ha espresso la propria decisa contrarietà ad un'eventuale chiusura della caserma dei Carabinieri;

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza della possibilità che la caserma dei Carabinieri di Torreano venga chiusa e, in caso affermativo, se e in quali modi intendano intervenire al fine di scongiurare detta eventualità.

(4-04847)

(24 marzo 2011)

RISPOSTA. – La stazione Carabinieri di Torreano è ubicata, dal 1965, in un immobile di proprietà privata, in buono stato d'uso e con 3 alloggi di servizio per il quale è corrisposto un canone locativo annuo di 12.911 euro.

L'ipotesi di un'eventuale soppressione del reparto è stata effettivamente presa in esame, trattandosi di una stazione il cui territorio è contraddistinto da buone condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica (35 reati perseguiti nel 2010).

A oggi, comunque, il Comando generale dell'Arma non ha adottato alcun provvedimento al riguardo, tanto meno ha avviato l'iter procedurale per la richiesta del prescritto assenso da parte del Ministro, anche alla luce dell'auspicio espresso dal Prefetto di Udine affinché il Presidio possa continuare ad operare.

Qualora si dovesse procedere alla sua soppressione, ciò comporterebbe l'attribuzione del suo territorio alla giurisdizione della stazione dei Carabinieri più vicina, senza creare squilibri dal punto di vista opera-

tivo, realizzando un dispositivo territoriale maggiormente rispondente alle esigenze locali.

La soppressione, tra l'altro, consentirebbe il risparmio dell'attuale canone di locazione (12.911 euro annui) e di circa 21.350 euro di oneri logistici complessivi riferibili all'immobile di proprietà privata, recuperando, tra l'altro, 4 unità e un'autovettura di servizio.

Concludendo, nel ribadire come, allo stato, non sia stata formalizzata alcuna proposta afferente alla soppressione della caserma in questione, si assicura, comunque, che a premessa di ogni decisione non saranno certamente trascurati gli eventuali riflessi di carattere sociale legati alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico nell'area interessata.

Ciò, nella consapevolezza che l'Arma dei Carabinieri rappresenta una delle istituzioni più vicine ai cittadini, nei confronti dei quali svolge la sua costante azione di prevenzione quale espressione significativa della presenza dello Stato sul territorio.

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

(2 agosto 2011)

SOLIANI, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in data 11 marzo 2011, il Giappone è stato colpito da un violentissimo terremoto, seguito da un maremoto di enormi dimensioni, che hanno provocato migliaia di vittime, grandi distruzioni materiali e un grave incidente alla centrale nucleare di Fukushima, con il conseguente alto rischio di contaminazione da radiazioni per una vasta area del Paese;

tali avvenimenti hanno suscitato in Italia grande commozione e piena partecipazione per la drammatica situazione che il Giappone sta vivendo, cui si unisce la preoccupazione per i nostri connazionali ancora presenti sul suolo nipponico;

a Tokio si trovano gli orchestrali, i cantanti, i tecnici del Maggio musicale fiorentino, in *tournee* per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con rappresentazioni che hanno avuto un grande successo;

dal momento del tragico evento, di fronte all'angoscia e al panico per le continue scosse e il rischio nucleare che devono quotidianamente affrontare, i membri del Maggio musicale fiorentino hanno chiesto di poter rientrare in Italia;

è stata presa, da parte dei dirigenti del Maggio e del Sindaco di Firenze, Presidente della fondazione, la sofferta decisione di far rientrare in Italia parte della delegazione in *tournee*;

nella giornata di martedì 15 marzo, il Sindaco ha incontrato i familiari degli artisti, dei tecnici, dei membri dell'orchestra e del coro del Maggio, in un clima di grande preoccupazione e angoscia;

il Governo italiano sembra aver pervicacemente sottovalutato i rischi per la sicurezza e la salute dei nostri connazionali presenti sul suolo giapponese, negando l'esistenza di una reale emergenza;

la sicurezza e la salute sono invece interessi da tutelare prioritariamente rispetto a quelli economici, culturali e politici pur connessi alla permanenza in Giappone dei membri del Maggio;

a tutt'oggi il Governo non ha predisposto strumenti, risorse e mezzi per garantire il rientro. È stato invece il Comune di Firenze, d'intesa con il teatro del Maggio, a provvedere al noleggio di aerei per assicurare la partenza di oltre 270 lavoratori, grazie anche al contributo di Intesa San Paolo di Firenze,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito ai fatti riportati;

quali siano le ragioni per le quali non si è provveduto a garantire l'immediato rientro dei nostri connazionali in *tournee* in Giappone, a fronte della grave emergenza che si sta verificando in quel Paese e dei gravi rischi cui essi sono esposti;

se abbia valutato e come intenda far fronte alle responsabilità che derivano dalla mancanza di decisioni tempestive relative all'immediato rientro dei membri del Maggio musicale fiorentino in Italia, e ai danni che tale mancanza ha inevitabilmente provocato.

(4-05715)

(27 luglio 2011)

RISPOSTA. – In merito alla questione del rimpatrio dei componenti del «Maggio musicale fiorentino», occorre innanzitutto far rilevare che in nessun momento del loro soggiorno in Giappone sono stati abbandonati dall'ambasciata italiana a Tokyo o si sono trovati in situazione di pericolo. Il livello della radioattività nella città di Tokyo nei giorni del loro soggiorno non ha mai superato quello registrato nello stesso periodo nella città di Roma.

Immediatamente dopo la prima scossa sismica di venerdì 11 marzo e la notizia del successivo *tsunami*, l'ambasciata d'Italia a Tokyo ha contattato i dirigenti del teatro alloggiati al «Takanawa Prince», al fine di avere rassicurazioni sulla loro incolumità e su quella di tutti i partecipanti alla *tournee*. Successivamente, nella stessa sera di venerdì 11 marzo, personale diplomatico della nostra ambasciata si recava all'albergo per sincerarsi personalmente dell'incolumità di tutti i membri della *tournee* e per fornire ai dirigenti del teatro ogni informazione sino a quel momento acquisita circa l'entità dell'evento sismico e i danni causati alle infrastrutture della città.

Da quel momento, e sino alla mattina del 17 marzo, quando gli ultimi componenti del gruppo hanno lasciato Tokyo per Osaka, l'ambasciata è rimasta costantemente in contatto con i dirigenti del teatro e della società NBS, l'organizzatore giapponese, per coordinare eventuali interventi di specifica assistenza.

Nella mattinata del sabato 12 marzo, l'ambasciatore Vincenzo Petrone si è recato all'albergo Takanawa Prince per fornire personalmente ai dirigenti e a un gruppo di dipendenti interessati informazioni sulle conseguenze del sisma a Tokyo e sull'agibilità delle infrastrutture cittadine. D'intesa con la dirigenza del teatro, che aveva segnalato l'auspicio di proseguire la *tournee*, è stato illustrato ai componenti dell'orchestra il quadro di sicurezza a Tokyo risultante dalle indicazioni ricevute dalle autorità giapponesi e dal vaglio delle informazioni e dei contatti subito avviati con i connazionali presenti nelle varie parti della capitale. Al momento di questo primo incontro erano disponibili solo fonti di stampa in merito a possibili incidenti alle centrali nucleari delle aree più direttamente interessate dal sisma e dallo *tsunami*.

Tutti gli avvisi ai connazionali in Giappone diramati dall'ambasciata dall'inizio della crisi sono stati regolarmente inviati, se non anticipati, ai dirigenti del teatro del Maggio musicale fiorentino, che ne hanno curato l'inoltro ai dipendenti.

Domenica 13 marzo, avendo alcuni funzionari dell'ambasciata raccolto le preoccupazioni della dirigenza del teatro dovute alle ulteriori notizie relative alle centrali nucleari danneggiate, l'ambasciatore Petrone incontrava il maestro Zubin Mehta per fornire tutte le informazioni al momento disponibili, e in particolare le risultanze emerse nel corso di un *briefing* offerto dal Direttore generale per il disarmo e la non proliferazione del Ministero degli esteri giapponese. Sulla scorta degli elementi forniti dalle autorità giapponesi e delle valutazioni dell'addetto scientifico dell'ambasciata, un fisico nucleare proveniente dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica, non si è ritenuto di scoraggiare l'intenzione manifestata dal maestro Mehta di proseguire la *tournee* quale gesto di solidarietà verso il popolo giapponese e di cordoglio per le vittime del terremoto e dello *tsunami*.

Nel corso della mattinata di lunedì 14 marzo la Japan meteorological agency diffondeva la notizia dell'elevata probabilità che si verificasse, nei tre giorni successivi, una scossa di assestamento di forte magnitudine nella regione a nord di Tokyo. Un'ulteriore analisi del modello previsivo dell'agenzia portava, peraltro, a ritenere improbabile, secondo molti osservatori, il verificarsi di un evento sismico in grado di causare danni rilevanti alle infrastrutture e agli edifici della capitale. Informata di tale valutazione, la dirigenza del teatro e il maestro Mehta decidevano di non cancellare la prima rappresentazione della «Forza del destino» al teatro «Bunka Kaikan» di Tokyo, che ha avuto inizio alle ore 15:00 di lunedì 14 marzo e alla quale ha voluto essere presente anche l'ambasciatore per testimoniare a tutti i dipendenti la particolare attenzione delle istituzioni nei loro confronti.

La sera di martedì 15 un funzionario dell'ambasciata incontrava, su loro richiesta, alcuni dipendenti del teatro, approfondendo le informazioni già comunicate con gli avvisi ai connazionali. Facendo seguito ad una richiesta del personale della segreteria del teatro, l'ambasciata ha inoltre

contattato un medico giapponese che parla italiano, per prestare eventuale assistenza medica e psicologica ai dipendenti.

Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo, i dirigenti del teatro hanno infine deciso di interrompere la *tournee* sulla scorta delle notizie di stampa che facevano stato di un ulteriore, sensibile peggioramento della situazione presso il sito della centrale di Fukushima I, a seguito del quale le autorità giapponesi hanno dichiarato un'area di evacuazione di 20 chilometri dall'impianto e un'area di protezione estesa a 30 chilometri.

A questo punto, cancellata la *tournee* dai dirigenti del teatro, l'ambasciata ha continuato a fornire assistenza sino alla partenza di tutti i dipendenti da Tokyo. In particolare, la sera del 16 l'ambasciata ha immediatamente informato i dirigenti del teatro dei risultati delle rilevazioni nel frattempo effettuate dal *team* giunto in ambasciata e composto da esperti dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e dell'ISPRA che ha rilevato l'assenza di qualsiasi effetto radioattivo nell'area di Tokyo. L'ambasciata ha inoltre invitato i dirigenti e i rappresentanti dei dipendenti del teatro, che hanno declinato l'invito, a partecipare all'incontro con i tecnici della Protezione civile, che alle ore 19.00 del 16 marzo hanno illustrato pericoli e rischi connessi al problema delle centrali nucleari.

Secondo le previsioni scientifiche del *team* di esperti, le medesime condizioni di sicurezza si sarebbero mantenute per tutta la durata prevista del soggiorno del teatro ed oltre.

La cellula dell'ambasciata presso l'aeroporto internazionale di Narita ha fornito assistenza ad alcuni dipendenti del teatro che hanno scelto di rientrare in Italia con regolari voli di linea, senza attendere l'arrivo dall'Italia dell'aeromobile noleggiato dal Comune di Firenze per il rientro di tutti i dipendenti. La stessa assistenza all'imbarco è stata fornita dalla cellula di emergenza allestita dal Consolato generale di Osaka all'aeroporto internazionale del Kansai.

L'ambasciata ha inoltre fornito tutto il sostegno necessario ad ottenere dalle autorità italiane e giapponesi i necessari permessi di sorvolo, di atterraggio e di decollo da Osaka per l'aereo dell'Alitalia noleggiato dal Comune di Firenze per il rientro dei dipendenti del teatro.

In conclusione, il Governo ritiene che i membri del teatro siano stati sempre seguiti e assistiti con la massima attenzione, nel quadro di un'azione che ha visto tutto il personale dell'ambasciata mobilitato per tutelare tutti i connazionali residenti o presenti in aree più a rischio di Tokyo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRAXI

(4 agosto 2011)
